RGISLATURA XXII - 1ª SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

CCXXI

TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — Approvazione dei seguenti disegni di legge: « Proroga a tutto il 31 luglio 1908 del termine stabilito dall'art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 395, per conseguire agevolazioni in tema di volture catastali » (N. 708); « Istituzione di uffici tecnici centrali pei monopoli dei sali e dei tabacchi e modificazioni ai ruoli organici del personale dell' Amministrazione delle privative e dell'Amministrazione centrale delle finanze » (N. 666); « Impianto di due fattorie per la coltivazione del tabacco, una nel territorio del comune di Padula, l'altra in quello del comune di Castelnuovo Cilento nella provincia di Salerno da esercitarsi direttamente dal Ministero delle finanze per la durata di nove esercizi finanziari» (N. 667); « Provvedimenti per la sistemazione della Regia scuola del setificio di Como» (N. 646) -Votazione a scrutinio segreto — Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione di spese per costruzione di nuove opere marittime » (N. 703) — Il senatore Di Collobiano riferisce sul seguente disegno di legge, che e approvato senza discussione: « Convenzione conclusa fra l'Italia ed altri Stati a Berna il 19 settembre 1906, addizionale a quella del 14 ottobre 1890 pel trasporto internazionale delle merci in ferrovia > (N. 713) - Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Autorizzazione di vendere a trattativa privata alcuni immobili al comune di Casale Monferrato » (N. 692); Discussione del disegno di legge: « Assegni vitalizi a favore dei superstiti delle guerre per l'indipendenza nazionale » (N. 695); — Parlano, nella discussione generale, i senatori Sismondo, relatore, ed il ministro del tesoro -Senza discussione, si approvano gli articoli del disegno di legge — Dopo una raccomandazione del senatore Cavalti, relatore, si approva il disegno di legge: « Assunzione allo Stato della proprietà dell'isola di Caprera > (N. 660) — Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 25 giugno 1906, n. 255, portante provvedimenti a favore della Calabria e conseguenți variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1907-908 > (N. 699) — Nella discussione generale parlano il senatore Parpaglia, relatore, ed il ministro dei lavori pubblici - Senza discussione si approvano gli articoli e le tabelle del disegno di legge - Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1907-1908 > (N. 694) — Parlano, nella discussione generale, i ministri dei lavori pubblici, del tesoro, e delle finanze ed il relatore, senatore Rattazzi — Senza discussione si approvano i 193 capitoli del bilancio, i riassunti per titoli e per categorie e i cinque articoli del disegno di legge - Chiusura di votazione - Discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di maggiore spesa per la costruzione del palazzo di Giustizia in Roma > (N. 715) — Discorsi dei senatori Vischi, Finali, relatore, Tommasini, De Cupis e del ministro dei lavori pubblici — Si approva un ordine del giorno del senatore Vischi, accettato dal ministro dei lavori pubblici — L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Approvazione dei seguenti disegni di legge: «Accordi postali

Discussioni, f. 994

LEGISLATURA XXII - 1ª SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

internazionali firmati in Roma il 26 maggio 1906 > (N. 686); « Autorizzazione della spesa di L. 35,000 per la transazione con gli eredi degli ingegneri Ferdinando Savino e Federico Travaglini e con gli ingegneri Edvardo Travaglini e Carlo Laneri » (N. 690); « Sistemazione degli ufici finanziari, della scuola di guerra, dell'officina cırte-valori e della biblioteca Nazionale universitaria in Torino e approvazione di una convenzione con quel comune per la sistemazione predetta > (N. 707) — Risultato di volazione — Votazione a scrutinio segreto — Approvazione dei disegni di legge: « Riscatto delle linee e reti telefoniche esercitate dalla industria privata e ordinamento dell'azienda dei telefoni dello Stato » (N. 709); Sistemazione della condizione giuridica dei maestri provvisori » (N. 712); « Disposizioni speciali per gl'infortuni del lavoro nelle zolfare della Sicilia » (N. 671); « Provvedimenti per la costruzione di case economiche per i serrovieri con capitali degl' Istituti di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato > (N. 698); « Provvedimenti relativi al passaggio della ferrovia Palermo-Marsala-Trapani nella rete ferroviaria esercitata dallo Stato » (N. 697); « Censimento del bestiame e statistica agraria > (N. 597); « Proroga del termine assegnato dalla legge 30 dicembre 1906, n. 642, sulla esportazione degli oggetti d'antichità e belle arti e istituzione di un fondo destinato agli acquisti di cose mobili ed immobili d'interesse archeologico ed artistico » (N. 700); « Estensione ai comuni con popolazione superiore a 60,000 ed inferiore ai 100,000 abitunti delle disposizioni della legge 13 luglio 1905, n. 399 concernente i concorsi, da parte dello Stato, per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili > (N. 594) — Rinvio della discussione del disegno di legge: « Assistenza agli esposti ed alla infanzia abbandonata » (N. 537) — Chiusura e risultato di votazione — Votazione a scrutinio segreto - Avvertenza del Presidente in ordine alla costituzione del Senato in Alta Corte di giustizia — Il senatore Cannizzaro ed il Presidente dal Consiglio, ministro dell'interno, inviano un saluto ed un augurio al Presidente, il quale risponde ringraziando — Chiusura e risultato di votazione - Il Senato è convocato a domicilio.

La seduta è aperta alle ore 14

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri dei lavori pubblici, di agricoltura, industria e commercio, del tesoro, dei lavori pubblici, della guerra e della pubblica istruzione.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge - Proroga a tutto il 31 luglio 1908 del termine stabilito dalla legge 8 luglio 1905, n. 395, per conseguire agevolazioni in tema di volture catastali - (N. 708).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga a tutto il 31 luglio 1908 del termine stabilito dalla legge 8 luglio 1905, n. 395, per conseguire agevolazioni in tema di volture catastali».

Pregò il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

Articolo unico.

È prorogato a tutto il 31 luglio 1908 il termine stabilito dall'art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 395, contenente provvedimenti di favore per l'esecuzione delle volture catastali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di uffici tecnici centrali pei monopoli dei sali e dei tabacchi e modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione delle privative e dell'Amministrazione centrale delle finanze » (N. 666).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di uffici tecnici centrali pei monopoli dei sali

LEGISLATURA XXII - 1º SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

e dei tabacchi e modificazioni ai rucli organici del personale dell'Amministrazione delle privative e dell'Amministrazione centrale delle finanze ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 666).

PRESIDENTE È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono istituiti tre uffici centrali tecnici nel Ministero delle finanze, presso la Direzione generale delle privative, per la trattazione degli affari di carattere industriale e tecnico e d'indole speciale, concernenti i servizi delle coltivazioni dei tabacchi, delle manifatture dei tabacchi e dell'azienda dei sali.

A questi uffici sono preposti dei direttori capi dei servizi tecnici, nominati con decreto Reale, scelti nel rispettivo ruolo fra gli ispettori tecnici o direttori delle agenzie di coltivazione, delle manifatture dei tabacchi e delle saline, che vi siano stati dichiarati idonei dal Consiglio tecnico dei tabacchi o dei sali.

A coadiuvare e supplire i direttori capi degli uffici tecnici centrali sono delegati tre ispettori tecnici delle privative, con decreto del ministro delle finanze.

(Approvato).

Art. 2.

È aggiunto un posto di vice-direttore generale al ruolo organico del Ministero delle finanze, da applicarsi alla Direzione generale delle privativo.

Alla Direzione generale predetta sono, per tanto, assegnati due vice-direttori generali, l'uno scelto fra i funzionari tecnici dei monopoli sali e tabacchi di grado non inferiore ad ispettore o direttore di 2ª classe, e l'altro fra quelli di carriera amministrativa del Ministero delle finanze.

Per il funzionamento degli uffici centrali tecnici, di cui all'art. l°, possono essere comandati al Ministero delle finanze non più di dodici impiegati appartenenti ai ruoli organici degli uffici esterni delle privative scelti fra il personale di grado non inferiore ad ufficiale tecnico od amministrativo. Agli impiegati, di cui trattasi, non sarà corrisposta l'indennità di missione, nè altro compenso o soprassoldo speciale; ma essi avranno diritto all'indennità di residenza in Roma, giusta la legge 3 luglio 1902, n. 248.

(Approvato).

Art. 3.

Sono approvati, con effetto dal 1º luglio 1907, i ruoli organici risultanti dalle unite tabelle A, B, C, D, E per il personale: degli ispettori amministrativi delle privative; delle agenzie di coltivazione dei tabacchi; delle manifatture dei tabacchi e magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri; delle saline dello Stato e dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi lavorati.

Entro un anno decorrente dall'attuazione della presente legge, i direttori di salina, di manifattura o di agenzia delle coltivazioni dei tabacchi, i quali, su conforme avviso rispettivamente del Consiglio tecnico dei sali e dei tabacchi, venissero giudicati non più idonei ad esercitare le funzioni di loro istituto, saranno nominati magazzinieri di vendita dei generi di privativa nei magazzini omonimi che fossero rimasti disponibili fra quelli riservati al personale tecnico dell'Amministrazione delle privative dall'art. 1º della legge 22 luglio 1906, n. 534.

I funzionari nominati magazzinieri di vendita in forza della presente disposizione sono tenuti a mantenere vincolata, all'esercizio del magazzino loro conferito, la cauzione costituita in antecedenza come direttori e a completare la cauzione medesima nel termine massimo di quattro anni dalla stessa nomina; scaduto il quale termine, senza il voluto risultato, saranno dispensati dal servizio e collocati a riposo.

(Approvato).

Art. 4.

È pure approvata l'annessa tabella F, facente parte integrale della presente legge, relativa all'ordinamento del personale di sorveglianza per le manifatture dei tabacchi e i magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri.

LEHISLATURA XXII - 1º SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

Al detto personale è concesso il diritto a pensione a termini delle vigenti leggi, di cui al testo unico approvato con decreto Reale 21 febbraio 1895, n. 70; al quale effetto saranno computati come utili tutti gli anni di servizio prestati nell'Amministrazione delle privative ed in genere quelli dichiarati validi dall'art. 2 della legge 16 giugno 1904, n. 259, secondo le norme ivi sancite. Allo stesso effetto sarà fatto eguale computo anche per coloro che abbiano precedentemente appartenuto alla categoria del personale di sorveglianza delle manifatture ed abbiano fatto passaggio alla categoria d'impiego a questa superiore.

A tal fine gli stipendi mensili, indicati nella tabella F, saranno assoggettati a ritenuta per imposta di ricchezza mobile e per tassa tesoro a partire dall'attuazione della presente legge. (Approvato).

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1907-908 saranno introdotte le variazioni di cui la tabella G annessa alla presente legge.

TABELLA A.

Ruolo organico del personale degli ispettori amministrativi delle privative.

	Numero		Stipendio		re us	Norme speciali		
Classi	Totale		individuale	complessivo	Ammontare della spesa annua	per le nomine ai gradi di nuova istituzione o equipollenti		
1	2	a) 4	7,000	14,000	26,000	a) All'attuazione del presente ruolo organico, gli ispettori superiori delle privative saranno nominati		
Η,	2		6,000	12,000		fra gli attuali ispettori centrali; in seguito la nomina a ispettore superiore delle privative sarà fatta per merito ed a scelta fra gli ispettori delle privative di		
I		ð) 15	5,000	50,000	72,500	la classe.		
• •III	5		4,500	22,500		b) La nomina ad ispettore delle privative sara fatta per merito e a scelta fra i funzionari degli uffici direttivi ed esecutivi delle		
		19			98,500	privative, provvisti di stipendio non minore di lire tremilacin- quecento.		
	I II.	I 2 II 2 I 10	I 2 a) 4 II 2 I 10 b) 15	I 2 a) 4 7,000 II 2 6,000 I 10 b) 15 5,000 I 15 4,500	I 2 a) 4 7,000 14,000 II 2 6,000 12,000 I 10 b) 15 5,000 50,000 I 1 5 4,500 22,500	I 2 a) 4 7,000 14,000 26,000 II 2 6,000 12,000 I 10 b) 15 5,000 50,000 72,500 II 5 4,500 22,500		

EEGISLATURA XXII - 1º SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

TABELLA **B**.

Ruolo organico del personale delle agenzie di coltivazione dei tabacchi.

		Nur	nero	Stip	endio	re nu s	Norme speciali
GRADO	Classi	per classe	Totale	individuale	complessivo	Ammontare della spesa annua	per le nomine ai gradi di nuova istituzione o equipollenti
			1	Annuo	Lire	Lire	
Personale di nomina Regia.) 	<u> </u>			
Direttore capo del servizio tec- nico centrale	Unica	,	a) 1	7,000	7,000	7,000	a) Il direttore capo del servizio tec- nico centrale, in conformità del-
Ispettori tecnici e direttori delle agenzie	I	. 3	b) 15	7,000	21,000	83,000	l'articolo 1 della presente legge, è nominato per merito ed a scelta fra gli ispettori tecnici e i diret- tori di agenzia a qualunque classe
Id. id	II	4		6,000	24,000		appartengano.
Id. id	Ш	4		5,000	20,000		 b) Al grado di ispettore tecnico sono riservati tre posti, sui quindici
Id. id	ΙV	. 4		4,500	18,000	,	compresi nel presente organico e la nomina a tale grado è fatta
Capi tecnici	1	6	10	4,000	24,000	38,000	per merito ed a scelta di regola fra i direttori di agenzia a qua- lunque classe appartengano, e in
Id	II	4		3,500	14,000		via eccezionale all'ultima classe del detto grado fra gli ispettori
Ufficiali tecnici	I	5	8	3,000	15,000	22,500	delle privative, semprechè pro- vengano dal personale tecnico
Id	II	3		2,500	7,500		delle coltivazioni dei tabacchi. All'attuazione del presente or- ganico, quello degli ispettori tec-
Volontari tecnici	Unica	-	-	_	_	_	nici delle nanifatture, che abbia appartenuto, col grado di diret-
Capi riparto	I	14	22	3,500	49,000	73,000	tore, al personale delle agenzie di coltivazione, sarà nominato ispet- tore tecnico in questo ruolo oc-
Id	п	8] ,	3,000	24,000		cupando, in concorso coi direttori di agenzia, il posto che ad esso
Aiutanti tecnici	I	. 12	c) 30	2,800	33,600	76,200	può competere in base allo sti- pendio attuale ed alla data del decreto di nomina allo stipendio
Id ,	п	10		2,500	25,000		medesimo.
Id	III	8		2,200	17,600		c) In via transitoria per l'attuazione del presente ruolo, le nomine ad
Capi verificatori	I	65	160	2,500	162,500	332,500	aiutante tecnico saranno fatte a scelta fra i capi verificatori, a qualunque classe appartengano,
Id	п	55			110,000		giudicati assolutamente idonei al disimpegno delle funzioni proprie
Id	ш	40		1,500	60,000	·	a tale grado; per l'avvenire le nomine stesse dovranno farsi a scelta in seguito ad esame d'ido- neità da tenersi in base a norme
Da riportarsi			246			632,200	e programmi da stabilirsi per re- golamento.

LEGISLATURA XXII - 1ª SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

Segue Tabella B

		Nur	nero	Stipe	oibae	tre tu a	Norme speciali
GRADO	Classi	per classe	Totale	individuale	complessivo	Ammontare della spesa annua	per le nomine ai gradi di nuova istituzione o equipollenti
				Annuo	Lire	Lire	
Riporto			246	,		632,200	a) Le nomine a volontario verifi- catore, si fanno in seguito ad
Volontari verificatori	Unica	*	a)	•		*	esame di concorso, da tenersi se- condo le norme e il programma
Commissari amministrativi	I	6	b) 15	4,000	24,000	5 3,500	da stabilirsi per regolamento.
Id	II	5		3,500	17,500		 b) Al grado di commissario ammi- nistrativo fanno passaggio gli at- tuali commissari alle scritture,
Id	III	4		3,000	12,000		essendo il grado atesso a questo equipollente a tutti gli effetti de
Ufficiali amministrativi	I	12	c) 28	2,600	31,200	64,000	regolamenti vigenti.
Id	п	10		2,200	22,000		c) Al grado di ufficiale ammini- strativo fanno passaggio gli at- tuali ufficiali alle scritture, es
Id	ш	6		1,800	10,800	,	sendo il grado stesso a questo equipollente a tutti gli effetti dei
Volontari amministrativi	Unica	-	_	_	-	_	regolamenti vigenti. In mancanza di volontari amministrativi, possono nominarsi all'ultima classe del suddetto grado, i capi verificatori con atipen-
Personale di nomina ministeriale.							dio non superiore a quello della classe medesima.
Inservienti	Unica	15	15	mensile 100	18,000	18,000	
Totali			304			767,700	

SEGISLATURA XXII - 12 SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DEI L'11 LUGLIO 1907

TABELLA C.

Ruolo organico del personale delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito
dei tabacchi greggi esteri.

		Nun _	nero	Stipe	ndio	rre ius	Norme speciali
GRADO	Classi	per classe	Totale	indi▼iduale	complessivo	Ammontare della spesa annua	per le nomine ai gradi di nuova istituzione o equipollenti
•			! !	Annuo	Lire	Lire	
Personale di nomina Regla.							·
· .		-					
Direttore capo del servizio tec- nico centrale	unica	l	a) 1	7,000	7,000	7,000	 a) Il direttore capo del servizio tec nico centrale, in conformità de l'articolo i della presente legg è nominato per merito e a sceli
Ispettori tecnici e direttori delle manifatture	I	5	b) 25	7,000	35,000	145,000	fra gli ispettori tecnici e i dire tori di manifattura a qualunqu classe appartengano.
Id. id.	11	10		6,000	60,000		b) Al grado di ispettore tecnic
Id. id.	111	10		5,000	50,000		sono riservati sette posti su 2 compresi nel presente organic
Direttori dei magazzini di de- posito dei tabacchi greggi .	unica	2	2	5,000	10,000	10,000	e la nomina a tale grado è fat per merito ed a scelta: di rego fra i direttori di manifattura qualunque classe appartengar
Capi tecnici		7	14	4,500	31,500	59,500	ed in via eccezionale, all'ultim classe del detto grado, fra g
Id	111	7		4,000	28,000		ispettori delle privative, sempr chè provengano dal personale te
Ufficiali tecnici	ı	8	16	3,500	28,000	52,000	nico delle manifatture. All'attu zione del presente organico i fu zionari aventi il grado di ispetto
Id. (*)	II	8		3,000	24,000	•	tecnici delle manifatture conse vano il grado stesso occupand
Volontari tecnici	unica	_	_	_	_		in concorso coi direttori di m nifattura, il posto che loro pi
Macchinisti	I	5	12	3,000	15,000	32,600	competere in base allo stipend di cui attualmente godono ed al data del decreto di nomina al stipendio medesimo.
Id	II	4		2,600	10,400		
Id	III	3		2,400	7,200		
Aiutanti tecnici	I	15	5	2,800	42,000	89,600	
Id	II	12		2,500	30,000		
Id	III	8		2,200	17,600		
				-		202 500	-
Da r i portarsi			15			395,700	

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

Segue Tabella C.

		Nur	nero	Stipe	ndio	are iua	Norme speciali
GRADO	Classi	per classe	Totale	individuale	complessivo	Ammontare della spesa annua	per la nomina ai gradi di nuova istituzione o equipollenti
				Annuo	Lire	Lire	
Riporto			105			395,700	
Commissari ai riscontri	1	7	20	4,500	31,500	80,500	a) Al grado di commissario ammi- nistrativo ed a quello di ufficiale
Id	II	7] ! [4,000	28,000		amministrativo fanno passaggio rispettivamente gli attuali com-
Id	111	6		3,500	21,000		missari alle scritture ed ufficiali alle scritture, essendo i gradi stessi a questi equipollenti a tutti
Commissari amministrativi	I	10	a) 17	3,500	35,000	56,000	gli effetti dei regolamenti in vi- gore.
Id	11	7		3,000	21,000		b) Gli economi cassieri sono nomi- nati a scelta fra gli aiutanti tec-
Economi cassieri	unica	17	6) 17	3,000	51,000	51,000	nici, gli ufficiali ammistrativi e gli attuali ufficiali alle scritture
Ufficiali amministrativi	1	20	a) 10	2,600	52,000	92,800	di la classe ed eccezionalmente di 2ª classe, in difetto dei primi. Essi devono prestare una cau-
Id	II	12		2,200	26,000		zione ragguagliata ad un anno di stipendio ed hanno facoltà di
Id. (*).	III	8		1,800	14,400		partecipare ai concorsi che ver- ranno indetti pei posti di com- missario amministrativo, purchè
Volontari amministrativi	unica	_	_	-	-		posseggano gli altri requisiti vo- luti dal vigente regolamento sul personalo degli uffici finanziari.
Capi di officina meccanica.	I	4	7	2,400	9,600	16,200	(*) Gli impiegati ed agenti subal-
Id	II	3		2,200	6,600		terni, che furono aggregati alle Manifatture dei tabacchi allor-
Capi laboratorio	I	90	180	2,200	198,000	372,000	quando l'azienda dei sughi di ta- bacco fu assunta in amministra- zione diretta dello Stato, saranno,
Id	II	60		2,000	120,000		in relazione alla attribuzioni da ciascuno disimpegnate, nominati
Id. (*)	III	3 0		1,800	54,000	·	all'ultima classe dei gradi di uf- ficiale tecnico, ufficiale ammini- strativo, capo laboratorio.
Personale di nomina ministeriale.							Agli impiegati ed agenti atessi sarà corrisposta, come assegno ad personam, compensabile cogli
Pantinai minitakani	nmias	ي م	ر ۾	Mensile	99,840	00.040	aumenti successivi, la differenza ira lo stipendio attuale e quello di ruolo, che andranno a perce-
Portinal visitatori	unica	64 20	84	120	28,800	99,840 28,800	pire col conseguimento della loro nomina in pianta stabile.
THRELAIGHM	anica.	~			20,000	20,000	
Totali			470			1,192,840	

LEGISLATURA XXII — 1° SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

TABELLA D.

Ruolo organico del personale delle saline.

	"	Nur	nero	Stiper	ndio	are	Norme speciali			
GRADO	Classi on dividuale complessivo		complessivo	Ammontare della spesa annua	per le nomine ai gradi di nuova istituzione o equipollenti					
				Annuo	Lire :	Lire	· ·			
	.					·	a) Il direttore capo del servizio tec- nico centrale, in conformità del-			
Personale di nomina regia.					,	•	l'articolo I della presente legge, è nominato per merito ed a scelta fra gli ispettori tecnici e i diret- tori di salina a qualunque classe			
Direttore capo del servizio tec- nico centrale	Unica	1	a) 1	7,000	7,000	7,000	b) Al grado d'ispettore tecnico sono riservati due posti dei nove com-			
Ispettori tecnici e direttori delle saline	I	2	<i>b</i>) 9	7,900	14,000	59,000	presi nel presente organico, e la nomina a tale grado è fatta per merito ed a scelta di regola fra i direttori di salina a qualunque			
Id. • • • •	. II	8		6,000	18,000		classe appartengano ed in via ec- cezionale all'ultima classe del			
Id	. 111	. 4		5,000	20,000		detto grado, fra gli ispettori delle privative, sempreché provengano			
Capi tecnici	. 1	:	3 5	4,500	13,500	21,500	dal personale tecnico delle saline. In via transitoria, per l'attuazione del presente organico, sarà no-			
Id	. II		2	4,000	8,000	. '	minato al grado atesso quello degli ispettori centrali delle privative proveniente dal personale			
Ufficiali tecnici	. 1		3 e	3,500	10,500	19,500	tecnico delle saline occupando in concorso coi direttori di salina			
Id	. 11		8	3,000	1		il posto che ad esso può compe- tere in base allo stipendio attuale			
Volontari tecnici	. Unic	a -	- -	_	. —	_	ed alla data del decreto di nomina allo stipendio medesimo. c) Al grado di commissario ammi			
Commissari amministrativi	. 1		4 c) 1	4,000	16,000	32,500	nistrativo fanno passaggio gli at tuali commissari ai riscontri, es			
Id.	. 11		3	3,500	10,500	·	sendo il grado atesso a questo equipollente a tutti gli effetti de regolamenti vigenti.			
Id.	.] m	İ	2	3,000	6,000		d) Al grado di ufficiale amministra tivo fanno passaggio gli attual			
Ufficiali amministrativi	. 1		3 d)	7 2,500	İ	1	a tutti gli effetti dei regolament			
Id. · ·	. 11		2	2,000	4,000)	vigenti. A misura che poi si renderann vacanti posti di ufficiali ammin			
Id	. 111		2	1,500	3,000		strativi, potranno esservi nomi			
Macchinisti	. 1		3 e)	6 2,60	7,800	14,400	ture fuori ruolo, che saranno r conosciuti idonei.			
Id	. 11		2	2,300	4,600	0	linari, capi operal ed inservien			
Id	. 111		1	2,00	0 2,00	0 .	por l'attuazione del presente ruo lo, gli agenti che ne esercitano analoghe attribuzioni in mod permanente; in avvenire le ne			
							inine stesse saranno fatte in bas alle norme da stabilirsi per r			
Da riportarsi			-	13		161,400				

LEGISLATURA XXII - 1ª SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

Segue Tabella D.

•	- 1	Nur	nero	Stipe	ndio	e d	Norme speciali
G R A DO	Classi	per classe	Totale	individuale	complessivo	Ammontare della spesa annua	per la nomina ai gradi di nuova istituzione o equipollenti
				OUUUA	Lire	Lire	
Riporto . , ,			43			161,400	
Capi salinari	1	4	a) 10	2,600	10,400	23,3 00	a) Ai gradi di macchinisti, capi
Id	II	. 3		2,300	6,900		salimuri, capi operai ed inservienti sono nominati, in via transitoria per l'attuazione del presente ruo-
Id	·III	3		2,600	6,000		lo, gli agenti che ne esercitano le analoghe attribuzioni in modo
Capi operai	.I	20	a) 38	1,800	36,000	63,600	permanente; in avvenire le no mine stesso saranno fatte in base alle norme da stabilirsi per re-
Id	11	12		1,600	19,200		golamento.
Id	ţII	6		1,400	8,400	· •	•
Personale di nomina ministeriale.				m en sile			
Inservionti	unica	12	a) 12	100	14,400	14,400	•
Totali			103		'	262,700	• • • •
•		'					• • •

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

TABELLA E.
Ruolo organico del personale dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi lavorati.

			Nu	mero	Stipe	endio	ens.	Norme speciali
GRAI	00	Classi	per classe	Totale	individuale	complessivo	Ammontare della spesa annua	per la nomina ai gradi di nuova istituzione o equipollenti
Personale di non Direttori dei maga posito Id. Id. Commissari ammin Id. Ufficiali amministr Id.	azzini di do-	I III III III III III III III III III	17 12 8 25	a) 37 - b) 40 -	4,500 4,000 3,500 2,600 2,200	76,500 48,000 28,000 39,000 44,000	152,500 114,000	a) Al grado di direttore fanno passaggie gli attuali magazzinieri, essendo il grado stesso a questo equipollente a tutti gli effetti dei regolamenti vigenti; in avvenire la nomina a direttore sarà fatta per merito ed a scelta fra i commissari di 1° classe e, in difetto di questi, fra quelli di 2° classe; nell'un caso e nell'altro, con riguardo all'anzianità di servizio concorrendovi eguale merito. 5) Al grado di commissario amministrativo fanno passaggio gli attuali ufficiali ai riscontri, essendo il grado atesso a questo equipollente a tutti gli effetti dei regolamenti vigenti; in seguito la nomina a commissario amministrativo verrà fatta per merito di esame di concorso al quale saranno ammessi gli ufficiali amministrativi del presente ruolo e gli impiegati con stipendio annuo non superiore a lire 2,600 appartenenti ai ruoli organici delle coltivazioni dei tabacchi, delle manifatture dei tabacchi e delle saline. c) Gli ufficiali amministrativi sono reclutati fra i volontari amministrativi che abbiano non meno di sei mesi di servizio. In mancanza di mesi di servizio. In mancanza
Volontari amminis	trativi	 -			1,800	-		sel mesi di servizio. In mancanza di volontari amministrativi pos- sono essere nominati all'ultima classe del detto grado impiegati di ruolo delle coltivazioni dei ta-
Т	of the and the following the state of the st	ATA		107			328,500	bacchi, delle manifatture dei ta- bacchi e delle saline con stipen- dio non superiore a quello della classe medesima. Gli amanuensi attualmente in servizio dei ma- gazzini di deposito dei sali e ta- bacchi lavorati, possono essere nominati ufficiali amministrativi in seguito ad esami di concorso, da tenersi con programma e nor- me che verranno stabiliti dal mi- nistro delle finanze, e ai quali esami saranno ammersi coloro i quali abbiano non meno di tre anni di servizio.

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-207 — DISCUSSIONI — TORNATA DEI L'11 LUGLIO 1907

TABELLA F.

Ordinamento del personale di sorveglianza per le manifatture dei tabacchi ed i magazzini di deposito dei tabacchi esteri greggi.

	sogg ed	etto a	ipendic ritenut ta di r	a per i	assa t	esoro ile				-
		inter	medio '	conseg ncipio	uibile	massimo conseguibileal principio del sedicesi- mo anno di servizio				
GRADO	110	oiz	zio	zìo	no zio	gui sed serv	Norme	speciali	-	
	nizial	arto	l settimo di servizio	decimo di servizio	esir ervi	de de de	!			
	ini	di 8	di get	g:g	redic di a	ipio nno nno	:		•	
		del quarto anno di servizio	del	del	del tredicesimo anno di servizio	rinc rinc				
		=		B G	ğ c.H				· ·
	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	La nomina in pianta stab	ile dei nuovi sir	ıtanti ca	ni k
•					, •	, '	boratorio e delle scrivane è un esperimento di treccuto g	subordinata al	buon es	ito (
							quella delle maestre è fatta p gli uni quanto le altre sono r	er decreto mini:	steriale. '	Tani
•	;	· '				j	stipendi fissati nella presente sara regolarizzata la posizion	tabella. Com e e degli aiutant	guale de i capi la	ecrei
Aiutanti capi labora-		1		`	,		torio, delle scrivane e delle mi fissandone lo stipendio mensi	testre attualme le nel modo seg	nte in ser uente:	ViZ1
torio	100	, 110	120	130	140	150			 -	
		[]			!			Il per	sonale	
	٠.	ļ.						che ha una dec		dio
		ļ	,			}		di serviz		passa allo stipendio
	:		, 					inferiore	uperiore tre anni 1 la diaria di lire	8 0
	· · ·			'		,	!	a tre anni con la diacia	superiore a tre anni con la diari di lire	8 8
•					i] i = i =		di lire	COB C	pass
,~`·						:	1	(a)	(6)	
	:		, .					3.60 3.80 a 4.00	3.60	(c)
or irist							Aiutanti capi laboratorio	4.90 a 4.10 4.60	4.00 4.40	1
Scrivane	75	82	- 89	98	103	110	:	4.80	••••	1
nts		"					Scrivane	2.40 e 2.60 2.80 e 3.00	2.60	
ល់ព្រ ក្សា រ		}		'		i		2.20-2.40-2.60		
*/audur .		ļ	Ì				Maestre	2.80 8.00	2.60 2.80	
3 '9 '314 4 '033 5344		ŀ		, ·				area in the later		٠.
न्तर्व ा ४ ०० ।].					Per il personale cui si rit l'attuazione del presente ordi	erisce la coloni	na a), c	he a
देश्ये अधिकामुम्बः काम्बाक्तासम्बद्धाः		1	·	ĺ			un triennio di auzianità sulla è assistito, la immediata ulle	mercede Rior	namera d	la c
or man in terms			ĺ				giorno successivo allo scadere mente agli individui che son	i del triennio st	esso, lim	iitat
House distributing the		1					elevata ira quelle comprese samente decorrerà dal compi	nella rispettiva	classe,	div
Constantenar (om 1. Settomat la panage (s.)						,	del presente ruolo; mentre po b), la eguale promozione dec a quello del sesto anno di an	er gli altri di ci	ni alla co	olon
via சன்னன்.பகு வுருக்க	,					١ ١	l Al personale suddetto no	n sono addica	hili le di	ເສນດາ
Macstre 1	75	80	85	90	95	100	I funcialli e 31 cennaio 1914 nei	oz mu intortuni d	ne aoune iegli oper	e u rai s
million with methods which of	101 Ju	}					lavoro, nè le norme fissate pe naliera dal relativo regolam	ецьо спа втаот	преседо в	υμει
4 84 196		}	j.,				soldi, assegni, compensi di cu ratori e sono a questi equi all'orario di servizio ordinari	parati per qua o a straordinari	nto na io, alle a:	trat ssan
]		1 .	per malattia o per richiano s alle missioni ed alle pene dis	otto le armi, al ciplinari.	trasierii	nen
		ł					In ogni altra parte sono	o applicabili n e mi di massima	compre	se n
				Ì	[[regolamento per il personale manifatture e che ne regolan	a mercede gio o l'ammissione	rnanera , l'alunn	a to
		1		ŀ	ļ		e i doveri disciplinari, la visi	iona in bianta.	IS BILLID	uzic
]		ما	-		senza.			
	١.	i	16) 1	h	٠ <u>٩</u> .	4				

LEGISLATURA XXII - 1ª SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

TABELLA G.

Nota di variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1907-1908.

Num. Denominazione Lire Lire Lire Lire Personale di ruolo del Ministero (Spese fisse)		Capitoli	Vari	azioni
Personale di ruolo del Ministero (Spese fisse)	Num.	Denominazione		in diminuzione
Personale di ruolo degli Ispettori amministrativi delle privative (Spese fisse) (a)			Lire	Lire
Personale di ruolo delle coltivazioni dei tabacchi (Spese fisse)	. 1		8,000	·
Personale di ruolo delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi (Spese fisse)	177			
Personale di ruolo delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi (Spese fisse)	194	, - , ,	267,100	
tivazione, indennità di licenziamento al personale suddetto e contributi del- l'Amministrazione da versarsi a favore dello stesso personale alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie (Spesa obbligatoria)	196	Personale di ruolo delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi (Spese		
Personale di ruolo delle saline (Spese fisse)	201	tivazione, indennità di licenziamento al personale suddetto e contributi del- l'Amministrazione da versarsi a favore dello stesso personale alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia ed alla Cassa di		125,900
Paghe agli agenti subalterni ed altri operai delle saline, mercedi sgli operai ammalati e ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro; contributo dello Stato alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia del personale suddetto, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie e alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della salina di Lungro (Spesa obbligatoria)	1.4 +			
ammalati e ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro; contributo dello Stato alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia del personale suddetto, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie e alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della salina di Lungro (Spesa obbligatoria)	214		158,100	
malattie e alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della salina di Lungro (Spesa obbligatoria)	215	ammalati e ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro; contributo dello Stato alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e	·	·
Personale di ruolo dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi (Spese fisse) Stipendio agli impiegati fuori ruolo (Spese fisse)		malattie e alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della salina di		94,470
Stipendio agli impiegati fuori ruolo (Spese fisse)		the control of the co		
Totali 873,380 247,370	228	10 W 1 J	86,700	
See About the Control of the Control	246	Stipendio agli impiegati fuori ruolo (Spese fisse)		27,000
Aumento di spesa 626,010		Totali	873,380	247,370
		Aumento di spesa	626,010	

⁽a) Variata la denominazione, sostituendo la parola «amministrativi» alla parola «centrali» in seguito cambiamento di qualifica di questo personale.

A BUTCH MET ON THE METALLIANS AND A STORY OF THE STORY OF

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISGUSSIONI — TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: «Impianto di due fattorie per la coltivazione del tabacce, una nel territorio del comune di Padula, l'altra in quello del comune di Castelnuovo Cilento nella provincia di Salerno da esercitarsi direttamente dal Ministero delle finanze per la durata di nove esercizi finanziari» (N. 667).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Impianto di due fattorie per la coltivazione del tabacce, una nel territorio del comune di Padula, l'altra in quello del comune di Castelnuovo Cilento nella provincia di Salerno da esercitarsi direttamente dal Ministero delle finanze per la durata di nove esercizi finanziari».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 667).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzato l'impianto di due fattorie per la produzione del tabacco, una nel territorio del comune di Padula, e l'altra in quello del comune di Castelnuovo Cilento, nella provincia di Salerno, da esercitarsi direttamente dal Ministero delle finanze, e per la durata di nove esercizi finanziari, decorrenti da quello del 1908-909.

(Approvato).

Art. 2.

Pel funzionamento delle suddette due fattorie, è autorizzata, in ciascuno dei nove esercizi finanziari, dal 1908-909 al 1916-917, la spesa di lire centosettautamila (lire 170,000) da inscriversi nel bilancio passivo del Ministero delle finanze.

Per ciascano degli stessi esercizi finanziari verrà inscritta nel bilancio dell'entrata la somma di lire duecentomila (lire 200,000), ricavabile dai prodotti delle due fattorie.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per la sistemazione della R. scuola del setticio di Como » (N. 646).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la sistemazione della R. scuola del setificio di Como ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 646).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

La somma stanziata sul bilancio della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per il mautenimento anuno e per le dotazioni della Regia scuola di setificio di Como e del museo annessovi, è portata da L. 43,830 a L. 80,000, a partire dall'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato)..

Art. 2.

È approvata l'unita tabella organica degli insegnanti addetti alla Regia scuola predetta, i cui stipendi saranno pagati direttamente dallo Stato.

(Approvato).

Art. 3.

Dedotte le spese fisse, portate dalla citata pianta organica, la somma residuale sarà versata alla scuola a titolo di dotazione per la gestione e l'incremento dell' Istituto.

Saranno pure versati direttamente alla scuola i contributi ed i sussidi concessi dagli enti pubblici e dai privati, i proventi per lavori eseguiti nei laboratori e nelle officine, e tutti gli altri eventuali, nonchè le tasse scolastiche.

Le tasse di diploma saranno pagate all'Erario. (Approvato).

LEGISLATURA XXII - 1º SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DEIL'11 LUGLIO 1907

Art. 4.

Le somme, che non fossero spese nell'esercizio, si porteranno in aumento dell'entrata del bilancio speciale della scuola per l'esercizio successivo.

Il bilancio speciale e il relativo conto consuntivo saranno annualmente approvati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio. (Approvato).

Art. 5.

Il personale compreso nella unita pianta organica godrà degli stessi diritti assicurati dalle leggi vigenti agl'insegnanti delle accole governative, segnatamente per quanto riguarda la promozione da straordinario ad ordinario, gli aumenti quinquennali di stipendio ed il trattamento di riposo.

Per gli altri funzionari addetti alla Regia scuola si provvederà, sia per gli stipendi, sia per la carriera, con le norme in vigore per le altre scuole industriali dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

Art. 6.

La somma di L. 22,074.50, residuata nel capitolo n. 116 bis del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1905-906 e quella che rimarrà non spesa nel capitolo n. 135 per l'esercizio 1906-907 sugli stanziamenti per spese di personale e di mantenimento della Regia scuola di setificio di Como, sarauno assegnate alla scuola stessa per sopperire alle spese d'impianto delle officine e dei laboratori.

(Approvato).

Art. 7.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio, sarà provveduto all'ordinamento amministrativo, disciplinare e didattico della Regia scuola.

(Approvato).

Tabella organica degli insegnanti ordinari e straordinari della Regia Scuola di setificio in Como.

	Sti	pendi	i
đi	straordinario	di	ordinario

1 professore di 1º grado L. 4000 . . . 5000 2 professori di 2º grado » 3000 . . . 3500 4 professori di 3º grado » 2600 . . . 3000 Retribuzione al direttore » 1000

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati ieri ed oggi per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale. PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione di spese per esecuzione di nuove opere marittime » (N. 703)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizatzione di spese per esecuzione di nuove opere marittime ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 703).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la esecuzione delle nuove opere marittime comprese nella tabella annessa alla presente legge per l'ammontare di L. 132,543,000.

Sono pure autorizzate le spese di cui ai numeri 20 e 30 della stessa tabella per l'ammontare di lire 4,500,000.

Le opere da eseguirsi in tutti i porti ed in tutte le spiaggie sono dichiarate di pubblica LEGISLATURA XXII — 1 SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

ntilità, e quelle da eseguirsi nei porti amministrati dallo Stato sono dichiarate obbligatorie agli effetti dell'articolo 13, capoverso 1°, del testo unico della legge 16 luglio 1884, numero 2518, approvato con Regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095.

(Approvato).

Art. 2.

Alla spesa complessiva di lire 137,043,000 di cui nel precedente articolo, si provvederà nel modo seguente:

Con lire 1,511,000 dalla somma rimasta a disposizione dell'Amministrazione senza indicazione di opere speciali per effetto delle leggi 25 febbraio 1900, n. 56, e 13 marzo 1904, n. 102;

Con lire 129,048,000 da stanziarsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici nel quindici esercizi finanziari dal 1907-908 al 1921-922;

Con lire 6,484,000 da prelevarsi dalle spese per le ferrovie di Stato, autorizzate con la legge 23 dicembre 1906, n. 638.

Gli stanziamenti annuali da farsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici saranne ripartiti come in appresso ed iscritti in separati capitoli corrispondenti alle opere ed alle spese indicate nell'annessa tabella e nella misura che risulterà necessaria secondo le esigenze dei lavori:

	ay ay as say . By	:		T.	11		Bowletine
Esercizio	1907-908.	•	•	•	•	L.	9,000,000
*	1908-909.	•	•	•		>	9,000,000
»	19 09 -9 1 0 .		•		•	*	8,000,000
>	1910-911.	•	•	•	•	>	8,000,000
>	1911-912.		٠	•		>	8,000,000
×	1912-913.	•	•	•	•	>	8,000,000
>	1913-914.		•	•	•	>	8,000,000
>	1914-915.	•	•	•	•	>	8,000,000
>	1915-916.	•	•	•		>	8,000,000
>	1916-917.	•	•	•	•	>	8,000,000
· >	1917-918.	•	•	•	•	>	9,000,000
>	1918-919.	•	•	•	•	>	9,000,000
•	1 919-920.	•	•	•	•	>	9,000,000
>	1920-921.	•	•	•	•	>	10,000,000
>	1921-922.	•	•	•	•	>	10,048,000

L. 129,048,000

(Approvato).

Art. 3.

La somma di lire 30,000,000 di cui al n. 25 della tabella è destinata per eseguire a preferenza:

l° i lavori di riparazione straordinaria e di complemento intesi a proteggere lo specchio acqueo in relazione alle opere costruite od in corso di costruzione in virtà di precedenti disposizioni legislative;

2º i lavori di costruzione di nuove opere e di sistemazione delle attuali, occorrenti:

- a) nei porti interessanti il rifugio o la difesa militare;
- b) nei porti interessanti il commercio e nei quali il movimento della navigazione o del traffico sia stato nell'ultimo triennio in progressivo aumento;
- c) nei porti ai quali facciano capo linee ferroviarie di penetrazione o canali navigabili;
- d) nei porti posti nelle isole o nei punti del continente che non abbiano facili mezzi di comunicazione.

Nella esecuzione delle opere di cui al n. 2 del presente articolo sarà data la preferenza a quei porti a favore dei quali concorrano simultaneamente più di una delle condizioni sopraindicate.

(Approvato).

Art. 4.

La determinazione delle opere rispondenti alle condizioni indicate nell'articolo precedente, la loro classificazione secondo il comparativo grado di urgenza e la ripartizione della somma, saranno fatte con decreto del ministro dei lavori pubblici sulla proposta di una Commissione nominata per decreto Reale in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri.

La tabella di assegnazione e reparto, corredata di una relazione esplicativa; sarà comunicata al Parlamento non più tardi del 30 aprile 1908.

Contro il decreto di approvazione della suddetta tabella è ammesso il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale.

LEGISLATURA XXII -- 1° SESSIONE 1904-907 -- DISCUSSIONI -- TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

Art. 5.

Il concorso straordinario di cui al n. 26 dell'annessa tabella, per nuove opere ai porti di IV classe, in luogo di quello indicato dall'articolo 7 della legge 2 aprile 1885, n. 2095, è stabilito nella misura del 50 per cento della relativa spesa:

- a) per le opere aventi lo scopo di concorrere ad assicurare la protezione dello specchio acqueo utilizzabile per il piccolo naviglio;
- b) per i porti in cui il traffico sia in aumento nell'ultimo triennio;
- c) per le opere tendenti a costituire un punto di approdo a terra là dove non esista alcuna opera a ciò destinata, od a completare l'approdo esistente;
- d) per le opere occorrenti nei porti ai quali facciano capo linee ferroviarie di penetrazione o canali navigabili;
- e) per le opere necessarie nei porti posti nelle isole o in località del continente che non abbiano facili mezzi di comunicazione.

(Approvato).

Art. 6.

Per i comuni e le associazioni dei comuni interessati che ne facessero domanda, lo Stato provvederà a proprie spese alla compilazione dei progetti ed alla gestione tecnica delle opere da eseguirsi nei porti di IV classe.

(Approvato).

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere gratuitamente ai comuni gli arenili che per i porti di IV classe serviranno alla costruzione di ricoveri, di magazzini e di tettoie od altri servizi accessori.

L'atto di cessione sarà registrato colla tassa fissa di L. 1.

(Approvato).

Art. 8.

La somma di L. 18,000,000 occorrente per gli esercizi finanziari 1907-908 e 1908-909 sarà prelevata dall'avanzo accertato col conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1905-906.

A tale intento, nello stato di previsione dell'entrata di ciascuno degli indicati esercizi fi-

nanziari 1907-908 e 1908-909 sarà inscritta ad uno speciale capitolo la somma di L. 9,000,000.

Approvato lo stato di previsione dell'entrata, il ministro del tesoro con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, preleverà dal fondo di cassa la predetta somma di L. 9,000,000 che verrà imputata, come versamento avvenuto, allo speciale capitolo di cui sopra.

La somma di L. 24,000,000 occorrente per gli esercizi finanziari dal 1909-910 al 1911-912, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero predetto, entro i limiti stabiliti per gli esercizi stessi dalla legge 21 giugno 1906, n. 238, concernente il consolidamento della spesa straordinaria per opere pubbliche, negli esercizi finanziari dal 1905-1906 al 1920-921.

La somma di L. 87,048,000 occorrente per gli esercizi finanziari dal 1912-913 al 1921-22 è accordata in eccedenza a quella stabilita dalla sopra citata legge 21 giugno 1906, n. 238.

I fondi provenienti dalle leggi 25 febbraio 1900, n. 56, e 13 marzo 1904, n. 102, saranno trasportati, con decreto del ministro del tesoro, a principio di ogni esercizio, dai capitoli ove rispettivamente trovansi iscritti, a quello per le spese impreviste di cui al n. 28 della tabella annessa alla presente legge.

Gli arredamenti a carico esclusivo del bilancio delle ferrovie, giusta la tabella allegata alla presente legge, saranno fatti a cura dell'Amministrazione ferroviaria, in conformità dei progetti compilati di concerto coll'Amministrazione portuale ed approvati a norma di legge.

(Approvato).

Art. 9.

I contributi a carico degli enti interessati a norma della legge 2 aprile 1885, n. 3095, per le opere portuali delle prime tre classi della 2ª categoria, saranno liquidati, per ciascun porto, sull'ammontare della spesa fatta in ogni esercizio e riscossi in annualità nei venti esercizi successivi, senza interesse.

(Approvato).

Art. 10.

Le provincie ed i comuni interessati potranno stipulare convenzioni col Ministero dei lavori pubblici per obbligarsi ad anticipare le somme LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

occorrenti per l'acceleramento dell'esecuzione delle opere autorizzate dalla presente legge. In tal caso le somme anticipate saranno rimborsate senza interessi e dedotta la quota annuale di contributo a loro carico, in dieci esercizi, nei limiti degli stanziamenti e senza pregiudizio delle altre opere.

Tali convenzioni, da registrarsi col diritto fisso d'una lira, ogni altro escluso, saranno approvate per Regio decreto.

Saranno parimenti registrate col diritto fisso d'una lira le convenzioni stipulate da corpi morali o privati cittadini nelle quali fossero pattuite donazioni o anticipazioni gratuite di somme destinate unicamente alle opere portuali.

(Approvato).

Art. 11.

Qualora siano presi accordi, ai termini del precedente art. 5, per accelerare l'esecuzione delle opere mediante l'anticipazione dei fondi necessari da parte d'una provincia o d'un comune, il Governo del Re potrà con decreto Reale imporre e riscuotere a favore della provincia o del comune una tassa supplementare a quella d'ancoraggio sulle navi che approderanno nel porto pel quale sarà fatta l'anticipazione.

La misura della tassa supplementare per ogni tonnellata di stazza sarà stabilita, caso per caso, fino a raggiungere il saldo della spesa, che verrà a gravare sulla provincia o sul comune, sia per gli interessi semplici del debito che dovesse contrarre per procurarsi i fondi da anticipare, sia per le tasse relative.

(Approvato).

Art. 12.

Sulla somma di L. 11,000,000 autorizzata per le opere del porto di Napoli, di cui al n. 11 dell'annessa tabella, potranno essere imputate fino alla concorrenza di L. 1,000,000 le spese necessarie per l'esecuzione dei lavori d'ampliamento del fabbricato della stazione marittima nel porto di Napoli e pel pagamento della maggiore spesa occorsa sulle somme già stanziate per la costruzione del detto fabbricato.

Siffatta spesa di L. 1,000,000, che è posta a carico esclusivo dello Stato, sarà ripartita fra

le varie Amministrazioni interessate all'opera con Regio decreto promosso dal ministro dei lavori pubblici di concerto con gli altri ministri competenti.

Le quote di rimborso saranno reintegrate sul bilancio dei lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 13.

Le economie che si verificassero per qualsiasi titolo nella esecuzione di una delle opere indicate nell'annessa tabella, potranno essere erogate a beneficio di altra opera compresa nello stesso numero della tabella, od essere portate in aumento del fondo per le maggiori spese impreviste.

(Approvato).

Art. 14.

Per opere di difesa delle spiaggie si intendono:

- a) i pennelli d'imbonimento;
- b) le dighe di protezione;
- c) ogni altra opera che abbia lo scopo di arrestare il processo di corrosione.

Alla esecuzione delle dette opere si provvede soltanto su domanda dei comune interessato, ed a cura dello Stato, quando si tratti di difendere gli abitati dalle corrosioni prodotte dal mare. La spesa relativa è posta per tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico del comune in cui trovasi la spiaggia in corrosione, con facoltà al comune stesso di ripartire il rimborso della propria quota allo Stato in venti annualità senza interesse, a partire dall'esercizio successivo a quello in cui le opere saranno ultimate.

Col provvedimento che stabilisce il detto rimborso potrà, a domanda del comune, essergli consentito di rivalersi, non oltre il terzo della quota posta a suo carico, verso i privati direttamente beneficati dalle opere eseguite.

La manutenzione delle opere suindicate è obbligatoria e posta ad esclusivo carico del comune in cui trovasi la spiaggia in corrosione, sotto la sorveglianza del competente ufficio del Genio civile.

LEGISIATURA XXII - 1º SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA OF L'11 LUGLIO 1907

Art. 15.

I progetti esecutivi per le opere portuali e di difesa delle spiaggie contemplate nella presente legge saranno compilati secondo le norme tecniche e amministrative che saranno stabilite dal regolamento da approvarsi con decreto Reale, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 16.

Il Governo del Re è autorizzato, sulla domanda degli enti locali interessati, e sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nella esecuzione della presente e delle leggi precedenti, a sostituire ad una o più delle opere stabilite per un determinato porto, una o più opere portuali riconosciute maggiormente utili, a condizione che si debbano eseguire a vantaggio dello stesso porto, e nei limiti della spesa autorizzata dalle dette leggi.

(Approvato).

Art. 17.

Per la sollecita esecuzione delle opere nei porti di 4^a classe, i comuni potranno ottenere dalla Cassa depositi e prestiti mutui ammortizzabili in 35 anni fino all' intiero ammontare della spesa a loro carico secondo i progetti debitamente approvati.

Eguale autorizzazione è data per la concessione di mutui alle provincie, che sono obbligate ad una quota di concorso per l'esecuzione delle dette opere.

Il concorso straordinario dello Stato sarà corrisposto ai comuni in proporzione dell'avanzamento dei lavori, in base ai relativi certificati e nei modi da stabilirsi nel regolamento

(Approvato).

Art. 18.

Il disposto dell'ultimo alinea del 1º articolo della presente legge circa l'obbligatorietà delle opere è esteso a quelle autorizzate da leggi precedenti, al cui completamento si provveda coi fondi assegnati da questa legge.

Alle opere autorizzate da leggi precedenti, che si trovino nella condizione suindicata e delle quali non sia ancora iniziata l'esecuzione, sarà pure applicabile il disposto dell'articolo 9 della presente legge, quanto ai contributi degli enti interessati.

LEGISLATURA XXII - 1º 868810NE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DELL'II LUGLIO 1907

TABELLA.

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>		DEDLA.
Num. d'ordine	Porto	Indicazione delle opere	Spesa autorizzata col presente disegno di legge	Arredamenti previsti nel presente disegno di legge a carico delle ferrovie	Spesa totale per ciascun porto
1	Ancona	Opere complementari a quelle già autorizzate per la costruzione dello sporgente della Sanità, e sistemazione del relativo piazzale; costruzione di un pennello all'interno del molo Nord; sistemazione di banchine tra tale pennello ed il ponte della Sanità; trasformazione e sistemazione degli sporgenti dei Magazzini generali e di Santa Maria; costruzione di una darsena per le torpediniere; demolizione dei bastioni di S. Agostino e di Santa Lucia; colmamento del ramo orientale del Mandraccio; sistemazione di un argine ferroviario esternamente al molo Sud; escavazione del fondo nello specchio antistante allo sporgente del petrolio; arredamenti; costruzione di un nuovo scalo da alaggio e sistemazioni accessorie.	3,136,000	364,000	3,500,000
2	Bari	Opere complementari a quelle già autorizzate: prolungamento del molo di tramontana e allar- gamento delle banchine interne del molo stesso	2,600,000	>	2,600,000
3	Brindisi	Completamento delle opere già autorizzate per escavazione straordinaria e costruzione di scogliera di difesa nell'avamporto e per costruzione di banchine nel porto interno, con relativo arredamento	900,000	100,000	1,000,000
4	Cagliari	Opere complementari a quelle già autorizzate: prolungamento dei molì di difesa; coatruzione e sistemazione di banchine a S. Agostino e lungo la via Roma; rifacimento di banchine nella darsena; arredamenti; miglioramento dello scalo da alaggio e delle opere per dar carena alle navi e sistemazioni accessorie	2,000,000	,	2,000,000
5	Carloforte	Costruzione di scogliere; miglioramento del ponte d'imbarco ed arredamenti	430,000	•	430,000
6	Catania	Trasformazione del molo vecchio in ponte spor- gente per operazioni, con pennello a difesa del nuovo bacino commerciale ampliato; arreda- menti e sistemazioni accessorie	1,200,000	800,000	2,000,000
7	Civitavecchia	Costruzione di un ponte sporgente da operazioni al posto dell'esistente molo del Bicchiere; allargamento della calata Principe Tommaso; allargamento della calata interna del prolungamento sud dell'Antemurale e formazione di una scogliera esterna di rafforzamento di tale ultima opera; escavazione straordinaria; costruzione di banchina al molo del Lazzaretto; sistemazione di piazzali a tergo della vecchia darsena; costruzione di scali da alaggio; arre-			
		damento delle banchine e sistemazioni acces- sorie	5,800,000	200,000	6,000,000
8	Golfo Aranci	Prolungamento del pontile d'approdo; banchi- namento del suo lato orientale ed impianto di una tettoia	320,000	. >	320,000
		224 22th riportarsi	16,386,000	1,464,000	17,850,000

GEGISLATURA XXII -- 1º SESSIONE 1904-907 -- DISCUSSIONI -- TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

Num. d'ordine	Porto	Indicazione delle opere	Spesa autorizzata col presente disegno di legge	Arredamenti previsti nel presente disegno di legge a carico delle ferrovie	Spesa totale per ciascun porto
-		Riporto	16,386,000	1,464,000	17,850,000
9	Livorno	Completamento delle opere già autorizzate per la costruzione della nuova darsena del Mandracchio; ulteriore allargamento del bacino allo sbocco del canale di comunicazione di detta darsena con Torretta, nel fosso dei Navicelli, e lavori accessori; costruzione di nuovi muri di sponda lungo i fossi Torretta e delle Cateratte; costruzione e sistemazione di strade e piazzali; arredamento di calate; escavazione straordinaria nell'avamporto e nei bacini interni; prolungamento della diga della Vegliaia verso terra; formazione e parziale sistemazione di un nuovo bacino commerciale a nord del porto, e sistemazioni accessorie.	9,400,000	600,000	10,000,000
10	Maddalena	Costruzione di approdo	150,000	,	150,000
11	Napoli	Opere pel compimento di quelle già autorizzate per lo stabilimento di raddobbo; costruzione di una nuova calata al Sacramento e relativi arredamenti; costruzione di magazzini sulle vecchie calate del porto mercantile; lavori complementari a quelli autorizzati dalla legge dell'8 luglio 1904, n. 351, per le opere di approdo a ridosso della nuova diga dei Granili è relativi arredamenti; costruzione di una banchina di approdo esternamente alla diga di recinzione dei bacini da carenaggio, con relativi arredamenti e scavi nella zona antistante; lavori di miglioramento del segnalamento della bocca del porto e sistemazioni accessorie.	8,000,000	3,000,000	11,000,000
12	Palermo	Costruzione di un nuovo molo di difesa in continuazione del molo settentrionale; costruzione di una banchina per operazioni fra il bacino da carenappio e lo scalo da alaggio e scavo del fondo della zona antistante; costruzione di banchine in piccolo fondale alla Lupa, e sistemazioni accessorie.	7,600,000	•	7,600,000
13	Porto Corsini (Ravenna).	Prolungamento dei moli guardiani fino a raggiun- gere la profondità di metri 6 e bacino di sta- zionamento	3,100,000	*	3,100,000
14	Porto Empedocle.	Costruzione di un piazzale esternamemte al primo braccio del molo orientale con corrispondente banchina interna di accosto; sistemazione di una banchina interna di ormeggio lungo la rimanente parte di detto molo; costruzione di un pontile d'imbarco nel porto vecchio e relativo arredamento.			1,000,000
11	Porto Torres	Lavori di completamento: costruzione di un nuovo molo di difesa a ponente e di nuove banchine; escavazione straordinaria; impianto di tettoia e sistemazioni accessorie		,	2,650,000
		Da riportarsi	48,286,000	5,064,000	53,350,000

LEGISLATURA XXII — 1° SESSIONE 1904 907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

Num. d'ordine	Porto	Indicazione delle opere	Spesa autorizzata col presente disegno di legge	Arredamenti previsti nel presente disegno di legge a carico delle ferrovie	Spesa totale per ciascun porto
		Riporto	44,636,000	5,064,000	53,350,000
16	Reggio Calabria.	Opere complementari a quelle già autorizzate per lo spostamento della linea ferroviaria Reggio- Napoli, pel completamento delle escavazioni, per lo spostamento delle invasature di approdo dei ferry-boats, per la costruzione di banchine di operazioni con relativo arredamento e per sistemazioni accessorie.	1,080,000	120,000	1,200,000
17	S. Benedetto del Tronto.	Creazione di un ricovero marittimo	500,000	>	500,000
18	S. Stefano	Prolungamento del molo nel seno Valle	450,000	>	450,000
19	Savona	Costruzione e sistemazione di banchine e di opere di difesa; escavazione straordinaria del fondo; arredamenti e sistemazioni accessorie	6,900,000	100,000	7,000,000
20	Spezia	Costruzione di un nuovo porticciuolo pei velieri; prolungamento del molo; costruzione di nuove banchine lungo il molo e lungo le adiacenti rive; scavi di approfondamento; arredamenti e sistemazioni accessorie	3,660,000	1,000,000	4,660,000
21	Torre Annunziata	Costruzione di un ponte sporgente al posto del- l'attuale molo di levante e scavi di approfon- damento nella zona attigua; costruzione di nuove banchine lungo il primo tratto del molo di ponente	2,000,000	,	2,000,000
22	Trapani	Costruzione di un ponte sporgente sul lato nord del porto e ricostruzione del muro orientale del pontile della Sanità, con relativo arredamento; opere complementari a quelle già autorizzate per la ricostruzione di muri di sponda e sistemazione delle calate a nord del porto; costruzione di muretto di riva al Ronciglio; scavi di approfondamento	2,200,000	200,000	2,400,000
23	Venezia-Chioggia	Opere di completamento a quelle già autorizzate; ampliamento del molo di ponente della stazione marittima, con relativi muri di sponda, scavi nella zona antistante alle nuove calate e nei canali di raccordo di tale zona con gli esistenti e con quelli di servizio pel trasporto delle materie alle discariche al di là della conterminazione lagunare; costruzione di un nuovo bacino di approdo sussidiario alla stazione marittima, con relativi muri di sponda, scavo del canale di accesso e sistemazioni accessorie; costruzione delle dighe occorrenti per armare la foce lagunare di Chioggia.			15,500,000
24	Villa S. Giovanni	Opere complementari a quelle già autorizzate pel prolungamento delle difese; escavazioni straordinarie; impianto di un faro e sistemazioni accessorie		>	400,000
25	_	Opere diverse negli altri porti del regno ammini- strati dallo Stato	ŀ		30,000,000
		Da riportarsi	. 110,976,000	6,484,000	117,460,00
		226			

LEGISLATURA XXII — 1° SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

Num. d'ordine	Porto	Indicazione delle opere	Spesa autorizzata col presente disegno di legge	Arredamenti previsti nel presente disegno di legge a carico delle ferrovie	Spesa totale per ciascun
		Riporto :	110,978,000	6,484,000	117,460,000
26	· -	Concorso straordinario dello Stato nelle spese di nuove opere marittime nei porti di 4º classe e di costruzione di banchine e di pontili in spiag- gie prossime agli abitati e sfornite di porti.	6,000,000	•	6,000,00 0
27	_	Illuminazione delle coste, boe, ecc	4,000,000	•	4,000,000
28	-	Maggiori spese impreviste per le opere di cui alla presente legge e per quelle autorizzate dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280 (articoli 1 e 3), 25 febbraio 1900, n. 56 (art. 1, lett. D), 20 giugno 1901, n. 292, 19 giugno 1902, n. 275 e 13 marzo 1904, n. 102	5,083,000	,	5,083,000
		Totale	126,059,000	6,484,000	132,543,000
29	_	Spesa per l'acquisto di materiale di escavazione e relativi accessori	1,500,000)	1,500,000
30	-	Opere diverse per la difesa delle spiaggie contro le erosioni del mare	3,000,000	.	3,000,000
		Totale	4,500,000	*	4,500,000
		TOTALE GENERALE	130,559,000	6,481,000	137,043,000

sarà poi votato a scrutinio segreto. .

Discussione del disegno di legge: « Convenzione conclusa fra l'Italia ed altri Stati a Berna il 19 settembre 1908, addizionale a quella del 14 ottobre 1890 pel trasporto delle merci in ferrovia > (N. 713).

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare,

GIANTURCO ministro dei lavori pubblici. Vorrei pregare il Senato di consentire che venga discusso, in seguito a semplice relazione

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge | orale, il seguente disegno di legge da me pre-

Convenzione conclusa fra l'Italia ed altri Stati a Berna il 19 settembre 1906, addizionale a quella del 14 ottobre 1890 pel trasporto delle merci in ferrovia.

Si tratta di una convenzione che deve entrare in vigore fra breve ed è quindi urgentissimo che venga subito approvata.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro chiede che sia ammessa la relazione orale sul disegno di legge da lui accennato.

Trattandosi di un disegno di legge della mas. sima urgenza, chiedo al Senato se consente LEGISLATURA XXII - 1' SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

nella richiesta fatta dall'onorevole ministro. Pongo quindi ai voti questa proposta.

Chi intende di approvaria è pregato di alzarsi. (Approvato).

Prego allora l'onorevole senatore Di Collobiano, relatore di questo disegno di legge, di fare verbalmente la sua relazione.

DI COLLOBIANO, relatere. La Commissione chiede il permesso al Senato di poter esporre brevemente i motivi che l'hanno indotta a proporre quest'approvazione, non essendovi stato, per l'urgenza del momento, il modo di poter esaminare diligentemente il disegno di legge e di farne una relazione scritta. Trattandosi di una convenzione conclusa tra l'Italia ed altri Stati, e che è addizionale di altra il cui scopo è di agevolare i trasporti ferroviari, ed essendovi urgenza, perchè la convenzione deve entrare in vigore, molto prossimamente, il 1º settembre, la Commissione ne propone al Senato l'approvazione.

PRESIDENTE. Prego l'onor. senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, segretorio, legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data allo disposizioni della convenzione addizionale alla convenzione internazionale del 14 ottobre 1890 pel trasporto delle merci in ferrovia, stipulata a Berna il 19 settembre 1906 fra l'Italia, l'Austria-Ungheria, il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Romania, la Russia e la Svizzera.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: «Autorizzazione di vendere a trattativa privata alcuni immobili al comune di Casal Monferrato» (M. 692).

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di vendere a trattativa privata alcuni immobili al comune di Casal Monferrato».

Prego l'onor. senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

Articolo unico.

In dipendenza della legge 5 maggio 1901, n. 151, il ministro della guerra è autorizzato a vendere a trattativa privata al comune di Casal Monferrato, pel prezzo di L. 250,000, ed alle condizioni contenute nello schema di contratto stato accettato dal Consiglio comunale con deliberazioni del 13 dicembre 1906 e 4 gennaio 1907, i terreni demaniali della ex-cinta fortilizia e dell'opera Orti presso detta città.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: «Assegni vitalizi a favore di superstiti delle guerre per l'indipendenza nazionale» (N. 695).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Assegni vitalizi a favore di superstiti delle guerre per l'indipendenza nazionale».

Prego l'onor. senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 695

PRESIDENTE È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Avverto che l'Ufficio centrale ha presentato il seguente ordine del giorno:

«Il Senato, nella considerazione che in forza dell'art. 6 del testo unico di leggi, approvato con R. decreto 9 giugno 1898, n. 274, accade che non pochi veterani vanno privi dell'assegno vitalizio confermato con la presente legge, pur essendo evidentemente sprovvisti di sufficienti mezzi di sussistenza, confida che il Governo proponga con legge apposita l'abolizione dell'articolo stesso».

SISMONDO, relatore. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LEGISLATURA XXII - 1° SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

SISMONDO, relatore. Ho domandato la parola soltanto per provocare una risposta dall'onorevole ministro del tesoro.

L'Ufficio centrale nella sua relazione su questo disegno di legge, propone un ordine del giorno per l'abolizione dell'art. 6 del testo unico della legge che regola questi assegni vitalizi ai superstiti delle patrie battaglie. Quest'art. 6 contiene una disposizione per la quale, coloro che per qualsiasi titolo, godono di altro emolumento sul bilancio dello Stato, o di altre pubbliche Amministrazioni, sono ammessi a fruire dell'assegno vitalizio concesso ai veterani, nel solo caso di differenza in meno dell'emolumento di cui fruiscono e quello che sarebbe loro assegnato dalla legge stessa. Praticamente accade che un veterano, pur provando la sua indigenza, se risulta che gode d'una pensione minima di 60 o 80 lire sul bilancio di un'Amministrazione pubblica, la Commissione degli assegni vitalizi ai veterani, delle cento lire dell'assegno non può darne che 40 o 20, ed il veterano non può avere in tutto più di 100 lire, per quanto bisognoso egli sia.

Il caso diventa anche più iniquo quando la Commissione è obbligata a revocare gli assegni già accordati, perchè il tesoro viene a rilevare che il veterano godeva già di altro emolumento che la Commissione verificatrice dei titoli ignorava.

L'Ufficio centrale, nell'occasione in cui prese in esame questo nuovo disegno di legge, col quale non solo si porta a 3 milioni il fondo destinato ai superstiti, che era soltanto di due milioni e 700,000 lire, ma mediante l'operazione con la Cassa dei depositi e prestiti, si permette concedere gli assegni a tutti quelli che ne hanno i titoli, senza badare se eccedano o no il carico comunale, rilevò che le disposizioni dell'art. 6 da me citato appaiono sempre meno eque.

Prima di questo disegno di legge si poteva dire: fra due miserabili di cui uno ha 80 o 90 lire al mese e l'altro non ha niente, diamo l'assegno a chi non ha niente; ora invece è crudele il non poterlo dare ad entrambi.

Ecco le ragioni, per le quali l'Ufficio centrale ha proposto l'ordine del giorno, col quale s' invita il Governo a provvedere all'abolizione d'una disposizione di legge, la quale priva della ricompensa nazionale accordata, alcuni veterani che ne sono veramente bisognosi. E spero

verrà benevolmente accettato, e non ho altro da aggiungere.

CARCANO, ministro del tesoro. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facolta di parlare.

CARCANO, ministro del tesoro. Io devo fare un ringraziamento e una preghiera all'Ufficio centrale e al suo relatore.

Vivamente ringrazio per l'appoggio da essi dato a questo disegno di legge, che, come fu accolto con plauso unanime senza distinzione di parti nella Camera elettiva, certamente avrà fra poco l'ambito suffragio del Senato.

La preghiera è questa: che l'Ufficio centrale abbia la cortesia di non insistere nell'ordine del giorno or ora accennato dal suo relatore. Ne dirò colla massima brevità le ragioni, che sono di diverso ordine. Anzitutto vi è un eccezione, direi così, pregiudiziale. Pare a me che non si possa in modo così estemporaneo, per incidente, prendere una deliberazione sopra una materia, che non sta nei limiti dell'oggetto in discussione, e intorno alla quale il Governo non potrebbe esprimere oggi un giudizio ponderato, poichè non fu nemmeno interpellato dall'Ufficio centrale che pensò la nuova proposta.

Ma, anche all'infuori di questa osservazione pregiudiziale, ve ne sono altre gravi di merito. L'ordine del giorno messo innanzi dall'Ufficio centrale tende a mutare non soltanto una disposizione del testo unico delle leggi per gli assegni ai veterani, ma altresi uno dei principii cardinali della nostra legge organica sulle pensioni civili e militari. In quella legge, testo unico del 1895, è sancito il principio generale che non si possano cumulare assegni, pensioni, stipendi ed emolumenti. Sono però ammesse poche eccezioni in determinati casi: e ne dirò subito una, che farà piacere all'onor. senatore Sismondo, a favore della medaglia al valore, e un'altra a favore delle pensioni per feriti in guerra o per malattie contratte in servizio. Per codesti casi affatto eccezionali, e davvero meritevoli di riguardi speciali, non è vietato il cumulo. Ma ben comprende il Senato come non si possa ora aggiungere ex abrupto una eccezione affatto nuova e poco giustificata, a favore degli ufficiali considerati in quell'articolo 6 che si vorrebbe abrogare. Notisi che LEGISLATURA XXII - 1ª SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

l'articolo stesso non riguarda i sottufficiali e i soldati.

Infine prego l'ufficio centrale a voler portare la sua benevola attenzione su quest'altro riflesso. Noi stiamo esaminando un disegno di legge che non ha carattere di legge finanziaria, bensi eminentemente carattere politico, o per dir meglio, di sentimento patriottico.

Il Governo e la Camera elettiva si trovarono d'accordo, unanimi, nel riconoscere la convenienza di dare, nella occasione delle onoranze a Giuseppe Garibaldi, quest'altra prova della riconoscenza che la Nazione sente verso coloro che l'hanno resa una e libera.

Non complichiamo ora quest'atto con questioni di indole tecnica e finanziaria, le quali richiederebbero un esame particolareggiato e che oggi non sarebbe maturo.

Io sarò ben grato all'Ufficio centrale, se vorrà favorirmi questa prova di benevolenza, non insistendo in un ordine del giorno, che il Governo non potrebbe accettare e dovrebbe pregare il Senato a non approvarlo.

SISMONDO, relatore. Domando di parlare.

CARCANO, ministro del tesoro. Mi scusi; ho dimenticato un argomento speciale positivo, che forse può essere il più efficace a persuadere il relatore e l'Ufficio centrale a ritirare l'ordine del giorno.

Esso domanda quello che ha già, almeno in parte. Infatti, nella legge testo unico citato nell'ordine del giorno, dopo l'art. 6, che contiene la restrizione sgradita al senatore Sismondo, viene l'art. 12, che ne è un correttivo.

L'art. 12 del testo unico prevede, quello che avviene pur troppo di frequente, la eliminazione delle quote assegnate ai veterani che cessano di vivere; e dice appunto così: « le quote che rimangono disponibili per decessi di titolari e altra causa andranno in diminuzione del fondo ecc. »; e poi soggiunge: « nei limiti delle quote medesime potranno però, ove sia il caso, esser concessi assegni vitalizi a coloro che non furono tuttora ammessi a godere gli assegni, perchè impiegati dello Stato o altrimenti provvisti ecc. ».

Dunque, senza abrogare l'art. 6, c'è già nell'art. 12 quel correttivo che credo sia nel desiderio del senatore Sismondo.

Spero che quest'ultimo argomento possa contribuire a persuadere l'Ufficio centrale ad ac-

cedere alla mia preghiera e a non insistere nell'ordine del giorno, che il Governo non può accettare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Sismondo.

SISMONDO, relatore. Prima di tutto ringrazio l'onor. ministro del tesoro della benevola accoglienza che ha fatto al pensiero che ha mosso l'Ufficio centrale; ed appunto l'allusione che, l'onor. ministro ha fatto alle pensioni delle medaglie al valore militare, che non sono soggette alla legge del cumulo, ha corrisposto ad un pensiero dell' Ufficio centrale.

L'Ufficio centrale voleva precisamente che questo assegno vitalizio, dato come ricompensa nazionale ai superstiti delle patrie battaglie, fosse considerato nella medesima categoria della medaglia al valore militare, della medaglia dei Mille.

Questo era il concetto. Del resto, quanto all'ordine del giorno, l'Ufficio centrale mi dà il mandato di non insistere nel mantenerlo; ma di raccomandare caldamente al ministro del tesoro lo studio della questione.

CARCANO, ministro del tesoro. Ringrazio l'onor. relatore che non insiste nell'ordine del giorno, ma dichiaro però di accettarlo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

A decorrere dal 1º luglio 1907, saranno annualmente corrisposte ai superstiti delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale fino a quella del 1860-61, inclusivamente, le pensioni e gli assegni stabiliti dalle leggi 22 gennaio 1865, n. 2119; 4 marzo 1898, n. 46; 18 dicembre 1898, n. 489 e 8 luglio 1904, numero 341.

(Approvato).

Art. 2.

Le dotazioni dei capitoli del bilancio del tesoro, stabilite per l'applicazione delle leggi citate nel precedente articolo, vengono aumentate al complessivo importo di L. 3,000,000 da inscriversi ad un nuovo capitolo unico, in soLEGISLATURA IXII - 1º SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

stituzione degli attuali, con la denominazione: « Pensioni e assegni ai Mille di Marsala e ai veterani delle campagne di guerra per la indipendenza nazionale ».

La nuova dotazione di tale capitolo continuerà ogni anno nella somma di L. 3,000,000, fino alla integrale applicazione delle leggi citate.

(Approvato).

Art. 3.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al tesoro dello Stato, in ogni esercizio a cominciare dal 1907-908 in poi, le somme che occorreranno per l'esecuzione di quanto dispone l'articolo primo. Tali anticipazioni verranno restituite alla Cassa con i relativi interessi a saggio normale, mediante versamento annuale della somma di L. 3,000,000 di cui all'art. 2.

(Approvato).

Art. 4.

Avanti che sia compiuta la integrale restituzione delle somme anticipate ai termini dell'art. 3, la Cassa depositi e prestiti farà nuove anticipazioni, nei modi e termini stabiliti nello stesso art. 3, per la corresponsione degli assegni vitalizi ai superstiti della Campagna 1866. E quando anche queste anticipazioni staranno per estinguersi, si farà luogo ad altre per la corresponsione degli assegni ai superstiti della Campagna 1867 e successivamente per quelli della Campagna 1870.

(Approvato).

Art. 5.

Le somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti verranno imputate, mediante decreto del ministro del tesoro, ad un capitolo speciale del bilancio dell'Entrata, e inscritte contemporaneamente in un capitolo speciale del bilancio della spesa del Ministero del tesoro.

(Approvato).

Discussione del disegno di legge: «Assunzione allo Stato della proprietà dell'isola di Caprera» (N. 680).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assunzione

allo Stato della proprietà dell'isola di Caprera».

Prego l'onor. senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 660).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CAVALLI, relatore. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI, relatore. L'Ufficio centrale non dubita che i signori senatori accetteranno tale e quale il progetto di legge come è venuto dall'altro ramo del Parlamento.

L'Ufficio centrale si limita quindi a fare una viva raccomandazione: che appena questo progetto sia diventato legge, il Governo non esiti un momento ad applicarla, in modo che l'isola di Caprera venga al più presto assunta in proprietà dello Stato. Con ciò verrà allontanato qualsiasi timore, che preoccupa l'animo di molti, che la tomba di Garibaldi possa essere scomposta e di là tratto il suo cadavere!

Venticinque anni fa non hanno voluto, non hanno saputo ubbidire ad una disposizione testamentaria di Garibaldi; dopo 25 anni sarebbe sconveniente e biasimevole sollevare quel cadavere sia pure per consumarlo col fuoco e renderlo cenere. Lì deve restare: la tomba di Garibaldi rimanga a Caprera, proprietà dello Stato, sacra al paese, sacra al mondo civile. (Approvazioni vivissime).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La casa di Giuseppe Garibaldi, i terreni da lui coltivati e quelli annessi, i fabbricati da lui costruiti nell' isola di Caprera, che non siano stati espropriati nell' interesse della difesa dello Stato, sono dichiarati Monumento nazionale.

Sarà redatto a cura del Ministero della marina l'inventario anche del mobilio, delle armi, degli strumenti del lavoro, delle carte, corone, targhe, bandiere e di ogni altro oggetto mobile già posseduto dal Generale, od offerto in omaggio alla memoria di lui ed annesso alla casa che fu sua.

LEGISLATURA XXII - 1ª SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DELL'11 LUGLIO 907

Art. 2.

Lo stesso Ministero della marina assumerà la custodia e manutenzione degli stabili e dei mobili dichiarati, con l'articolo precedente, Monumento nazionale.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato pure ad accettare in proprietà gli stabili anzidetti, tosto che gli aventi diritto vi abbiano rinunziato, con dichiarazione incondizionata.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re è pure autorizzato a procedere, ove occorra, all'espropriazione, per causa d'utilità pubblica, dei beni oggetti della presente legge.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: «Modificazione alla legge 25 giugno 1906, n. 255 portante provvedimenti a favore della Calabria e conseguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1907-908 » (N. 699).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione alla legge 25 giugno 1906, n. 255 portante provvedimenti a favore della Calabria e conseguenti variazioni dello stato di previsione nella spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1907-908.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 699).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

PARPAGLIA, relatore. Domando la parola. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA, relatore. L'Ufficio centrale ha fatto una raccomandazione, e cioè che anche per le opere la cui spesa non supera le 200,000 lire, il di cui studio è affidato al Genio civile, sia richiesto il parere dell'Ispettorato forestale, secondo l'indole delle opere da eseguirsi.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici. Dichiaro che terrò conto della sapiente raccomandazione dell' Ufficio centrale. La legge ha avuto per iscopo di non ritardare l'esecuzione delle opere obligando il Governo a convocare quella Commissione composta di persone che risiedono in città diverse ed ha preferito un sistema più semplice.

Terrò conto però della raccomandazione dell' Ufficio centrale, che cioè sia sentito anche il parere dell' Ispettorato forestale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Gli stanziamenti da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici relativi alla spesa autorizzata dalla legge 25 giugno 1906, n. 255, e da quelle precedenti per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche nelle provincie calabresi, sono determinati in conformità dell'annessa tabella A che sostituisce quella II allegata alla legge succitata del 25 giugno 1906.

Con la legge di approvazione del bilancio la spesa indicata nella detta tabella per le strade nazionali e provinciali, le bonifiche, le opere marittime e le ferrovie complementari sarà annualmente ripartita in capitoli fra le varie opere della stessa categoria. La ripartizione della spesa autorizzata per le strade comunali, per la sistemazione idraulica ed il consolidamento delle frane sarà fatta in distinti capitoli per ciascuna delle tre provincie.

(Approvato).

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1907-1908 saranno portate, per le opere da eseguirsi in Calabria in dipendenza della legge 25 giugno 1906, n. 255, e precedenti, le variazioni stabilite nella tabella B annessa alla presente legge.

LEGISLATURA XXII - 1ª SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

Art. 3.

I progetti delle opere di cui all'art. 37 della legge 25 giugno 1906, n. 255, sono studiati dagli Uffici del Genio civile in base a programma tracciato dalla Commissione compartimentale per la sistemazione dei torrenti.

I progetti esecutivi sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici sul parere dell'ispettore compartimentale quando l'importo delle opere non supera le L. 200,000 e del Consiglio superiore dei lavori pubblici quando eccede detto limite.

Per l'esame di tali progetti nei riguardi forestali sono aggregati al Consiglio superiore dei lavori pubblici due ispettori superiori forestali in servizio attivo.

(Approvato).

Art. 4.

I termini di cui agli articoli 5, 93, 101 e 132 del regolamento 24 dicembre 1906, n. 670, sono prorogati di sei mesi.

È abrogata qualunque disposizione contraria alla presente.

(Approvato).

Art. 5.

L'esecuzione delle opere pubbliche in Calabria può essere affidata, quando l'importo a base d'appalto non superi le L. 200,000, anche per trattativa privata a Società cooperative di produzione e lavoro.

Ai Consorzi che già siano o fossero regolarmente costituiti fra Società di produzione e lavoro, può essere affidata anche per trattativa privata l'esecuzione delle opere suddette, purchè l'importo a base d'appalto non superi il doppio dell'ammontare totale degli appalti che potrebbero essere affidati alle singole Società costituenti il Consorzio, secondo le norme vigenti.

Potrà pure essere consentito che la cauzione sia formata mediante ritenuta del 10 per cento dell'importo di ogni rata, da pagarsi poi a lavoro compiuto e collaudato.

Le concessioni contemplate nel presente articolo saranno fatte quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione appaltante, le Società od i Consorzi presentino sufficienti garanzie di idoneità, stabilità e solvibilità per la regolare esecuzione delle opere da appaltarsi.

TABELLA A.

Riparto degli stanziamenti relativi alle spese occorrenti per i lavori da eseguirsi is

Calabria durante gil esercizi finanziari dal 1906-907 al 1923-924.

	S _I	esa autoriz	zata	. E. 6	!				:	Stanzis	menti	per gli	esercia	i finan	ziari:								Totale
Indicazione delle opere	la edenti ggi	dalla legge 25 giugno 1906 n. 255	Totale	Stanziamenti a tutto il 1905-906	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923	degli stanziamenti dal 1906-907
	da precedent leggi	dalla 25 gi 19 10	104416	Sta ₁ 1	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1 92 0	1921	1922	1923	1924	al 1923-924
Costruzione di strade nazionali e provinciali	13,877,000	37,400,000	51,277,000	1,441,000	1,388,300	829,500	1,600,000	1,700,000	1,950,000	1,950,000	2,270,000	2,480,00 0	3,100,000	3,100,000	3,160,000	3 ,200,000	3,550,000	3,7 00 , 000	3,750,000	4,090,000	4,000,000	4,018,200	49,836,00
Completamento della strada li- toranea Ionica (tronchi Ros- sano-Cariati-Fiume-Nica).	,	2,000,000	2,000,000		*	>	. **	.	*		•	100,000	500,000	500,000	500,000	400,000	»	>	*	,	>	»	2,000,00
Strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare o si- stemare.	> -	10,086,000	10,086,000	>	50,000	310,000	800,000	880,000	900,000	910,000	760,000	770,000	560,000	600,0 00	530,000	440,000	390,000	390,000	450,000	440,000	500,000	406,000	10,088,00
Strade comunali occorrenti ad allacciare alla rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati.	>	3,557,000	3,557,000	· · ·	E0 000	114.000	100 000	140.000			150,000	150,000	150,000	150,000	230,000	230,000	230,000	300,000	330,000	350,000	260,000	273,000	3,557,00
Strade comunali di accesso alle stazioni.	»	6,700,000	6,700,000		50,000 50,000	114,000 147,000	·	,	140,000 240,000	,	300,000			400,000				,		·	,		6,700,00
istemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua	*	23,600,000	23,600,000	>	50,000	286,000	530,000	450,00 0	600,000	600, 000	800,000	1,250 000	1,350,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,800,000	2,400,000	2,250,000	2,350,000	2,084,000	23,600,00
Conifiche	20 ,5 76 ,25 0	8,880,000	29,456,250	2,290,000	800,000	900,000	1,500,000	1,500,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,886,250	1,350,000	1,630,000	27,166,25
orti ed opere marittime	3,800,000	6,700,000	10,500,000	2,111,000	401,500	272,500	1,040,000	1,070,000	1,650,000	1,500,000	1,450,000	1,005,000	>	· »	»	»	»	*	»	»	> ,	*	8,3 89,00
Consolidamento di franc minac- cianti abita i	>	3,465,000	3,465,0 00	*	50,0 00	400,000	460,600	400,000	450,000	410,000	300,000	200,000	200,000	200,000	180,000	150,000	65,000	>	»	*	»		3,465 ,00
trade ferrate	32,000,000	12,000,000	44,000,000	2,500,000	>	500,000	500 ,0 00	1,000,000	1,500,000	2,500,000	3,000,000	3,000,000	3,700,000	4,700,000	4,700,000	4,800,000	5,300,000	4,700,000	1,300,000	300,000	,	>	41,500,00
dussidi per fornire di acqua po- tabile i comuni	*	5,000,000	5,000,000	>	50,00 0	1,000,000	50,000	100,000	100,000	150,000	200,000	200,000	250,000	250,000	250,00 0	250,000	250,000	300,000	• 300,000	300,000	500,000	500,000	5,000,00
	70,253,250	119,388,000	189,641,250	8,342,000	2,889,800	4,759,000	6,865,000	7,410,000	9,130,000	10,040,000	10,830,000	11,075,000	11,750,000	13,200,000	13,250,000	13,170,000	13,485,000	13,250,000	10,810,000	10,276,250	9,590,000	9,519,200	181,299,25

EMGISLATURA XXII - 1ª SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

TABELLA B.

Mota di variazioni da portarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1907-908, per la parte concernente i lavori nelle provincie calabresi.

0 1	Capitoli	Somme approvate con lo stato di previsione per il 1907-908	Variazioni che si	Stanziament	
Numero	Denominazione	con la legge (disegno n. 657)	propongono	definitivi	
	Opere nelle provincie Calabresi.				
	STRADE.				
	Lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali.				
	(Spese dipendenti dall'articolo 1, lettera f della legge 30 giugno 1904, n. 293).		-		
378	Sistemazione e consolidamento del quarto tronco della nazionale n. 61 (Catanzaro)	34,000 >	10,000 >	24,000	
379	Riparazione e consolidamento delle opere d'arte nel quinto tronco della strada nazionale n 62 (Catanzaro)	24,000 >	_ 10,000 •	14,000	
380	Consolidamento di frane, opere di difesa contro il fiume Angitola, costruzione di nuove opere d'arte e mi- glioramento di quelle esistenti nella strada nazio- nale n. 65 (Catanzaro)	50,000 »	— 18,000 »	32,000	
382	Sistemazione e consolidamento della frana Candelina lungo la strada nazionale n. 60 (Cosenza)	40,000 >	_ 20,000 »	20,000	
383	Sistemazione di un ponte sul Busento nell'abitato di Cosenza lungo la strada nazionale n. 62 (Cosenza).	10,000 >	10,000 *	per memor	
384	Sistemazione di alcuni tratti della strada nazionale n. 57, compresa la traversa di Gioia Tauro (Reggio Calabria)	50,000 >	50,000 »	per memor	
			118,000 >		
	Lavori per la costruzione di strade e ponti nazionali e di strade provinciali sovvenute dallo Stato.		***************************************		
	(Spese dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297 e 30 giugno 1904, n. 293).				
391	Deviazione del tratto fra il passo di Monterosso ed il ponte Abate (Catanzaro)	50,000 »	- 36,000 >	14,000	
391 bis (706)	Strada provinciale di 2ª serie da Belvedere per S. Agata e Lungro alle Saline di Lungro (Cosenza) (Legge 27 giugno 1869, n. 5147 - n. 8).	*	+ 68,500 »	68,500	
391 <i>ter</i> (707)	Strada provinciale di 2ª serie dalla nazionale fra Co- senza e S. Giovanni in Fiore per Longobucco a Ros- sano (Cosenza)	*	+ 32,500 »	per memor	
	236				

LEGISLATURA EXII - 1º SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

Segue Tabella B.

						
	Capitoli	Somme approvate con lo stato di previsione per il 1907-908	Variazion che si	บ๋	Stanziamenti	
Numero	Denominazione	(disegno n. 657)	propongor	10	definitivi	
391 quater	Strada di 3º serie da Catanzaro a Chiaravalle (Catanzaro)		+ 5,000	»	5,000 x	
391 quinq.	Strada di 3º serie da Monteleone a Metramo sotto Ro- sarno (Cntanzaro)	*	-1 20,000	*	20,000 x	
391 sexies	Strada provinciale da Laureana per Radicena sotto Bagnara (Reggio Calabria)	• •	+ 25,000	>	25,000 x	
392	Strada da Nicastro alla marina di S. Eufemia (Catanzaro)	15,000 🍗	+ 15,000	*	per memoria	
39 3	Strada da un punto della nazionale n. 36 (ora n. 62) presso Soveria Mannelli alla nazionale n. 61 presso Santa Severina (Catanzaro) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521 - n. 7).	90,000 *	50,000	>	140,000 >	
394	Strada da S. Giovanni in Fiore a Cariati (Cosenza) (Legge 20 maggio 1875, n. 2521 - n 8).	90,000 >	60,000	>	30,000 »	
396	Strada da Chiaravalle a Guardavalle (Catenzaro) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521 - n. 23).	80,000 »	- 80,000	*	per memoria	
397	Strada da Porto Santa Venere per Briatico fino a rag- giungere la provinciale di Tropea (Catanzaro) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521 - n. 25).	55,000 >	- 55,000	>	per memoria	
397 bis (374)	Strada provinciale di 2º serie da Mormanno per Papa- sidero a Scalea (Cosenza)	, *	+ 79,200	*	79,200 »	
393	Strada da Rocca Imperiale alla Spirito Santo di Civita (Cosenza)	100,000 ъ	150,000	*	40,000 >	
398 dis	Strada provinciale di 3ª serie dalla marina di Catanzaro pel Vattiato a Cutro (Catanzaro) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521 - n. 60).	•	+ 20,000	*	20,000 »	
398 <i>ter</i>	Strada dalla provinciale Nicastro S. Rufemia presso il torrente Bagni nell'innesto della Tirrena al ponte sul Savuto. (Legge 23 luglio 1881, n. 333, n. 84).	»	+ 33,000	*	33,000 >	
398 quater	Strada dalla già nazionale 56 presso i Piè della Sala alla stazione ferroviaria di Simmeri (Catanzaro) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, n. 87).	>	5,000	*	5,000 »	
399	Strada dal porto di Cotrone per la sella di Melissa e Cirò alla stazione di Cariati (Cosenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elen. III, n. 93).	50,000 >	50,000	>	per memoria	
918 399	Strada dal porto di Cotrone per la sella di Melissa e Cirò alla stazione di Cariati (Catanzaro) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, n. 93).	*	+ 5,000		5,000 »	

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

Segue Tabella B.

<u> </u>	Capitoli	Somme approvate con lo stato di previsione per il 1907-908	Variazioni che si	Stanziamenti	
Numero	Denominazione	con la legge (disegno n. 657)	propongono	definitivi	
399 <i>ter</i>	Strada da Nocera per S. Mango, Martirano, Confienti, Motta S. Lucia, Pedivigliano, Scigliano e Carpenzano alla nazionale delle Calabrie (Catanzaro) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, n. 94).	•	→ 15,000 >	. 15,000 🌘	
399 quater	Compimento della provinciale Ionica da Reggio Calabria all'incontro della provinciale di serie Chiaravalle-Guardavalle (Reggio Calabria) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, n. 95).	, *	+ 34,700 >	34,700 >	
401	Strada dalla marina di Fuscaldo alla nazionale delle Calabrie per la stazione e la strada provinciale costruita per Bisignano (Cosenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, n. 112).	100,000 »	— 80,000 ▶	20,000 >	
401 bis	Strada provinciale da Cosenza per Cerisano a Fiume- freddo (Cosenza)	»	+ 15,000 »	15,000 >	
401 ter	Strada provinciale da Coraci sulla nazionale per Sci- gliano per i pressi di Altilia, Malito, Grimaldi, Aiello e Serra di Aiello alla ferrovia Eboli-Reggio (Cosenza)	»	+ 82,500 »	82,500 »	
402	Strada litoranea tirrena da Sapri al confine di Catanzaro (Cosenza)	38,000 ▶	- 38,000 »	per memoria	
402 bis	Strada provinciale da Plati alla stazione di Bovalino - Tronco Plati-Careri (Reggio Calabria) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, n. 218).	>	+ 10,000 >	10 ,0 00 »	
402 ter	Completamento della strada da Bovalino a S. Luca, Montalto, Nardello, S. Stefano, ai molini di Calanna, Sotira, Petto Gallico, Villa S. Giuseppe ed alla nazionale (tronchi da Bovalino a S. Luca e dalle Cambarie alla nazionale) e diramazione dai molini di Calanna, Sambatello e Gallico al ponte sul Torbido presso Reggio (Reggio Calabria). (Legge 23 luglio 1881, n. 333, n. 221).	•	+ 10,000 »	10,000 ≯	
403	Imprevisti e maggiori spese per le costruzioni atradali nelle provincie calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1908	41,600 >	+ 14,600 *	5 6, 200 ▶	
401	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civille addetto al servizio delle costruzioni stradali nelle provincie calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1906	30,000 »		30,000 »	
405	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in ser- vizio delle costruzioni stradali nelle provincie cala- bresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1906 (Spese fisse)	40,000 >>		40,000 >	
406	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo II della legge			,	

LEGISLATURA X (II - 1ª SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DELL' 11 LUGLIO 19 7

Segue Tabella B.

				,
	Capitoli	Somme approvate con lo stato di previsione per il 1907-908	Variazioni	Stanziamenti
Numero	Denominazione ,	con la legge (disegno n. 657)	che si propongono	definitivi
	3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle costruzioni stradali, nella provincie calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1906	20,000 »	*	20,000 >
407	Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio delle costruzioni stradali nelle provincie calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1906 (Spese fisse)	13,000 ×	*	13,000 »
408	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio delle costruzioni stradali nelle provincie calabresi, dipendenti dalle varie leggi emunate dal 1862 al 1908	8,000 »	•	8,000 »
409	Spese casuali per il servizio delle costruzioni stradali nelle provincie calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1906	11,000 •	,	11,000 »
		'.	- 71,500 »	
	Lavori per la costruzione di strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare e sistemare.		11,000	
	(Opere dipendenti dalla legge 25 giugno 1906, tabella B, n. 255).			,
409 bis-A	Strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare e sistemare in provincia di Catanzaro	»	+ 68,000 >	68,900 »
409 bis-B	Strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare e sistemare in provincia di Cosenza	, >>	+ 260,000 »	260,000 »
409 bis-C	Strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare e sistemare in provincia di Reggio Calabria		+ 115,000 >	
409 bis-D	Indennità fisse mensili. trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio dei lavori delle strade comunali obbligato- rie nelle provincie calabresi		+ 10,000 >	115,000
409 bis-E	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori delle strade comunali obbligatorie nelle provincie calabresi (Spese fisse)		·	
409 bis-F	Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse indennità in base all'art. Il della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile addetto ai lavori delle strade comunali obbligatorie nelle provincie calabresi		+ 3,500 »	3,500 >
409 bis-G	Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio dei lavori delle strade comunali obbligatorie nelle provincie calabresi (Spese fisse)	*	+ 1,500 »	1,500 »
409 bis-H	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio dei lavori delle strade comunali obbligatorie nelle provincie calabresi	•	*	per memoria
			•	

LEGISLATURA XXII - 1° SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

Segue Tabella B.

Numero	Capitoli Denominazione	Somme approvate con lo stato di previsione per il 1:07-908 con la legge	Variazioni che si	Stanziamenti definitivi	
Nuz	Dellommazione	(disegno n. 657)	propongono		
409 bis-I	Spese inerenti allo studio di progetti per i lavori delle strade comunali obbligatorie non dotate di stanziamento proprio in bilancio e spese causali	*	+ 2,000 » + 460,000 »	2,000 >	
	Lavori per la costruzione di strade comunali occor- renti ad allacciare alla rele stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolali.		•		
	(Opere dipendenti dalla legge 25 giugno 1906, tabella C, n. 255).				
409 bis-L	Strade comunali occorrenti ad allacciare alla rete stra- dale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati in provincia di Catanzaro	»	+ 34,000 »	· 34,000 »	
409 bis-M	Strade comunali occorrenti ad allacciare alla rete stra- dale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati in provincia di Cosenza	,	+ 24,000 »	. 24,000 >>	
409 bis-N	Srade comunali occorrenti ad allacciare alla rete stra- dale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati in provincia di Reggio Calabria	•	+ 45,000 »	45,000 »	
409 bis-0	Indennità fisse mensili, traserrte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al ser- vizio dei lavori delle strade comunali di allaccia- mento dei comuni isolati nelle provincie calabresi.	,	+ 5,000 »	5,000 »	
40 9 bis-P	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in ser- vizio dei lavori delle strade comunali di allaccia- mento dei comuni isolati nelle provincie calabresi (Spese fisse)	,	+ 3,000 »	3,000 >	
409 bis-Q	Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse e indennità in base all'art. Il dellla legge 3 marzo 1904 n. 66, al personale aggiunto del Genio civile addetto ai lavori delle strade comunali di allacciamento dei comuni isolati nelle provincie calabresi		+ 1,500 >	1,500 »	
409 bis-R	Assegni mensili al personale avventizio addetto al ser- vizio dei lavori delle atrade comunali di allaccia- mento dei comuni isolati nelle provincie calabresi (Spese fisse)		•	per memoria	
409 bis-S	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio dei lavori delle strade comunali di allacciamento dei comuni isolati nelle provincie calabresi	*	•	per memoria	
40 9 bis-T	Spese inerenti allo studio di progetti per i lavori delle atrade comunuli di allacciamento dei comuni isolati nelle provincie calabresi non dotate di stanziamento proprio in bilancio e spese causali.		+ 1,500 »	1,500 »	
			+ 114,000 >		
	240	1		1.	

LEGISLATURA XXII — 1º SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

Segue Tabella B.

ero	Capitoli	Somme approvate con lo stato di previsione per il 1907-908 con la legge	Variazioni che si	Stanziamen ti definitivi	
Numero	Denominazione	(disegno n. 657)	propongono	dennima!	
			•		
	Lavori per la costruzione di strade comunali di accesso alle stazioni.				
	(Opere dipendenti dalla legge 25 gingno 1946, tabe!la D, n. 255).		•		
409 bis-U	Strada comunale di accesso alle stazioni in provincia di Catanzaro		-+- 42,000 »	42,000	
409 bis-V	Strada comunale di accesso alle stazioni in provincia di Cosenza	.	+ , 48,000 »	48,000	
409 bis-X	Strade comunali di accesso alle stazioni in provincia di Reggio Calabria.	•	+ 46,000 ≯	46,000 v	
409 bis-Y	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio dei lavori delle strade comunali di accesso alle stazioni nelle provincie calabresi		+ 5,000 »	5,000	
409 bis·Z	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in ser- vizio dei lavori delle strade comunali di accesso alle stazioni, nelle provincie calabresi (Spese fisse)	· »	+ 3.000 »	3,000	
409 bis-A-a •	Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse e indennità in base all'art. Il della legge 3 mar- zo 1904, n. 66 al personale aggiunto del Genio ci- vile addetto al servizio dei lavori delle strade co- munali di accesso alle stazioni nelle provincie ca-			3,000	
409	labresi	*	+ 1,500 >	1,500 x	
bis B a	vizio dei lavori delle atrade comunali di accesso alle stazioni, nelle provincie calabresi (Spese fisse)	*	>	per memoria	
409 bis-C-a	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio dei lavori delle strade comunali di accesso alle stazioni nelle provincie calabresi	>	•	per memoria	
409 bis-D-a	Spese inerenti allo studio di progetti per i lavori delle strade comunali di accesso alle stazioni, nelle pro- vincie calabresi, non dotate di stanziamento proprio				
	in bilancio e spese casuali.	»	+ 1,500 »	1,500 x	
		•	+ 147,000 >		
	∆cque.				
	Lavori per la sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua.				
	(Opere dipendenti dalla legge 25 giugno 1906, tabella K, n. 255).				
409 quater	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua in provincia di Catanzaro	•	+ 62,000 »	62,000 x	

LEGISLATURA IXII — 1° SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL' 11 LUGLIO 1907

Segue Tabella B.

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		30y45 g14	
	Capitoli	Somme approvate con lo stato di previsione per il 1907-908	Variazioni	Stanziamenti
Numero	Denominazione	con la legge (disegno n. 657)	che si propongono	definitivi
409 F quing.	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua in provincia di Cosenza.		← 67,000 >	67,000 »
409 ¥ sexies	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua in provincia di Reggio Calabria	,	+ 135,000 >	135,000 >
409 septies	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio dei lavori della sistemazione idraulica nelle provincie calabresi.	,	+ 10,000 >	10,000 >
409 octies	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile addetto al servizio dei lavori della sistemazione idraulica nelle provincie calabresi (Spese fisse)	•	+ 4,000 >	4,000 »
409 novies	Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse e indennità in base all'art. Il della legge 3 mar- zo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio ci- vile addetto ai lavori della sistemazione idraulica nelle provincie calabresi.		+ 2,000 »	2,000 »
409 decies	Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori della sistemazione idraulica nelle provincie calabresi (Spese fisse)	•	+ 2,200 >	2,200 »
409 undec.	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto ai lavori della siste- mazione idraulica nelle provincie calabresi	>	+ 800 ≯	800 ≯
409 duodec.	Spese inerenti allo studio di progetti per quelle opere di sistemazione idraulica nelle provincie calabresi non dotate di stanziamento proprio in bilancio e spese casuali		+ 3,000 >	3,000 >
			+ 286,000 >	
	Bonifiche.			
	(Opere dipendenti dalle leggi 22 marzo 1900, n. 195, e 7 luglio 1902, n. 333).			
410	Bacino Inferiore dei torrenti Caldanello, Raganello, Satanasso, Gronde, Esaro, Coscile, Fellone, Crati, San Mauro, e Malbrancato (Cosenza).	8,500 >	+ 31,500 >	40,000 >
411	Valle a destra del Crati e valli influenti tra Cosenza e la stretta di Tarsia (Cosenza)	8,500 >	+ 41,500 >	50,000 »
411-A (711)	Terreni paludosi tra i flumi Fallao ed Esaro (Catanzaro)		•	per memoria
411 bis	Laghi e torrenti paludosi tra Capo Suvero e la foce dell'Angitola (Catanzaro).		_ 160,000 »	90,000 >
412	Bonifica di Caulonia (Reggio Calabria)	33,000 »	_ 33,000 ▶	per memoria
413	Pianura di Rosarno (Reggio Calabria)	20,000 >	+ 20,000 »	per memoria
		*		

LEGISLATURA XXII — 1º SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DE: L' 11 LUGLIO 1907

Segue Tabella B.

Numero	Capitoli Denominazione	Somme approvate con lo stato di provisione per li 1907-908 con la legge (disegno n. 657)	Variazioni che si propongono	Stanziamenti definitivi
	1	1	<u> </u> 	1
413 bis 414	Pantani Grosso e Piccolo (Reggio Calabria)	209,000 >	- 110,000 x	
414 bis	Bonifica del bacino inferiore dei fiumi di Abatemarco, Lao, Fiumarella, Castrocucco, ecc. (Cosenza).	•	+ 10,000 x	
	(Opere dipendenti dalla legge 25 giugno 1906, tabella E, n 255).		,	
417 bis	Terreni paludosi fra l'Assi ed il flume di Soverato (Catanzaro)	>	+ 25,400 >	25,400 »
417 <i>ter</i>	Terreni deficienti di : colo lungo le vallate del Mesima e del Marepotamo (Catanzaro)	>	-+ 18,000 »	18,000 »
417 quater	Terreni fra il torrente Lipuda ed il confine con la pro- vincia di Cosenza (Catanzaro)	*	+ 26,500 •	26,500 >
417 quinq.	Paludi alle foci del Savuto e dell'Oliva fra il confine con la provincia di Catanzaro e la punta di Corica (Cosenza)		+ 7,600 »	7,600 >
417 sexies	Pantani litoranei e plaghe pantanose fra la punta di Corica e il torrente S. Francesco (Cosenza)	>	+ 12,000 »	12,000 >
417 septies	Pantani litoranci e plaghe pantanose fra il torrente S. Francesco ed il torreute Aron (Cosenza)	>	+ 24,000 »	24,000 >
octies	Pantani litoranei e plaghe pantanose fra il torrente Aron e la flumara di Diamante (Cosenza)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	+ 9,000 »	9,000 >
417 novies	Basse valli dei torrenti compresi fra il flume Nica ed il flume Trionto (Cosenza).	>	+ 150,000 »	150,000 *
417 decies	Basse valli dei torrenti compresi fra il Trionto ed il Cino (Cosenza)	»	+ 22,000 »	22,000 »
417 undec.	Terreni paludosi latistanti alle aponde del tronco val- livo del torrente Stilaro (Reggio Calabria) :	* *	+ 4,500 »	4,500 >
417 đuodce.	Terreni paludosi latistanti alla aponde del tronco val- livo del torrente Amendolea (Reggio Calabria)		+ 13,000 >	13,000 >
417 terdec.	Pantano delle Saline (Reggio Calabria)		+ 16,000 »	16,000 >
418	Spese generali per le bonifiche. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale di custodia delle bonifiche ed al personale del Genio civile in servizio delle bonifiche nelle provincie calabresi	18,000 »	+ 6,900 ▶	22,0 00 »

LEGISLATURA XXII - 1ª SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

Segue Tabella B

Numero	Capitoli Denominazione	Somme approvate con lo state di previsione per il 1907-908 con la legge (disegno n. 657)	Variazioni che si propongono	Stanziamenti definitivi
<u>z </u>		1		
419	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in ser- vizio delle bonifiche delle provincie calabresi (Spese fisse)	13,000 >	5,000 »	18,000 »
420	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche delle provincie calabresi	5,000 »	-4 4,000 »	9,0 00 »
421	Assegni mensili al personale avventizio in servizio delle bonifiche nelle provincie calabresi (Spese fisse)	11,000 >	+ 3,000 »	14,000 >
422	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio in servizio delle bonifiche nelle provincie calabresi.	5,000 »	+ 2,000 »	7,000 »
423 bis	Spese inerenti allo studio di progetti per opere di bo- nifica dipendenti dalla legge 25 giugno 1906, n. 255, non dotate di stanziamento proprio in bilancio e spese casuali		+ 2,000 »	2,000`»
		•	+ 130,000 >	
	Porti, spiaggie, fari e canali.		 	·
	(Costruzione di nuove opere marittime e lacuali autorizzate colla legge 14 luglio 1889, n. 6280).			
	Porti di f categoria.			
424	Porto di Reggio Calabria - Ampliamento del porto e sistemazione di banchine	94,000 »	94,000 »	per memoria
425	Porto di S. Venere - Prolungamento del molo di di- fesa (Catanzaro)	per memoria	+ 63,000 ×	63,000 »
	(Opere dipendenti dalla legge 25 giugno 1906 tabella F, n. 255).			
426	Pontile e boa nella rada di Pizzo (Catanzaro)	•	+ 43,000 »	43,000 x
bis 426 ter	Pontili di approdo, boa di ormeggio ed accessori alla spiaggia di Trebisacce (Cosenza)	>	+ 20,000 >	20,000 1
426 quater	Porto di Villa S. Giovanni - Prolungamento delle di- fese (Reggio Calabria)	*	+ 80,000 »	r 000,08
428 quinq.	Pontile di approdo, boe di ormeggio ed accessori alla spiuggia di Gioia Tauro (Reggio Calabria).	*	+ 27,000 »	27,000 x
426 ************************************	Pontle di approdo, boe di ormeggio ed accessori alla apiaggia di Siderno (Reggio Calabria)	>	+ 1,000 >	1,000 1
	h s			

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

Segue Tabella B.

			Segue 1	abena B.
	Capitoli	Somme approvate con lo stato di previsione per il 1907-008		Stanziamenti
Numero	Denominazione	con la legge (diseguo n. 657)	che si propongono	definitivi
,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	Spese generali per i porti.			i
427	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio delle nuove opere marittime nelle provincie cala- bresi	1,000 >	+ ' ' 7,000 >	8,000 »
4 28	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle nuove opere marittime nelle provincie calabresi (Spese fisse)	5,400 >	+ 1,600 »	7,000 >
429	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della leggo 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle nuove opere marittime nelle provincie calabresi.	2,600 >	+ 900 »	3,500 »
431 bis	Spese inerenti allo studio di progetti per i lavori delle opere marittime, nelle provincie calabresi, non dotate di stanziamento proprio in bilancio e spese casuali	*	+ 3,000 ▶	3,000 >
		,		1.
			+ 152,500 >	·
	Frane. (Opere dipendenti dalla logge 25 giugno 1900, tabella G, n 255).			· · •
431 <i>ter</i>	Consolidamento di frane minaccianti abitati nella pro- vincia di Catanzaro	,	+ 108,000 >	108,000 >
431 qualer	Consolidamento di frane minaccianti abitati nella pro- vincia di Cosenza		+ 100,000 »	160,000 »
431 quinq.	Consolidamento di frane minaccianti abitati nella pro- vincia di Reggio Calabria	•	+ 92,000 »	92,000 >>
431 sexies	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile, addetto al servizio dei lavori del consolidamento di frane nelle provincie calabresi		+ 16,000 »	16,000 >
431 septies	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori del consolidamento di frane nelle provincie calabresi (Spese fisse).	>	+ 10,000 »	10,000 %
431 oclies	Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto dei Genio civile addetto ai lavori di consolidamento di frane nelle provincie calabresi.	>	+ 5,000 »	5,000 »
431 novies	Assegni mensili al personale avventizio addotto ai la- vori del consolidamento di franc nelle provincie ca- labresi (Spese fisse)	*	+ 3,500 ▶	3,500 💃

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 LUCLIO 1907

Segue Tabella B.

Ozemin Z 431 decies	Capitoli Denominazione	Somme approvate con lo stato di previsione per il 1907-003 e con la legge	Variazioni che si	Stanziamen'.i
431	Denominazione	i e	che si	1
		(disegno n. 657)	propongono	definitivi
	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio dei lavori del consolidamento di frane nelle provincie calabresi		-+ 1,500 »	1,500 »
431 undecles	Spese inerenti allo studio di progotti per opere di con- solidamento di frane nelle provincie calabresi, non dotate di stanziamento proprio in bilancio e spese			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	casuali	>	+ 4,000 > + 400,000 >	4,000 >
	Sussidi per acqua potabile.		100,000	ı
	(Spesa dipendente dalla legge 25 giugno 1936, n. 255).	·		,
43? bis	Sussidi per fornire di acqua potabile i comuni delle provincie calabresi	>	 1,000,000 >	1,000,000 >
	Opere dipendenti dalla legge 25 giugno 1906, n. 255.		•	
433	Costruzione di strade provinciali	320,000 >	- 320,000 »	soppresso
434	Strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare e sistemare.	283,000 >	— 285,000 »	soppresso
435	Strade comunali occorrenti ad allacciare alla rete stra- dale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati.	90,000 »	— 90,000 »	soppresso
. 436	Strade comunali di accesso alle stazioni	90,000 >	9 0,000 >	soppresso
437	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi dacqua	180,000 >	— ¹ 180,000 ≯	soppresso
438	Bonistche	180,000 >	→ 180,000 >	soppresso
439	Porti ed opere marittime	90,000 >	_ 90,000	soppresso
440	Consolidamento di frane minaccianti abitati	90,000 >	- \$00,000 >	soppresso
441 8	Sussidi per fornire di acqua potabile i comuni	100,000 >	100,000 >	soppresso
	(Spese generali dipendenti dalla legge 25 giugno 1906, n. 255).	. ,		٠
441 I	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle opere nelle provincie calabresi, auto- rizzate dalla legge 25 giugno 1906, n. 255	50,000 >	_ 50,000 >	soppress•
411 S	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere nelle provincie calabresi, autorizzate dalla legge 25 giugno 1906, n. 255 (Spese fisse).	50 , 000 >	_ 50,000 >	soppresso

LEGISLATURA XXII — 1° SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

Segue Tabella B.

	Capitoli	Somme approvate con lo stato di previsione per il 1907-908	Variazioni	Stanziamenti
Numero	Denominazione	con la legge (disegno n. 657)	che si propongono	definitivi
441 quater	Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere nelle provincie calabresi, autorizzate dalla legge 25 giugno 1906, n. 255	10,000 >>	— 10,000 »	soppresso
441 quinq.	Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio delle opere nelle provincio calabresi, autorizzato dalla legge 25 giugno 1903, n. 255 (Spese fisse)	10,000 >	_ 10,000 »	soppresso
441 sexies	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio delle opere nelle provincie calabresi, autorizzate dalla legge 25 giugno 1906, n. 255	5,000 »	5,000 »	soppresso
·.		•	_ 1,550,000 »	
ı	RIASSUNTO DELLE VARIAZIONI			
			·	
	Strade:			
	Lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali	.>	118,000 »	>
	Lavori per la costruzione di strade e ponti nazio- nali e di strade provinciali sovvenute dallo Stato	*	71,500 »	»
	Lavori per la costruzione di strade comunali obbli- gatorie già iniziate da ultimare e sistemare	*	+ 460,000 »	*
	Lavori per la costruzione di strade comunali occor- renti ad allacciare alla rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati	*	+- 114,000 »	>
	Lavori per la costruzione di strade comunali di ac- cesso alle stazioni	•	+ 147,000 >	•
	Acque:		-	
	Lavori per la sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua	>	+ 28 6, 000 >	>
	Bonifiche	» -	+ 130,000 >	>
	Porti, spiaggie, fari e fanali	*	+ 152,500 >	>
	Frane	*	+ 400,000 »	>
	Sussidi per acqua potabile	>	+ 1,000,000 »	*
	Opere dipendenti dalla legge 25 giugno 1906, n. 255.	>	— 1,550,000 »	*
	Totale		+ 950,000 »	
1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

: EGISLATUR. X311 - 1" SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutiuio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1907-903 » (N. 694).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1907-908 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 694).

PRESIDENTE. È aperta la discussione gencrale su questo disegno di legge.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici. Mi permetta il Senato di esprimere la mia riconoscenza all'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, per la perspicuità con cui egli ha illustrato un punto assai importante dell'azienda ferroviaria.

Intorno a siffatto argomento, io avevo già dato alcuni chiarimenti e in questo e nell'altro ramo del Parlamento, e ne aveva discorso con la sua grande competenza il mio illustre collega onor. Carcano: ma il relatore dell'Ufficio centrale ho voluto ancora con maggiore lucidità chiarire questo punto, che è di supremo interesse per la finanza nazionale e per il retto andamento della maggiore azienda di Stato, l'azienda ferroviaria.

Certo non poteva non fare grande impressione la circostanza che, mentre il prodotto delle ferrovie dello Stato era cresciuto rispetto a quello che cra stato nell'anno finanziario 1904-1905, invece il prodotto netto versato al Tesoro era diminuito. Infatti, mentre il prodotto lordo del 1907-908, ha raggiunto la cospicua cifra di 418,000,000, e quello del 1903-907 è stato di L. 390,962,000 con un aumento di 18,028,000, il prodotto netto è diminuito nel 1906-907 di L. 1,964,700.

Quale la spiegazione di questo fenomeno? che col crescere del prodotto lordo non cresce contemporaneamente il prodotto netto da versure al Tesoro? Parve da prima che questa fusso

la condanna dello esercizio di Stato, ma un più profondo e sereno esame dell'argomento ha potuto menare a ben diversa conclusione.

Infatti l'onor, relatore dell'Ufficio centrale ha notato che quando si faccia il paragone tra l'ultimo anno dell'esercizio sociale, ed il secondo anno dell'esercizio di Stato gli oneri del bilancio ferroviario 1907-908 si accrescono per tre fattori molto importanti: manutenzione straordinaria, rinnovamento del materiale, lavori di miglioramento, interessi ed ammortamento dei capitali: L. 13,782,469; miglioramenti nel trattamento del personale (conseguenza di leggi del Parlamento e non di atti di ordinaria amministrazione) L. 18,960,000; formazione del fondo di riserva, L. 8,328,000, di guisa che c'è un aumento di spesa di L. 41,070,469; ed il versamento al Tesoro, se non vi fossero stati cotesti oneri nuovi, indipendenti dall'esercizio assunto sul bilancio ferroviario dopo il 1904-05, sarebbe stato di L. 47,782,000 più 41,070,469, circa 88,852,469, sicchè si sarebbe verificato un aumento nel prodotto di 75,000,000 circa, e un aumento nel prodotto netto da versare al Tesoro di 26,000,000 e non una diminuzione come quella che si è lamentata. Quindi il relatore conclude giustamente, che se non è del tutto giustificato, è certamente spiegato cotesto fenomeno che pareva la condanna dell'esercizio di Stato.

Che sia giustificato del tutto egli non dice come non lo direi io nè il direttoro generalo delle ferrovie, perchè nel primo momento dell'assunzione dell'azienda le difficoltà sono state così gravi e varie che si è dovuto forse spendere più di quello che in un periodo normale e calmo, come se l'esercizio fosse stato preparato di lunga mano, avremo speso.

Ecco la spiegazione della spesa più grave di quella che si sarebbe dovuto fare in 'periodo normale: ma io posso assigurare il Senato che via via l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato fa del denaro pubblico uso più parsimonioso e rigido che si possa, e confido che quando l'azienda avrà preso il suo aspetto calmo e normale otterremo delle economie notevoli rispetto al presente bilancio dell'azienda.

Devo però mettere in guardia il Parlamento contro un argomento che potrebbe forse più tardi farsi valere contro le ferrovie dello Stato. A misura che le ferrovie di Stato vanno spendendo i 910 milioni, che con grande larghezza LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEI L'11 LUGLIO 1907

d'intenti il Parlamento ha votato per mettere le nostre ferrovie in condizione di rispondere ai bisogni del traffico, a misura che le ferrovie richiederanno al Tesoro i milioni necessari a tal fine (e li richiedono quando il bisogno lo esiga, poichè naturalmente la somma si spenderà in una lunga serie d'anni, non bastando avere i milioni, ma occorrendo il personale, gli studi ed il materialo), accadrà che gl'interessi e le quote di ammortamento cresceranno e quindi si aggiungerà ancora cotesto altro onere al bilancio delle ferrovie, per modo che a primo aspetto potrà sembrare che continui ancora la diminuzione del prodotto netto. Ma anche questo è un fenomeno transitorio nel bilancio delle ferrovie.

Quindi io conchiudo ringraziando il relatore dell'Ufficio centrale per la perspicua dimostrazione che ha fatto di cotesto importantissimo punto per l'azienda ferroviaria, e ripeto al Senato la promessa, che del denaro del bilancio delle ferrovie sarà fatto l'uso più parsimonioso che sarà possibile, perchè anche per i suoi risultati finanziari l'esercizio di Stato risponda allo speranze del paese.

CARCANO, ministro del tesoro. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, ministro del tesoro. L'ottimo mio collega Gianturco mi ha prevenuto, esprimendo i sentimenti di riconoscenza, che io pure ho nell'animo, verso la Commissione di finanze e verso il diligentissimo suo relatore sul bilancio dell'entrata. Mi ha prevenuto, anche nel rendere evidente quanto sia efficace la dimostrazione contenuta in questa importante relazione del senatore Rattazzi, all'intento di rendere chiaro il conto dell'azienda ferroviaria. Aggiungerd soltanto come essa corrisponda pure al desiderio che in altra recente occasione esprimera il presidente della Commissione di finanze senatore Finali, quando diceva essere conveniente chiarire e rettiscare i nostri conti in modo di rendere agevoli le comparazioni fra i risultati della passata azienda sociale e i risultati dell'azienda ferroviaria di Stato. Su questo argomento non ho altro da dire, non ho che da associarmi alle chiare dichiarazioni fatte dal mio egregio amico Gianturco, sia per quanto riguarda le risultanze finanziarie attuali, sia per i propositi di oculata amministrazione in riguardo all'avvenire.

Ho invece il dovere di fare brevi dichiarazioni su alcuni degli altri argomenti trattati dal senatore Rattazzi, nella sua succosa relazione.

Viene giustamente osservato che il bilancio dell'entrata per l'esercizio nuovo 1907-908 presenta una variazione assai notevole nel prodotto dell'imposta di ricchezza mobile. È una variazione che merita di essere chiarita.

L'imposta di ricchezza mobile, nell'esercizio 1906-907 teste chiuso, ha dato 8 milioni di più, nella parte che viene riscossa per ruoli; ed ò probabile che tale aumento si mantenga e continui in avvenire. Nel bilancio nuovo, la previsione è modesta anche per questa parte, limitandosi a milioni 166 in luogo dei quasi 169 riscossi nell'anno precorso.

Si prevede poi la notata diminuzione di 79 milioni, nell'altra parte della imposta di ricchezza mobile che si riscuote per ritenuta. Ma giustamente osserva il relatore della Commissione che questa cifra di 79 milioni in meno non significa un fatto sfavorevole alla finanza, anzi significa l'opposto; poichè alla stessa somma di 79 milioni, che riscuotiamo in meno, va contrapposta una spesa minore di 99 milioni, la qualo si spiega così: per 79 milioni si è scemata la spesa figurativa, essendosi sostituita una corrispondente diminazione nell'interesse sul debito consolidato a quella che prima si chiamava la ritenuta per imposta di ricchezza mobile; per gli altri 20 milioni, si ha la vera e propria economia, effetto della conversione del debito consolidato, che allevia l'onere effettivo di un quarto per cento del debito stesso.

Passo ad altre importanti osservazioni fatte dalla Commissione di finanze sulle tasse degli affari.

Qui l'ottimo relatore esprime un augurio, al quale interamente mi associo, e cioè, che vengano presto quelle riforme da tempo allo studio, intese ad ammodernare il vecchio ordinamento delle tasso sugli affari. Ricorda egli opportunamente che è stata nominata, fin dal 1905, una Commissione Reale al detto scopo; ed è ginstissimo il voto che il frutto dei suoi lavori si raccolga presto. Sarà ora gradita al Senato la notizia che il mio collega Lacava, ministro delle fuanze, attende alacremente a far

LEGISLATURA XXII — 1° SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

proseguire quei lavori, ed è d'accordo con me anche nel proposito che, se mai lo studio completo di una intera amplissima riforma di tutta la complicata materia della tasse sugli affari richiedesse ancora del tempo, si abbiano a por¹ tare avanti al Parlamento, nel prossimo novembre, quei provvedimenti almeno che riguardano i punti più urgenti, dove sono i maggiori difetti, e intorno ai quali il bisogno della riforma è più maturo.

Ancora intorno alle tasse sugli affari, il scnatore Rattazzi osserva come sieno aumentate
le previsioni nei diversi cespiti e in ispecie,
nelle tasse di bollo, in quelle di registro, e
nelle concessioni governative; ma più ancora
ferma l'attenzione sul prodotto delle tasse in
surrogazione del registro e del bollo. Intanto,
io noterò che le previsioni, per quanto sieno
aumentate nel bilancio 1907-908 in confronto
del bilancio precedente, sono ancora però contenute in limiti molto prudenti; poichè le cifre
proposte sono sensibilmente inferiori a quelle
delle effettive riscossioni nell'esercizio 19061907.

Una simile avvertenza già faceva il senatore Finali, nel riferire sul bilancio di assestamento. Oggi, avendo io sott'occhio un prospetto riassuntivo di tutte le entrate principali del nostro bilancio fino al 30 giugno, posso dichiarare con maggiore esattezza che la somma riscossa per le tasse sugli affari nell'esercizio testè chiuso ammonta a L. 240,805,000, mentre la previsione assestata era di 232 milioni e mezzo. Nel nuovo bilancio 1907-903, si inscrive, per lo stesso cespite, l'entrata complessiva di L. 235,500,000, ossia, cinque milioni abbondanti in meno della somma riscossa nell'esercizio precorso.

Ma ancora più di quest'osservazione, che pure dà luogo a riflessi confortanti, mi preme raccogliere un altro voto contenuto nella relazione del senatore Rattazzi. Egli nota molto opportunamente l'aumento ragguardevole avveratosi nel prodotto delle tasse in surrogazione del bollo e del registro: aumento di oltre 3 milioni in confronto dell'esercizio 1905-906. Infatti, si riscossero lire 22,435,000 nell'esercizio ultimo, mentre nel precedente si erano avute lire 19,280,000. La causa va attribuita al notevolissimo aviluppo delle società commerciali. E da ciò l'onorevole relatore, a ragione, trae

motivo a liete considerazioni, in quanto il crescere delle società per azioni significhi progresso delle nostre industrie e dei nostri commerci. Sono in ciò interamente d'accordo con lui. Ma sono anche d'accordo con lui, quando fa un'altra riflessione ed esprime il voto che le nuove società e i nuovi titoli che esse recano sul mercato finanziario corrispondano davvero a nuovo rigoglic di vita economica positivo e reale, e non gia ad operazioni artificiose che abbiano l'aspetto di giuochi di Borsa.

Su ciò la Commissione di finanze richiama l'attenzione del Governo, invocando provvedimenti intesi non già ad un passeggero interesse fiscale, ma piuttosto all' interesse generale del credito e della buona fede pubblica.

Intorno a così savie aspirazioni, a me corre l'obbligo di dichiarare che è fermo proposito del Governo di far presto delle proposte legislative, intese appunto ai fini indicati dal senatore Rattazzi. È anche prima di esse, il Governo potrà fare qualche cosa nello stesso senso, riformando il regolamento sulle Borse. Codesta riforma è in corso di esame, e tra breve si potrà per decreto Reale innovare le norme vigenti per le Borse e gli agenti di cambio, dando il necessario complemento alle modificazioni iniziate con decreto del 9 giugno scorso.

La riforma vuol essere inspirata al concetto di garantire la moralità delle operazioni di Borsa e la veridicità dei relativi listini o corsi; e così pure di tutelare meglio la sincerità dell'estimazione dei titoli delle società per azioni.

Con lo stesso intento, il Governo si propone di esaminare, e sta già esaminando, la parte del Codice di commercio che riguarda le società commerciali; ed io sono lieto di cooperare a tal fine coi miei colleghi della giustizia e dell'agricoltura, poichè ben scorgo come debbano armonizzare le cure per gl'interessi economici del paese con quelle per gl'interessi privati, e la ragionevole difesa di coloro che vogliono impiegare i loro capitali con la tutela delle ragioni più generali dello Stato, con l'interesse del Tesoro e del credito pubblico. (Approvazioni).

Dirò poche parole intorno ad altre osservazioni esposte dal senatore Rattazzi riguardo alle tasse di consumo.

In codesta classe di entrate dobbiamo prevedere una diminuzione, anzi, due diminuzioni: una è quella notata dal relatore, derivante dal diLEGISLATURA XXII - 1° SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

mezzato dazio sul petrolio; l'altra è prevedibile per minore importazione di grano, attese le notizie del raccolto in generale buone. Nell'esercizio testè chiuso, i diritti doganali e marittimi hanno dato nell'insieme, escluso il grano, 232 milioni o quasi, ossia, circa 34 milioni in più dell'anno precedente. Il dazio sul grano produsse L. 7,447,000 in meno. Quindi in complesso, dalle dogane si ebbe un maggior provento di oltre 26 milioni.

Riguardo al petrolio, la diminuzione portata alla misura unitaria del dazio, da 48 a 21 lire, ha prodotto e deve produrre certamente una diminuzione di provento. Però già si avvera in parte l'augurio fatto dal relatore: dal dazio meno gravoso deriva un aumento di consumo, che in parte compensa la perdita. Nei tre mesi di aprile, maggio e giugno, si accrebbe la importazione del petrolio di 22,156 quintali; quindi dal minore provento che, calcolato sulla quantità importata nell'anno precedente sarebbe stato di 16 milioni all'incirca, va detratta la somma di lire 531,000 corrispondente al petrolio introdotto in più; donde la perdita effettiva è di poco più di 15,000,000. Su queste basi è stata fatta la previsione per il nuovo esercizio, procedendo con molta prudenza, dacchè è presumibile che continuerà l'incremento del consumo e quindi l'attenuazione della perdita risultante dal dazio diminuito.

Un'ultima osservazione leggesi nella interessante relazione della Commissione di finanze, e riguarda le privative. Si rileva che, purtroppo, anche nel capitolo «lotto e tassa sulle tombole» si prevede un maggiore introito di un milione e mezzo. Di simile argomento il Senato si è occupato altre volte; oggi in base alle riaultanze dell'esercizio chiuso al 30 giugno scorso, posso aggiungere con maggior esattezza, che nell'esercizio medesimo è avvenuto questo strano fenomeno, che le vincite al giuoco del lotto sono state inferiori a quelle dell'annata 1905-906 di quasi 11 milioni. La proporzionale delle vincite è stata appena del 42 per cento, mentre nell'esercizio precorso era stata del 56 per cento. e mentre la media normale è fra il 48 e il 49 per cento. Ho voluto rilevare questo fatto, perchè si troverà nel conto consuntivo un maggiore avanzo del quale non possiamo rallegrarci. nè per il lato morale della questione (su cui si intratteneva, giorni sono, il senatore Paternostro), nè per il lato contabile e finanziario; poichè molto probabilmente nell'anno prossimo dovremo scontare l'effimero guadagno.

Rispetto ai servizi pubblici, poste e telegrafi, posso fare una lieve aggiunta alle osservazioni opportune della Commissione di finanze. Essa si compiace di vedere segnato, per tale cespite, un maggiore provento di un milione e mezzo, sulla somma di 103 milioni e mezzo scritta nell'ultimo bilancio assestato 1906-907. A me è grato poter aggiungere che in realtà, secondo le notizie fornitemi dall'amico e collega onor. Schanzer, nell'esercizio testè chiuso si ottenne un maggior prodotto di quasi 7 milioni, ossia, la complessiva somma di oltre 107 milioni. La nuova previsione, dunque, di 105 milioni, è improntata anch'essa, come tutte le altre, alla massima prudenza.

Detto questo, non voglio tediare di più il Senato. Nè credo occorra aggiungere, a quelle che ebbi l'onore di fare a questo alto Consesso, quando si discusse il bilancio di assestamento, altre dichiarazioni sul programma e sui propositi del Governo relativamente alle finanze e al tesoro dello Stato.

La relazione dell'onor. Rattazzi chiude con un augurio, che in forma cortesissima contiene un voto di fiducia nel Ministero e in pari tempo una esortazione o un monito. Io ringrazio la Commissione di finanze e il suo autorevole relatore dell'augurio, e anche del monito.

Certamente bisogna tener d'occhio il crescendo delle spese. Vero è che non sempre il Parlamento, quando vota spese nuove o aumenti di spese, ne calcola per intero tutte le conseguenze, sia sul bilancio corrente e sul prossimo, sia sui bilanci lontani; e purtroppo, quasi tutte le nuove spese hanno in loro stesse il germe della progressività.

Poniamo, ad esempio, i nuovi oneri, che sono ora i più frequenti, per riforme di organici e per nuove opere pubbliche. Le modificazioni degli organici portano pel primo anno un aumento che nei successivi esercizi si va ingrossando, per i sessenni, le pensioni e via dicendo. Le nuove opere poi celano quasi sempre le deficienze dei progetti e dei preventivi.

È dunque opportuno ripetere che, di fronte all'inevitabile crescendo delle spese, deve far buona guardia il ministro del tesoro. Fortunatamente però, egli può avere la fiducia di LEGISLATURA XXII - 1º SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

farla con successo, per la ragione indicata prima, che cioè Governo e Parlamento sono concordi nella buona consuetudine di essere parchi e prudenti nella estimazione delle entrate.

Il bilancio che è stato così bene illustrato dal senatore Rattazzi si riepiloga nella previsione di un'entrata effettiva di un miliardo e ottocento milioni circa. Ora nell'esercizio chiuso col 30 giugno, noi abbiamo ottenuto un miliardo e ottocento milioni con le sole entrate principali, rimanendo da aggiungere tutti i prodotti delle entrate minori, le quali, come il Senato sa, nell'insieme importano una somma ragguardevole.

Non aggiungo altro: credo di aver detto abbastanza per giustificare l'azione del Governo e per spiegare i propositi dai quali esso è animato; credo di aver detto abbastanza per soddisfare ai giusti desideri della Commissione di finanze, alla quale mi è grato ripetere la mia viva e profonda gratitudine. (Vive approvazioni).

LACAVA, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, ministro delle finanze. Una breve dichiarazione debbo fare al Senato, in seguito a quanto ha detto il mio collega, ministro del tesoro. Accetto molto volentieri la raccomandazione della Commissione di finanze, per quanto riguarda la riforma delle tasse di registro e bollo. Anzi dirò al Senato che, inaugurando ultimamente i lavori della Commissione Reale, che attende allo studio della riforma di questi tributi, Commissione presieduta dali' egregio senatore Baccelli, io feci appunto rilevare l'opportunità e necessità che essa conducesse a termiue sollecitamente l'opera sua, iniziata già da qualche tempo, affinchè alla ripresa dei lavori parlamentari io fossi in condizione di presentare alcuni progetti di riforma. E confido che la Commissione mi presenterà i resultati concreti del suo lavoro, specialmente nella materia delle tasse di registro, di bollo e di successione, le principali del gruppo di entrate che vanno sotto il nome di tasse sugli affari. Nella stessa occasione io affermai precisamente il concetto che è stato testè manifestato dall'onorevole relatore Rattazzi, cioè che bisogna attenuare alcune asprezzo delle disposizioni contenute nelle leggi vigenti per il registro e il bollo, pur mantenendo fermi i maggicri prodotti all' erario. In conseguenza di che io sono lieto di poter confermare quanto ha detto il mio collega ministro del tesoro, che cioè, alla ripresa dei lavori parlamentari, noi saremo in grado di presentare alcuni progetti per la riforma delle tasse sugli affari.

RATTAZZI, relatore. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha façoltà di parlare.

RATTAZZI, relatore. Le risposte che hanno dato gli onorevoli ministri dei lavori pubblici, del tesoro e delle finanze alle brevi osservazioni che io ho esposto nella mia relazione. furono così cortesi e benevole che mi dispensano da lunghe parole. Io ho dovuto redigere una relazione molto rapida perchè il bilancio non fu presentato che nella tornata del 5 di luglio, ed allora solamente ho potuto conoscore quali erano le cifre precise, con le quali si chiudeva questo stato di previsione. Malgrado la brevità del tempo, mi sono fermato specialmente sul primo argomento, quello che si riferiva alle ferrovie, ossia ai redditi patrimoniali dello Stato. E ciò, non solo per l'importauza dell'argomento, ma anche perchè per la recente discussione che aveva avuto luogo al Senato in occasione della legge che deve regolare l'Amministrazione delle ferrovia dello Stato, e inoltre per le osservazioni del Presidente della Commissione di finauze, mi pareva doveroso, in argomento così grave, di attingere notizie precise sulla verità dei redditi di così gran parte del patrimonio dello Stato.

In fondo, io non ho fatto altro che illustrare le cifre che con la consueta chiarezza e rapidità aveva già esposte il ministro dei lavori pubblici, rispondendo alle osservazioni che nella discussione che si era fatta per la legge sull'Amministrazione delle ferrovie, aveva rivolto a lui il senatore Pisa, quelle tre partite sostanziali, le quali giustificano la differenza per cui invece di avere \$8,000,000 di maggiori proventi, come avremmo avuto, ci troviamo ad averne soltanto 49. Ciò proviene appunto da quelle tre partite ora ricordate dall'onorevole ministro e cioè 18 milioni per il personale, 15 milioni circa per le maggiori spese e 8 milioni e mezzo per il fondo di riserva.

Io non ho sentito che il ministro dei lavori pubblici abbia rilevato un augurio che ho fatto, o che credo egli vorrà accoghere, ed è che si lasci in pace, per qualcho tempo, dal ParlaLEGISLATURA XXII - 1 SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

mento l'Amministrazione delle ferrovie di Stato. Se quell'Amministrazione sarà lasciata in quiete, ed alla direzione unicamente del ministro dei lavori pubblici, augurando che questi sia per molti auni l'onor. Gianturco, io credo che l'Amministrazione darà buoni effetti, non solo materiali, ma anche morali e politici, perchè il personale potrà ricostituirsi sopra una via serena, ed essere un elemento di ordine anzichè di disordine per il paese.

L'onorevole ministro del tesoro ha fatto una rettifica sulla questione della ricchezza mobile. L'accetto pienamente, e l'errore di cifra in cui sono incorso, è stato una delle conseguenze della rapidità con cui ho dovuto esaminare i documenti che sono stati pubblicati.

L'onorevole ministro del tesoro ha esservato che io avevo richiamata la sua attenzione sulla riforma delle tasso sugli affari, e nella risposta che egli ha dato, ed a cui si è unito ora il ministro delle finanze, disse che si sarebbe sollecitato il lavoro della Commissione. Io non posso accettare interamente con soddiafazione le dichiarazioni ultime fatte dal ministro delle finanze, non credo che noi arriveremo alla riapertura della Camera col lavoro di quella Commissione interamente compiuto, e quand'anche si arrivasse ad un lavoro compiuto, la mole sarà così grave, per cui un riordinamento completo di quelle due importanti leggi, non si potrà compiere in una sola Legislatura. Perciò raccomanderei al ministro delle finanze di sollecitare dalla Commissione incaricata di tali studi, lo stralcio di quelle parti, specialmente per le tasse di bollo, che possono essere immediatamente applicate col vantaggio dell'economia del paese e della finanza.

Perciò, nell'accettare le sue dichiarazioni, io gli rivolgo questa raccomandazione.

Sulle tasse per le concessioni governative, il ministro del tesoro ha accolto con benevolenza le mie osservazioni d'ordine più morale che economico. Sulle tasse di concessioni governative egli potrà far poco, e vi sarà il ministro di agricoltura che rifletterà a quanto si dovrà fare in proposito.

Il provvedimento ultimo ch'egli ha preso riguardo alle Borse è stato, mi permetta dirlo, poca cosa, che non ha nessuna influenza non solo, ma che ha dato e dà luogo a contestazioni. Quindi bisognerebbe piuttosto studiare più precisamente le disposizioni del Codice di commercio, riguardo alla costituzione delle società, ed al modo con cui esse si affermano e si presentano al pubblico. Là, piuttosto che con provvedimenti e decreti Reali che riguardano solo le Borse, si troverà il rimedio per impedire le frodi, che ora si stanno commettendo a danno del credito pubblico, e per le quali all'estero noi siamo molto male giudicati.

Infine l'onorevole ministro del tesoro ha accolto con la sua consueta cortesia l'augurio, ed egli ha detto monito, ma io non ho inteso rivolgergli dei moniti; io ho detto soltanto che, pur dichiarandoci pienamente soddisfatti per questi aumenti continui del gettito delle imposte, che mentre consolidano la finanza dello Stato sono pur segno evidente della maggiore prosperità del paese, raccomandavamo al Governo di stare in grande attenzione riguardo ad impegni che si assumono per le spese. Le spese sulle quali, io ho specialmente richiamato la mente dell'onorevole ministro, non sono già le spese straordinarie, perchè queste per la loro natura richieggono provvedimenti che non possono sfuggire alle cure del Governo e del Parlamento, ma sono le spese ordinarie che hanno un effetto continuativo; di queste dobbiamo preoccuparci, e, fra le maggiori, delle spese del personale.

Noi in meno di dieci anni abbiamo votato per circa 80 milioni di aumenti negli stipendi del personale, sia civile che militare. Abbiamo fatto benissimo, perchè dovevamo dare questa soddisfazione al personale, che in seguito alle riduzioni sugli stipendi del 97-98, era stato ridotto a condizioni ristrette.

Noi non abbiamo fatto altro che il nostro dovere. Però dovremmo anche considerare se il numero del personale corrisponda interamente alle esigenze del servizio.

Io ricordo di avere imparato nei primi tempi che mi occupai di amministrazioni, che il primo dovere dell'Amministrazione è di avere poco personale, ben retribuito e che adempia al suo dovere.

Ora, al numero del personale il ministro del tesoro dovrà rivolgere la sua attenzione, e a mano a mano che si fanno vacanze, richiedere dai rispettivi Ministeri che si verifichi se negli uffict non vi sia esuberanza di personale, e se LEGISLATURA XXII - 1º SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

questo corrisponda realmente alle esigenze dei servizi.

Io prego il ministro del tesoro a prendere in serio esame le conseguenze, dacchè questi aumenti di stipendio si ripercuoteranno sul capitolo delle pensioni.

Pochi giorni or sono, il presidente della nostra Commissione di finanze, trattando appunto delle pensioni diceva: È inutile avere posto il limite da non oltrepassare ogni anno, poichè non sappiamo, neppure ora, quali sono gl'impegni che abbiamo in base agli attuali ordinamenti.

Tra otto o dieci anni, quando andranno a riposo coloro a cui abbiamo fatto gli aumenti, non sappiamo a quali cifre arriveremo, e non so se il ministro del tesoro abbia potuto considerare quali saranno gli effetti di questi aumenti in un termine non molto remoto.

Concludendo, ringrazio il signor ministro del tesoro delle benevole risposte che mi ha dato, e nuovamente gli raccomando accurata attenzione sopra questo importante argomento. (Approvazioni).

LACAVA, ministro delle finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE, Ne ha facoltà.

LACAVA, ministro delle finanze. Nella mia non breve carriera parlamentare, ho dovuto constatare che le riforme troppo vaste e radicali finiscono spesso per naufragare; e, edotto di questa esperienza, nell'inaugurare, come diceva, i lavori della Commissione Reale, pregai il presidente di voler dividere il lavoro in vari progetti, in modo che ognuno non contenga molti articoli e riguardi una parte della complessa e intricata legislazione di cui si tratta.

L'onor. Rattazzi può essere sicuro che a questi concetti s'informerà l'opera mia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione dei capitoli che rileggo:

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. - ENTRATE EFFETTIVE.

Redditi patrimoniali dello Stato.

		<u> </u>
1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio (escluso l'asse ecclesiastico)	2,328,000 >
2	Redditi del patrimonio mobiliare del demanio	1,750,000
3	Proventi dei beni del demanio pubblico	2,750,000
4	Redditi patrimoniali di enti morali amministrati dal demanio	830,000 >
5	Redditi patrimoniali dell'asse ecclesiastico	778,000 🍑
8	Prodotti degli stabilimenti di proprietà dello Stato	74,000 >
7	Prodotto dei corsi e bacini d'acqua patrimoniali	3,450,000 *
8	Fitti e prodotti dei beni in consegna all'amministrazione delle carceri, divenuti inservibili pel servizio carcerario e destinati alla vendita, da erogarsi per le spese di miglioramento e costruzione di fabbricati carcerari a norma dell'art. 2º della legge 10 febbraio 1898, n. 31.	per memoria
9	Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro	3,070,492
10	Interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello Stato	250,000 >
11	Interessi 3 65 per cento netto compresi nelle rate semestrali dell'annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13 milioni spettanti allo Stato giusta l'art. 5 della convenzione 13 aprile 1906 approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325.	469,620 25
12	Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi	194,000 >
13	Prodotto netto dell'esercizio diretto delle ferrovie non concesse ad imprese private (art. 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137)	47,782,000
14	Partecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Mortara- Vigevano (Art. 29 del capitolato di concessione annesso alla legge 11 luglio 1852, n. 1406)	62,000 >
	Da riportarsi ,	63,788,112 25

LEGISLATURA XXII - 1ª SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

1	L	1
	Riporto	63,78\$,112 25
15	Partecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Novi- Alessandria-Piacenza (Art. 89 del capitolato di concessione annesso alla legge 23 luglio 1854, n. 83)	950,000 >
16	Partecipazione dello Stato ai prodotti netti della ferrovia del Gottardo, al netto dalla quota spettante al municipio di Genova (art. 18 della convenzione internazionale 15 ottobre 1879, approvata con la legge 3 luglio 1871, n. 311, e articolo 1 della convenzione 26 settembre 1883 approvata con la legge 3 luglio 1884, n. 2519)	per memoria
17	Partecipazione dello Stato ai produtti netti della ferrovia Monza Ca- lolzio (articolo 285 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F)	per memoria
		64,738,112 25
	Contributi	,
	Imposte dirette.	
18	Imposta sui fondi rustici	83,751,000 »
19	Imposta sui fabbricati :	-92,600,000 >
20	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	229,400,000
		403,751,000
•		403,731,000
	Tasse sugli affari e sul trapasso di proprietà in amministrazione del Ministero delle finanze.	
21	Tasse di successione	39,000,000 >
23	Tasse di manomorta	5,500,000 »
23	Tasse di registro	77,000,000 >
24	Tasse di bollo	71,000,000 >
25	Tasse in surrogazione del registro e del bollo	22,500,000 »
	Da riportarsi	215,000,000 >

LEGISLATURA XXII — 1" SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

1	· 	
	Riporto	215,000,000 »
26	Tasse ipotecarie	8,000,000 »
27	Tasse sulle concessioni governative	12,500,000
		235,500,000
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.	
28	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie (Leggi 6 aprile 1832, n. 542, e 14 agosto 1874, n. 1945)	31,285,000 >
	•	
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri.	İ
29	Diritti delle legazioni e dei consolati all'estero	900,000 >
	Tasse di consumo.	
30	Tasse di fabbricazione	141,000,000 »
31	Dogane e diritti marittimi	257,500,000 *
32	Dazi interni di consumo, esclusi quelli delle città di Napoli e di Roma	49,501,570 48
33	Dazio di consumo della città di Roma	1,000,000 >
		452,001,570 48
•	Privative.	
34	Tabacchi	237,000,000
35	Sali · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	79,500,000
36	Prodotto di vendita del chinino e proventi accessori	1,600,000 >
37	Lotto e tassa sulle tombole	72,500,000 >
		390,600,000 >
	Proventi di servizi pubblici.	
38	Poste	86,000,000
39	Corrispondenza tolegrafica	19,000,000
	Da riportarsi	105,000,000

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904 907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

	·	1
•	Riporto	105,000,000
40	Canoni, corrispondenza telefonica	1,500,000 >
41	Anticipazioni eseguite da provincie, da comuni, da camere di commercio, da società e da privati per la pronta costruzione di qualsiasi linea telefonica interurbana e di nuove reti urbane (art. 29 del testo unico di legge sui telefoni, approvato con regio decreto 3 maggio 1903, n. 196, modificato colla legge 1° luglio 1908, n. 302).	per memoria
42	Prodotti delle reti telefoniche urbane	200,000 >
4 3	Tasse di pubblico insegnamento	11,200,000 >
44	Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali	5,850,000 >
45	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative	1,360,000 >
46	Quota dovuta allo Stato sul valore degli oggetti scoperti negli scavi eseguiti da privati e dal Governo; indennità in corrispettivo del valore di oggetti di antichità o d'arte esportati all'estero, non più rintracciabili, o passati in proprietà privata per violazione delle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1902, n. 185; multe per contravvenzioni alle prescrizioni della legge stessa; compensi per la riproduzione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'antichità di proprietà governativa	per memoria
47	Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti	800,000 >
48	Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero della Istruzione pubblica	90,000 >
49	Prodotto della vendita di pubblicazioni ufficiali relative a collezioni di antichità e d'arte, o a monumenti, edite a cura del Ministero dell'istruzione pubblica (Legge 12 giugno 1902, n. 185)	per memoria
50	Gazzetta Ufficiale del Regno e fogli provinciali per gli annunzi am- ministrativi e giudiziari (Legge 30 giugno 1876, n. 3195)	866,500 >
51	Proventi delle carceri	5,900,000 »
52	Diritti dovuti per il servizio araldico (Regi decreti 2 luglio 1896, n. 313 e 5 luglio 1896, n. 314)	22,000
53	Proventi degli stabilimenti di reclusione militare	per memoria
54	Proventi eventuali delle zecche	50,000 >
55 55	Annualità a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo	168,600 >
٠		133,005,100

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

	Rimborsi e concorsi nelle spese.	
56	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinario inscritte nel bilancio del Ministero del tesoro	3,977,966 31
57	Rimborso al Ministero del tesoro dagli altri Ministeri e da Enti diversi per lavori eseguiti per loro conto dall'officina carte-valori di Torino (Legge 11 maggio 1865, n. 2285, e Regio decreto 19 agosto 1900, n. 332)	2,386,785
58	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi delle somme fornite dal Tesoro mediante mutui con la Cassa dei depositi e prestiti. (Legge 22 aprile 1905, n. 137, art. 9 e 10) (Interessi 3.75 per cento)	3,308,511 89
59	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi sui certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto, emessi a termini della legge 25 giugno 1905, n. 261	18,979,796 30
60	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa d'interessi corrisposti alle Società già esercenti le Reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula sulle somme pagate dopo il 1º luglio 1905 a termine dei contratti d'esercizio approvati con la legge 27 aprile 1885, n. 3048, delle convenzioni di cui all'articolo 9 della legge 25 febbraio 1900, n. 56, e degli articoli 17 e 16 dei capitolati annessi alle Convenzioni 28 novembre 1901, approvate con la legge 30 dicembre 1901, n. 530, nonchè del contratto 22 novembre 1893, approvato con Regio decreto 23 novembre 1893.	500 , 000 >
61	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle finanze	573,200 •
62	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti	287,900 »
63	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica	497,188 27
64	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento dei Regi licei, ginnasi e convitti (Legge 25 febbraio 1892, n. 71)	1,845,788 85
65	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spesa di mantenimento delle Scuole tecniche governative (legge 12 luglio 1900, n. 256).	1,424,605 43
66	Concorsi delle provincie nella spesa di mantenimento degli istituti tec- nici e nautici (Legge 12 luglio 1900, n. 256).	1,701,356 45
67	Concorsi universitarii e per istituti superiori (Legge 13 novembre 1859, n. 3725)	844,722 67
. •	Da riportarsi	36,327,821 17

LEGISLATURA XXII - 1° SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

	Riporto	36,327,821 17
68	Concorsi per le scuole normali (Legge 12 luglio 1896, n. 293).	197,293 >
69	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell' interno	5,325,239 76
70	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinario inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici	208,922 90
71	Concorso delle provincie e dei comuni nelle spese delle opere marit- time ordinarie (Legge 20 marzo 1865, n. 2248, art. 188 e seguenti)	904,600 >
72	Contributo a carico delle provincie per opere idrauliche di 2ª categoria (Legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1896-1905)	1,545,525 33
73	Contributo a carico dei consorzi per opere idrauliche di 2ª categoria (Legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1896-1905)	647,318 72
74	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi	4,007,000 »
75	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra	2,321,778 80
78	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della marina	90,000 >
77	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio	2, 301,427 67
		53,876,927 35
;	Entrate diverse.	-
78	Ricuperi di spese di giustizia e di quelle anticipate pel servizio delle volture catastali, ecc.	725,000 »
79	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi e sulle pensioni	5,700,000 >
80	Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al tesoro dello Stato	1,800,000 >
81	Quota devoluta al tesoro dello Stato sugli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio e della gestione dei depositi giudi- ziari	680,00 0 »
82	Prodotto della vendita dei rifluti postali derivanti dalla corrispondenza e dai pacchi e somme nei medesimi riuvenute	3,200 >
`	Da riportarsi	8,908,200 >

LEGISLATURA XXII — 1" SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907 -

	·	1
	Riporto	8,908,200 »
83	Somme inscritte sui libretti postali di risparmio e prescritte ai sensi delle leggi 27 maggio 1875, n. 2779, 17 luglio 1898, n. 250 e 3 luglio 1902, n. 280, da devolversi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai	per memoria
81	Capitale, interessi e premi riferibili a titoli di debito pubblico caduti in prescrizione ai termini di legge	3,786,749 76
85	Proventi e ricuperi di portafoglio	551,000 »
85 bis	Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di tesoreria, per le liquidazioni ferroviarie ed altre spese straordinarie per le ferrovie di Stato n attesa di emettere i corrispondenti certificati di credito, giusta le leggi 25 giugno 1905 n. 261 e 23 dicembre 1906 n. 638.	per memoria
86	Quote di cambio per dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca	per memoria
87	Interessi attivi sul conto corrente colla Banca d'Italia ai termini del- l'articolo 12 della convenzione 30 ottobre 1891, approvata colla legge 8 agosto 1895, n. 486	per memoria
88	Interessi sul fondo Detenuti e sul fondo Massa guardie carcerarie (vecchio ruolo) destinati alle spese di miglioramento e costruzione dei fabbricati carcerari, a norma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31	per memoria
89	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli da reintegrarsi al capitolo Rimonta del bilancio del Ministero della guerra	per memoria
90	Tassa progressiva per gli oggetti di antichità e d'arte destinati al- l'estero, esclusi quelli di artisti viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni, e multe per l'esportazione clande- stina degli oggetti stessi (Legge 12 giugno 1902, n. 185).	per memoria
91	Diritti dovuti, giusta l'articolo 1 della legge 26 giugno 1902, n. 272, per le visite sanitarie degli animali, delle carni e dei prodotti animali (grassi e strutti) che si importano nel Regno e degli animali che si esportano, ed ammende stabilite dalla legge medesima	300,000 >
92	Somme prelevate dal fondo di riserva costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti per epizoozie, agli effetti dell'articolo 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272	per memoria
93	Diritti di segreteria nelle Regie Università (art. 68 del regolamento generale universitario approvato con Regio decreto 21 agosto 1905 n. 638)	per memoria
	Da riportarsi	13,515,949 76
•		

LEGISLATURA XXII - 1" SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DEI L' 11 LUGLIO 1907

	Riporto	13,545,049 76
94	Tassa speciale per sostenere le spese del corso di perfezionamento per i licenziati delle scuole normali (Regio decreto 19 gennaio 1905, n. 20).	per memoria
95 ,	Importo delle eredità vacanti devolute allo Stato in virtù degli arti- coli 721 e 758 del codice civile, ed apertesi dal 26 agosto 1898, da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350	35,000 - >
98	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse	7,000 🐎
97	Entrate diverse dei Ministeri	1,000,000 >
98	Entrate eventuali diverse dei Ministeri	200,000
99	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso	300,000
100	Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione demaniale	730,000 >
101	Ricupedo di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa inscritti in bi- lando nella parte ordinaria della categoria I Spese effettive .	1,675,b00 •
		17,492,049 76
	TITOLO II.	
•	Entrata struordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Rimborsi e concorsi nelle spese.	
102	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie	492,013 65
103	Contributo delle tre provincie di Foggia, Bari e Lecce interessate nella costruzione dell'Acquedotto Pugliese a termini dell'articolo 3	
	della legge 26 giugno 1902, n. 245	1,000,000 >
104	Concorso dei corpi morali nelle spese per opere strdordinarie ai porti marittimi inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in virtà dell'articolo 34 della legge di contabilità generale dello Stato 17 febbraio 1884, n. 2016	33,000 >
•	Da riportarsi	1,525,913 65

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1304-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

j	•	1 .
	Riporto	1,52,5,913 65
105	Concorso degli enti interessati nelle nuove opere marittime e lacuali approvate colla leggo 14 luglio 1889, n. 6280	527,670 »
106	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime, in dipendenza della legge 25 febbraio 1900, n. 56	408,400 >
107	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime in dipendenza della legge 13, marzo 1901, n. 102.	∞701,000 »
108	Concorso degli enti interessati nei lavori di ampliamento e sistema- zione del porto di Napoli (art. 29 della legge 8 luglio 1904, n. 351)	200,000 >
109	Concorso degli enti interessati nei lavori di ampliamento della ban- china del porto di Torre Annunziata (legge 14 maggio 1908, n. 198)	45,000 >
110	Contributi delle provincie e dei comuni interessati nella costruzione delle ferrovie concesse in costruzione alle società Adriatica; Mediterranea e Sicula (Art. 10 della legge 20 luglio 1888, n. 5550)	2 3,620 93
111	Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe bor- boniche in Sicilia	per memoria
112	Rimborsi diversi di spese straordinarie	854,356 52
113	Ricupero di spese di bonificazione a mente delle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico), e 7 luglio 1902, n. 333	3,299,633 78
114	Offerte per l'erezione in Roma di un monumento onorario. a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia, ed altri introiti eventuali	per memoria
115	Introiti vari dipendenti dalle opere di bonisscamento per rendite di terreni bonisscati tuttora in amministrazione del demanio	130,000 »
116	Ricupero delle somme rimborsate dall'Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori di imposte, e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a forma dell'art. 57 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236	,2,000 »
117	Rimborso eventuale da parte del Fondo speciale di religione e di be- nesicenza nella città di Roma delle somme pagate alla Congrega- zione di carità di Roma, in conformità dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343	per memoria
118	Concorso del Comune di Firenze nella spesa di costruzione di un nuovo edifizio ad uso della Biblioteca Centrale Nazionale di Firenze (Legge 21 luglio 1902, n. 337)	per memoria
		7,717,594 88

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

. •		1
	Entrate diverse.	
119	Prodotto dell'amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle confraternite romane, a mente dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980	3,500 >
120	Somma corrispondente alle quote d'aggio pagate in meno della misura massima ai distributori secondari dei valori di bollo e destinata alla costituzione di un fondo pel miglioramento del personale sussidiario degli uffici esecutivi demaniali (art. 6 della legge 3 marzo 1904, n. 68 e art. 14 del regolamento 16 luglio 1904, n. 458)	per memoria
121	Ricavo dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'Agro romano, costituito dalle annualità che dal Ministero di agricoltura, industria e commercio saranno poste a debito degli acquirenti e dai prodotti della temporanea amministrazione dei beni espropriati invenduti e retrocessi, destinato al rimborso delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per le espropriazioni (art. 53, 53 e 59 del regio decreto 20 novembre 1905, n. 661).	43,605 87
122	Rimborso dei mutui di favore concessi a proprietari ed acquirenti dell'Agro romano, da riscuotersi e da versarsi all'erario dagli esattori delle imposte dirette, destinato alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa depositi e prestiti (art. 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi pel bonificamento dell'Agro romano e articolo 17 del relativo regolamento, approvati coi regi decreti 10 e 20 novembre 1905, nn. 647 e 661)	per memoria
123	Ricavo dalla vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella biblioteca nazionale Vittorio Emanuele in Roma	per memoria
124 :	Ricavo dalla vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella regia Biblioteca palatina di Parma. (Legge 9 luglio 1905, n. 388)	per memoria
125	Ricavo dalla vendita di duplicati di oggetti di antichità e d'arte, i quali non abbiano interesse per le collezioni dello Stato (Legge 12 giugno 1902, n. 185).	per memoria
126	Prodotto della vendita delle riproduzioni dei cimeli posseduti dalla bi- blioteca Mediceo-Laurenziana di Firenze, da destinarsi a lavori e ad acquisti per la biblioteca medesima (Legge 24 dicembre 1903, n. 490)	per memoria
127	Indennità assegnata all'Italia in dipendenza del protocollo firmato il 7 settembre 1901 fra i rappresentanti del Governo Cinese e quelli delle Potenze interessate.	3,000,000 >
128	Entrate eventuali per fitto di erbe sulle ripe e sugli argini dei canali, per taglio di piantagioni, pel reddito della pesca, per estagli dei terreni di demanio comunale tuttavia aggregati alle bonificazioni	
- •	Da r portarsi	3,047,105 87

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

•	Riporto	2 047 105 07
•	in corso; per multe, ed ogni altro provento eventuale, in dipen- denza delle opere di bonificazione (articolo 14 della legge 22 marzo 1900, n. 195, testo unico)	3,047,105 87
129	Quota di sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati di pertinenza della Società pel risanamento di Napoli, da versarsi dal Ricevitore provinciale e dall' Esattore per essere accreditate al fondo pel risanamento (Legge 7 luglio 1902, n. 290, articolo 3)	.: 450,000 >
130	Trenta per cento dell'imposta erariale sui fondi rustici a carico dei contribuenti con reddito imponibile superiore a lire 6,000 delle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria da destinarsi a termini dell'art. 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255	609,000 >
131	Trenta per cento dell'imposta erariale sui fondi rustici a carico dei contribuenti con reddito imponibile superiore a lire 6,000 nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, escluse le provincie di Potenza, Napoli e della Calabria da destinarsi a termini dell'art. 7 della legge 15 luglio 1906, n. 383.	1,991,000 >
132	Interessi liquidati dalla Cassa dei depositi e prestiti nel conto corrento instituito per il servizio delle bonifiche in base al disposto dell'articolo 67 del testo unico di legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, approvato con Regio Decreto 22 marzo 1900, n. 195	per memoria
133	Somma corrispondente all'economia conseguibile sul fondo delle pensioni monastiche inscritto nel bilancio dell'amministrazione del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma da introitare a compenso, fino al suo totale ammontare, della somma anticipata dal Tesoro per sopperire al deficit del bilancio del Pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma. (Legge 8 luglio 1903, n. 321 e regolamento 5 marzo 1905, n. 186)	per memoria
134	Rimborso eventuale da parte del fondo speciale di religione e di be- neficenza nella città di Roma del contributo pagato dal Tesoro dello Stato a favore della beneficenza romana in conformità dell'art. 9, comma 6°, della legge 30 luglio 1896, n. 343	per memoria
135	Ricupero di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa inscritti in bi- lancio nella parte straordinaria della categoria Ia - Spese effettivo	per memoria
• ;		0.007.107.07
ï	CATEGORIA SECONDA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.	6,097,105 87
136	Condorso dei corpi morali interessati nella costruzione di strade ferrate complementari (Leggi 27 luglio 1879, n. 5002, e 27 aprile 1885,	•
-	n. 3048)	permemoria »
ì	Da riportarsi	»

.LEGISLATURA.XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

1	·	
	Riporto	, >
137	Ricupero di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa inscritti nella categoria II - Costruzione di strado ferrate - del bilancio del Ministero dei lavori pubblici	per memoria
		. >
	CATEGORIA TERZA MOVIMENTO DI CAPITALI.	•
	Vendita di beul ed affrancamento di canoni.	
138	Vendita di beni immobili esclusi quelli dell'asse ecclesiastico	1,000,000
139	Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili - Affrancamento dei canoni detti delle Tre popolazioni (Tavoliere di Puglia)	·590,000 »
140	Prezzo capitale ricavato dalla vendita dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico	940,000 >
141	Tassa straordinaria 30 per cento e tasse ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei henefizi.	200,000 >
.142	Prodotto delle minicre dell'Elba e dello stabilimento siderurgico di Pollonica	125,000 >
143	Prodotto della vendita di fabbricati carcerari divenuti inservibili, destinato alle spese di miglioramento e riduzione dei locali esistenti ed alla costruzione di nuovi (Art. 6 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165, art. 2 della legge 27 giugno 1893, n. 319, ed art. 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31)	, per m emoria
144	Ricavo dall'alienazione di navi e di materiali provenienti da residui della lavorazione o non utilizzabili nei Regi arsenali destinato alla spesa atraordinaria della riproduzione del naviglio (Leggi 13 giu-gno.1901, n. 258, e 13 dicembre 1903, n. 473)	. per premoria
145	Ricavo dalle alienazioni di opere fortilizie, di immobili, di terreni, di armi, di materiali posseduti dall'Amministrazione della guerra, non più necessari alla difesa nazionale ed ai bisogni dell' esercito, destinato ad accrescere gli stanziamenti stabiliti dalla legge 5 maggio 1901, n. 151, per le spese straordinarie militari	per n emoria
143	Prodotto della vendita dell'area già destinata alla costruzione del Po- liclinico in Roma da erogarsi nelle spese di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1893, n. 458	per memo ia
147	Capitale ricavabile dalla estinzione per sorteggio o per altre cause di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal tesoro.	#3,810 »
:		-
4	Da riportarsi	2,778,810 >

LEGISLATURA XXII — 1º SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEIL'11 LUGLIO 1907

	Riporto	2,778,840
148	Capitale corrispondente alle azioni della ferrovia Novi-Alessandria- Piacenza che saranno estratte per l'ammortamento fra quelle con- vertite in rendita consolidato 5 per cento e fra quelle di proprietà dello Stato ancora in circolazione. (Atto di cessione della linea allo Stato appovato col Decreto luogotenenziale 12 luglio 1859).	140,000 >
		2,918,840
	Accensione di debiti.	
149	Somme da versarsi dalla Cassa depositi e prestiti per eseguire antici- patamente lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica, ai ter- minii dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1902, n. 547	per memoria
150	Somma ida ricavarsi, nei modi previsti dall'art. 1 della legge 25 giugno 1905 n. 261, per far fronte ai pagamenti da eseguirsi dallo Stato alle Società già esercenti le tre reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula in conseguenza della liquidazione delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905 (art. 1 e 2 della legge 22 aprile 1905, n. 137 e leggi 15 luglio 1906 nn. 324-325).	per memoria
151	Somma da ricavarsi per far fronte alle spese dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per lavori e provviste di materiale rotabile occorrenti a sopperire alle deficienze al 1º luglio 1905 ed al successivo aumento del traffico (Leggi 22 aprile 1905, n. 137, e 19 aprile e 15 luglio 1906, nn. 127 e 324)	94,000,000 >
152	Ammontare dei mutui fatti dalla Cassa dei depositi è prestiti al Ministero degli affari esteri, in ordine alla legge 12 febbraio 1903, n. 42 per l'acquisto e la costruzione degli edifici occorrenti alle regis scuole all'estero	per memoria
153	Anticipazione da farsi dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero di agricoltura, industria e commercio, per far fronte alle spese occorrenti in conseguenza dei danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (art. 58, lettera c, della legge 31 marzo 1904, n. 140).	per memoriti
154	Anticipazioni fatte dal Ministero di agricoltura, industria e commercio dalla Cassa dei depositi e prestiti del prezzo di espropriazione dei terreni a termini degli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 (art. 57 del regolamento approvato con regio decreto 20 novembre 1905, n. 661)	per memoria
155	Somministrazioni fatte dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero di agricoltura, industria e commercio a tenore dell'art. 29 del testo unico delle leggi pel bonificamento dell'Agro romano approvato con regio decreto 10 novembro 1905, n. 647, per mutui di favore ai proprietari che eseguiscono opere di bonificamento (articolo il6 del regolamento approvato con regio decreto 20 novembro 1905 n. 661)	2,000,000 »

LEGISLATURA XXII — 1° SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

) <i>'</i>
	Rimborsi di somme anticipate dal tesoro.	
156	Rimborso dalla provincia di Roma di un ottavo della spesa per l'am- mortamento delle obbligazioni pei lavori del Tevere, nonchè delle spese cui il tesoro provvede con i mezzi ordinari del bilancio	132,886 62
157	Rimborso dal Comune di Napoli di metà della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni emesse per i lavori di risanamento e della spesa cui il tesoro provvede con i mezzi ordinari di bilancio per i lavori stessi	217,774 98
158	Rimborso di somme dovute da Provincie, Comuni e Corpi morali per debiti al 30 giugno 1901 sistemati ai sensi della legge 8 dicembre 1901, n. 497	1,590,719 56
159	Annualità a carico della provincia di Potenza per contributo nelle spese dello Stato a termini della legge 31 marzo 1904, n 140, sui prov- vedimenti a favore della Basilicata.	81,000 >
160	Rimborso da parte dell'Amministrazione degli ospedali di Roma in conto dell'anticipazione di L. 700,000 fatta dallo Stato per provvedere alla sistemazione del servizio delle Casse (art. 5 della legge 8 luglio 1903, n. 321)	140,000 >
161	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi a termini della legge 25 giugno 1905, n. 261.	6,167,793 50
162	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento delle somme fornite dal Tesoro mediante mutuico con la Cassa dei depositi e prestiti (Legge 22 aprile 1905, n. 137, art. 9 e 10)	943,898 31
163	Riscossione di anticipazioni varie	99,075 04
•	Anticipazioni al tesoro da enti locali por richiesto acceleramento di lavori.	9,373,148 01
165	Anticipazione delle provincie che hanno chiesto l'acceleramento dei lavori catastali nei loro territori (Art. 47 della legge 1º marzo 1886, nu 3682)	per memoria
166	Anticipazione dei comuni interessati nelle spese dei porti a termini dell'art. 8 della legge 14 luglio 1889, n. 6280	per memoria
	Partite che si compensano nella spesa.	<u>1</u>
167	Rimborso dall'Amministrazione della marina del fondo di scorta per le regie navi armate	3,500,000
	Da riportarsi	3,500,000 >

[•] Il capitolo n. 164 venne trasportato alla rubrica « Ricuperi diver i » col n. 179 dis.

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

	Riporto	3,500,000 >
168	Ricupero delle anticipazioni date al Ministero della guerra pel servizio di cassa dei corpi dell'esercito	8,000,000 »
169	Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali	170,000 >
170	Vendita di beni immobili, affrancazione ed alienazione di presta- zioni perpetue appartenenti ad enti amministrati	32,000
171	Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguiscono negli uffici contabili demaniali	690 , 000 »
172	Prodotto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili del- l'isola di Sardegna da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita con la legge 2 agosto 1897, n. 382	per memoria
173	Entrate proprie del fondo di previdenza pei ricevitori del lotto (arti- coli 19 e 20 della legge 22 luglio 1906)	194,000 >
174	Entrate proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione (arti- coli 9 e 16 della legge 22 luglio 1906)	60,000 >
175	Rimborso da parte della Repubblica di S. Marino delle annualità di estinzione del mutuo di lire 200,000 da essa contratto con la Cassa depositi e prestiti in base all'art. 2 della convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446)	9,310 04
176	Somministrazione dalla Cassa dei depositi e prestiti delle somme oc- correnti per il servizio dei debiti redimibili compresi nella tabella A annessa all'allegato M, approvato con l'art. 13 della legge 22 lu- glio 1894, n. 339	10,043,635 •
177	Anticipazione dalla Cassa centrale di Risparmio e Depositi in Firenze della somma occorrente per la esecuzione delle opere e dei lavori d'un nuovo edifizio ad uso della Biblioteca centrale Nazionale in Firenze (Legge 21 luglio 1902, n. 337).	per memoria
178	Ricupero delle anticipazioni fatte alla Cassa Depositi e Prestiti pel fondo di ammortamento stabilito dall'articolo 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166)	per menuria
	Ricuperi diversi.	22,688,945 04
179	Capitale corrispondente alle obbligazioni del Tirreno convertite in ren- dita consolidata 4.50 per cento netta e che avrebbero dovuto essere	<i>:</i> .
	ammortizzate durante l'esercizio finanziario mediante acquisti a corso di borsa	1,720,000 >
	Da riportarsi	1,720,000 >

LEGISLATURA XXII - 1ª SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

1	•	
•	Riporto	1,720,000 »
179 bis	Capitale compreso nelle rate semestrali della annualità dovuta dalla Società delle Strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13,000,000 spettante allo Stato in forza dell'art. 5 della convenzione 13 aprile 1906 approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325	62,402 05
180	Ricupero di somme da reintegrarsi nel bilancio passivo a capitoli della categoria III ^a - Movimento di capitali	per memoria
		1,782,402 05
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
181	Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	16,524,729 61
182	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro vincolati od in sospeso	5,052 6 0
183	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro, liberi da ogni vincolo	15 ,2 36 2 5
184	Interessi al netto delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	1,558,260 »
185	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro vincolati e di quelli liberi da ogni vincolo	119 40
186	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	389,565 »
187	Prodotto lordo del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta dello Stato	10,000,000 •
188	Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Napoli occorrente per pareggiare le spese della gestione stessa	4,738,447 50
189	Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta dello Stato occorrente per far fronte al canone da corrispondersi al Comune ed alle spese di riscossione	16,389,817 50
	Da riportars:	49,621,227 86

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

٠.		Riporto	49,621,227 68
190	Proc	400,000 >	
191	Som Som Som Som Som Som Som Som Som Som	10,744,657 14	
192	Aum o o O	7,950,000 »	
		lio 1906 nn. 261 e 324).	1,000,000
193	Ricu	pero di somme da reintegrarsi nel bilancio passivo a capitoli della ategoria IV ^a - Partite di giro	per memoria
			68,715,885
		RIASSUNTO PER TITOLI	
		• . 	
·		TITOLO I.	
		Entrata ordinaria	:
			<u> </u>
		CATEGORIA PRIMA ENTRATE EFFETTIVE.	
	Red	liti patrimoniali dello Stato	64,738,112 25
• •		Imposte dirette	405,751,000
		Tasse sugli affari e sul trapasso di proprietà in amministra-	400,701,000
		zione del Ministero delle finanze	235,500,000
	Contributi	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici	31,285,000 >
	8	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri	900,000 >
	-	Tasse di consumo	452,001,570]48
•	'	Privative	390,600,000
	i		
		Da riportarsi	1,580,775,682 73
		•	

1 RGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

,	Ripor	to .		•	1,580,775,682 73
Proventi di servizi pubblici			•	•	133,005,100 >
Rimborsi e concorsi nelle spese			•	•	53,876,927 35
Entrate diverse		•	•	•	17,492,949 76
Totale della categoria pri	ima della pai	rte ordi	naria	•	1,785,150,659 84
TITOLO II.		٠			
CATEGORIA PRIMA. — EN	TRATE EFFET	TIVE.			
Rimborsi e concorsi nelle spese			•	•	7,717,594 88
Entrate diverse			•	•	6,097,105 87
Totale della categoria prima	della parte s	straordi	naria	•	13,814,700 75
CATEGORIA SECONDA. — COSTRUZIONE				•	•
CATEGORIA TERZA. — Mov		PITALI.			
Vendita di beni ed affrancamento di ca	anoni .		•	• •	2,918,840
Accensione di debiti	• •	• .	•	•	96,000,000 >
Rimborsi di somme anticipate dal Teso	ro	• •	•	•	9,373,148 01
Anticipazioni al Tesoro da enti locali p	er richiesto	acceler	amento •	di •	*
Partite che si compensano nella spesa	• •	•.	•		22,688,945 04
Ricuperi diversi			•	•	1,782,402 05
Totale della cat	egoria terza		•	•	132,763,335 10
Totale del titolo II Entrate	struordinar	ria .	•		146,578,035 85
Totale dell'entrata reale (ordinaria e s	traordinaria)	• •	•	•	1,931,728,695 69
CATEGORIA QUARTA PARTITE DI G	iro .		. •		68,715,885

LEGISLATURA XXII — 1º SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

RIASSUNTO PER CATEGORIE	-			•
Parte ordinaria .	•		•	1,785,150,659 84
Categoria I. — Entrate effettive Parte ordinaria . Parte straordinaria	•	•	•	13,814,700 75
			•	1,798,965,360 59
Categoria II Costruzione di strade ferrate (Parte str	aordi	inari	a) .	•
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordina	ıria)	•	•	132,763,335 10
Totale dell'entrata reale	•		•	1,931,728,695 69
Categoria IV Partite di giro	•	•	•	68,715,885
Totale Generale	•	•		2,000,444,580 69

Riepilogo degli stati di previsione dell'Entrata e della Spess per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1907 al 30 giugno 1908.

	PARTE ORDINARIA	PARTE STRAORDINARIA			[• •		TOTALE		
	Entrate e spese effettive	Entrate e spese effettive	Costruzione . di strade ferrate	Movimento di capitali	Totale (Colonne 2, 3 e 4)	Entrate e spese effettive	Costruzione di strade ferrate	Movimento di capitali	Totale delle entrate e spese reali (Colonne 1 e 5)	Partite di giro	generale (Colonne 9 e 10)
	1	2	3	1	5	6	7	<u>8</u>	n n	10	11
Entrata	1,785,150,659.84	13,814,700.75	>	132,763,335.10	146,578,035.85	1,79 8 ,9 6 5, 3 60.59	•	132,763,335.10	1,931,728,695.69	68,715,885	2,000,441,580.6
										1	
Spesa:			•				·				
Ministero del tesoro	606,577,533.79	10,746,796.50	>	143,411,509.24	154,158,305.74	617,324,330.29	•	143,411,509.24	760,725,839.53	10,435,817.79	771,171,657.3
Id. delle finanze	239,261,531.85	3,964,876 >	>	1,026,000	4,990,876 >	243,226,407.85	*	1,026,000	244,252,407.85	32,991,291.04	277,243,698.8
Id. di grazia, giustizia e culti .	43,954,813.21	21,898.43	>	•	21,898 43	43,978,711.64	*	,	43,976,711.64	161,913.43	44,138,625.0
Id. degli affari esteri	16,181,796.32	815,930 »	*	, ,	815,930 »	16,997,726.32	*	•	16,997,726.32	207,352	17,205,078.3
Id. dell' istruzione pubblica	75,341,628.65	3,847,532.26	· >		3,847,532.26	79,189,160.91	»		79,189,160.91	1,569,756.91	80,758,917.8
Id. dell'interno	95,760,203.72	2,535,061.97	>		2,535,061.97	98,295,265.69	•)	98,292,265.69	1,630,246.09	99,925,511.7
Id. dei lavori pubblici	30,043,900 >	60,437,550 >	10,200,000 >	217,250 >	70,854,800	90,481,450 >	10,200,000 >	217,250	100,898,700 >	11,120,556.30	112,0.9,256.3
Id. delle poste e dei telegrafi .	98,977,104.41	2,428,901.76	>	•	2,428,901.76	101,406,006.17	•	,	101,408,006.17	607,495.48	102,013,501.6
Id. della guerra	270,050,000 >	•	>		,	270,050,000 »	. ,	•	270,050,000	7,085,066.86	277,135,066.8
Id. della marina	120,728,861.32	13,692,000 >	*	3,500,000	17,192,000 >	134,420,861.32	•	3,500,000	-137,920,861.32	2,702, 188.96	140,623,050.2
Id. di agricol. indust. e comm.	18,935,122.93	4,550,300 >	> .	•	4,550,300 »	2 3,485,422.93	»	*	23,485,422.93	204,200.14	23,689,623.0
•	1,615,812,496.20	103,040,846.92	10,200,000	148,154,759.24	261,395,606 16	1,718,853,343 12	10,200,000 >	148,154,759.24	1,877,208,102.36	68,715,885 >	1,945,923,987.30
Avanzo	+ 169,338,163.64	>	y	*	»	+ 80,112,017 47	*	. *	 54,520,593.3 3	*	+ 54,520,593.3
Disavanzo	•	- 89,226,146.17	-10,200,000 ×	-15,391,424.14	- 114,817,570.31	•	-10,200,000 •	-15,391,424.14	> .	•	>

LEGISLATURA XXII - 1° SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

PRESIDENTE. Darò ora lettura degli articoli coi quali si approvano i diversi stanziamenti.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e far entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1907 al 30 giugno 1908, giusta lo stato di previsione per l'entrata anuesso alla presente legge.

È altresi autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio.

(Approvato)..

Art. 2.

È mantenuto fino a tutto giugno 1908 l'aumento d'imposta sui fondi urbani, di cui all'art. 1º della legge 26 luglio 1868, n. 4513.

L'aumento dell'imposta sui fondi rustici, di cui nella detta legge 26 luglio 1868, n. 4513, è mantenuto, pel periodo suddetto, limitatamente ad un solo decimo dell'imposta principale, ai termini dell'art. 49 della legge 1º marzo 1886, n. 3682, art. 1º della legge 10 luglio 1887, n. 4665, ed art. 1º, ultimo capoverso, della legge 21 gennaio 1897, n. 23.

L'aumento dell'imposta di ricchezza mobile, determinato dall'art. 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, è mantenuto, pel periodo suddetto, soltanto per i redditi delle colonie agrarie, di cui al secondo capoverso dell'art. 9 dell'allegato N alla legge suddetta.

(Approvato).

Art. 3.

I contingenti comunali di imposta sui terreni nel compartimento Ligure-Piemontese restano fissati, per il periodo di cui all'articolo precedente, nella misura stabilita dalla legge 30 giugno 1872, n. 884, confermata di anno in anno con la legge di approvazione del bilancio.

(Approvato).

Art. 4.

È continuata al ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni del tesoro, secondo le norme

in vigore. La somma dei buoni del tesoro in circolazione non potrà mai eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni che possono domandarsi alla Banca d'Italia e al Banco di Sicilia.

(Approvato).

Art. 5.

È approvato l'unito riepilogo, da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1907 al 30 giugno 1908, cioè:

Entrala e spesa effettiva.

Entrata.			•			L.	1,798,965,360.59
Spesa .		•	•	•	•	•	1,718,853,343.12
Avanz	0	effe	etti	٧o	•	L.	+ 80,112,017.47

Costruzione di strade ferrate.

Entrata.				•,		L.		*	
Spesa .		•	•	•	•	*		10,200,000	>
Ecce	der	ıza	pa	ssi	٧a	L.	_	10,200,000	•

Movimento di capitali.

Ecce	len:	za.	pas	sis	7 a	L.	_	15,391,424.14
Spesa.	•	•		•	•	>		148,154,759.24
Entrata.			•	•		L.		132,763,335.10

Partite di giro.

Entrata						L.	68,715,885	*
Spesa .	•	•	•	•	•	*	68,715,885	*

Riassunto generale.

Entrata.			•	•		L		2,000,444,580.69
Spesa .	٠	٠	•	•	•	*		1,945,923,987.36
Diffe	reu	za	att	iva		L.	+	54,520,593.33
(Appro	vat	ი).				٠	=	

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXII — 1º SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEI L' 11 LUGLIO 1907

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto; prego i signori senatori, segretari, a procedere allo spoglio delle urne. (I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di maggiore spesa per la costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma » (N. 715).

PRESIDENTE Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di maggiore spesa per la costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma».

Do lettura del disegno di legge:

Articolo unico.

In aggiunta ai fondi già autorizzati con le precedenti leggi per la costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia in Roma, è autorizzata la maggiore spesa di lire 3,620,000, da stanziarsi al cap. 91 del bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1906-1907.

Dichiaro aperto la discussione su questo disegno di legge.

VISCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI. Questo disegno di legge ispira a tutti rigore, e forse asprezza di apprezzamenti.

Il Palazzo di Giustizia davvero rappresenta una pagina malinconica dell' Amministrazione pubblica. Non sono competente nel giudicarlo dal lato artistico; ma non posso non ripetere, anche con i moltissimi, che è indegno di Roma. Quello che sappiamo tutti è che questo palazzo dal lato finanziario è un vero disastro, poiche deliberato in base ad un preventivo di soli 10,000,000, costa già allo Stato, fino ad oggi, oltre 33,000,000, e in forza della legge che ora discutiamo costerà 37,000,000, senza neanche poter dire di avere finito; perchè sono preannunziate altre richieste non indifferenti di denaro.

Discutere di ciò, anche in un'ora in cui il Senato non avesse il legittimo desiderio di por termine ai suoi lavori, sarebbe opera improduttiva di effetti, salvo quello di consacrare

negli atti di questo alto Consesso una considerazione melanconica.

Ma purtroppo il Palazzo di Giustizia non è soltanto un orrore dal lato artistico, ed un disastro dal lato finanziario, ma è un continuo motivo di sospetti per i modi tenuti ed anche pei mezzi usati nelle varie contestazioni o giudizi.

Ed ora siamo in presenza di un lodo impressionante.

In forza di un atto compromissorio si stabili che tutte le contestazioni dovessero essere giudicate da un collegio arbitralmente composto di determinati funzionari. In un giorno la ditta appaltatrice, incoraggiata da quello che era accaduto innanzi, cioè di vedere quasi sempre accolte, e favorevolmente, tutte le sue domande che aveva fatte, domandò che per assunte colpe dello Stato, consistenti in un ritardo di pochi giorni nell'adempimento di un patto, le si dovesse dare ancora altri 6,000,000 di rifacimento di danni, somma che (l'appètit vient en mangeant) arrivò ad 8,000,000 dinanzi al Collegio arbitramentale.

È curioso: un palazzo che doveva costare 10,000,000, solamente per danni ed interessi derivanti da una mancanza di un patto, e non principale, avrebbe dato il diritto a danni ed interessi per 8,000,000!

Si costitui il Collegio arbitramentale, come risulta dagli atti presentati al Parlamento, di due consiglieri di Stato che rispondono ai nomi: comm. Attilio Brunialti e comm. Enrico Galluppi, deputati al Parlamento, Nicola Verdinois e Giuseppe Botto, ispettori, mi pare, del Genio civile, nonche di un magistrato nella persona del signor Tommaso Mosca. Questo Collegio arbitramentale escluse la colpa da parte dello Stato; ma, malgrado ciò, diede i danni e interessi a favore della Ditta istante.

Io non posso procedere ad una disamina del lodo senza confondere i diversi poteri dello Stato. Noi siamo potere legislativo; non possiamo qui discutere le sentenze, sieno di magistrati ordinari, sieno di magistrati straordinari. Il lodo ormai rappresenta una res iudicata, che s'impone a tutti ed anche a noi, ond'è che non potrò neanche negare il mio voto a favore di questa legge, perchè non posso negare al Governo del Re i mezzi per soddisfare a questo suo debito in esecuzione del lodo.

LEGISLATURA XXII - 1° SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DEI L'11 LUGLIO 1907

Ma io vedo, per esempio, per dirne una, che al numero 1° del dispositivo di questo lodo, la condanna a carico dello Stato di lire 612,265.57 per maggior consumo e deprezzamento dei legnami per ponti di servizio e ferramenti relativi; e non posso non considerare che quel materiale, per avere tale danno in pochi giorni, dovrebbe in ragione e proporzione valere una somma di oltre 100 milioni. E ciò depo essere stata esclusa la colpa da parte dell'Amministrazione dello Stato!

Fat o questo rilievo, non oso aggiungerne altro, quantunque mi sentissi quasi trascinato a netare che è stato anche attribuito a favore della Ditta istante 1,744,073 lire e 37 centesimi, in ordine alla sedicesima partita « aumenti di mercedi agli operai in seguito agli scioperi dopo il maggio 1901 », attribuzione che, dopo l'esclusione della colpa, pregiudica altre teorie giuridiche, che non posso fare perchè devo rispettare la cosa giudicata.

La Giunta di bilancio della Camera dei deputati presentò al Governo un ordine del giorno; ed il Governo fece, anche in questa circostanza, molto lodevolmente, il suo dovero, accettandolo. Poichè la nostra Commissione di finanze ricorda quest'ordine del giorno e propone a noi di prendere atto delle dichiarazioni dal Governo fatte innanzi alla Camera dei deputati, cioè di accettarlo e di eseguirlo, io reputo utile ricordare a noi tutti le gravi parole di tale risoluzione.

Essa dice:

La Camera, considerando che dei ritardi dai quali nella vertenza dell'Amministrazione dello Stato con l'impresa Borrelli per il Palazzo di Giustizia, derivò la condanna dello Stato al pagamento di enormi indennità (Sentenza arbitrale 18 aprile 1907), è doveroso ricercare rigorosamente le responsabilità, affinchè gl'interessi dei contribuenti non vengano per colpa di alcuno impunemente offesi»;

(Questo è in quanto a coloro che avrebbero dato luogo a quei ritardi, onde la contestazione).

« Considerando che la clausola compromissoria, quale di regola viene introdotta nei contratti dello Stato, per la costituzione anche del Collegio arbitrale a mezzo di fonzionari governativi, non pare abbia corrisposto a quegli intenti di ottenere giustizia migliore e meno costosa, che la determinarono; «Fa invito al Governo: 1º di ricercare e riferire da chi e per quali cause derivarono i ritardi per cui venne con la sentenza 18 aprile 1907 giudicato dovere dello Stato prestare il risarcimento; 2º di studiare e riferire altresì quali risultati si siano ottenuti dalla clausola compromissoria, e se convenga o meno escludere dalle funzioni di arbitro i funzionari dello Stato».

Io non saprei abbastanza raccomandare al Governo la più rigida e la più sollecita esecuzione del còmpito assunto.

Per quanto sia facile comprendere le ragioni che possono consigliare all'Amministrazione dello Stato d'introdurre nei contratti i patti compromissori, cioè di far giudicare da arbitri le contestazioni, per necessità di sollecitare, e per necessità di giudizi eminentemente tecnici più che giuridici, ritengo maggior garanzia quella del magistrato ordinario. Ma se mai lo Stato vedesse la necessità qualche volta di procedere al giudizio arbitramentale escluda dall'ufficio di arbitro i funzionari, compresi i magistrati ed escluda gli uomini politici e parlamentari. Innanzi tutto osservo che lo Stato, assumendo arbitri i propri funzionari, offende i propri interessi, perchè questi, se laverano da arbitri, non lavoreranno da impiegati, e nello stesso tempo turba interessi e crea gelosie in quelli non prescelti che mormorano, apparentemente in nome del loro amor proprio offeso, e realmente per il loro contrariato desiderio d'un provento avventizio.

In quanto agli nomini politici, il mio invito è conforme a quello che molti anni or sono dissi auche nell'altro ramo del Parlamento, quando avevo l'onore di appartenervi.

lo non arrivo fino a pretendere che addirittura lo Stato si debba privare del giudizio di nomini politici. Questo no. Ma quando tali incarichi di nomini politici in Commissioni rimuneratrici creano sospetti nel pubblico, al quale pure dobbiamo in tempi liberi dare le maggiori soddisfazioni, evitiamoli.

Nell'altro ramo del Parlamento domandai che il ministro del tesoro ogni anno avesse allegato al bilancio d'assestamento l'elenco dei senatori e dei deputati...

Voci. C'e questo elenco: il suo desiderio venne sodd:sfatto.

VISCIII. Sì c'è, ma in minimi termini.

leginlatura, xxii — 1° sessione 1904-907 — discussioni — tornata dell'11 luglio 1907

Dunque dicevo, domandai che al bilancio di assestamento fosse allegato l'elenco di tutti i senatori e di tutti i deputati che percepiscono, per qualsiasi motivo, denaro dallo Stato, giacchè è bene, o signori, che ciascuno di noi risulti al pubblico quale è; e se è vero che risulterà che qualcuno dei membri del Parlamento percepisca più stipendi o ricavi guadagni facendo l'arbitro, ovvero appartenendo a Commissioni rimunerative, risulterà pure che vi sono coloro che compiono nobilmente il loro dovere, trascurando perfino i personali interessi e sacrificandosi per il bene della patria. (Approvazioni).

Con amarezza nell'animo di cittadino e di legislatore rilevo queste cose; ma dico subito, che ho il conforto di trovare, specialmente nel presente Governo, la miglior garanzia contro gli abusi di cui ho parlato.

Sono sicuro che il presente Gabinetto vorrà stabilire con rigidezza una massima tale da evitare nell'avvenire simili scandali. (Vive approvazioni).

FINALI, presidente della Commissione di finanze, Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, relatore e presidente della Commissione di finanze. Anzitutto debbo richiamare l'attenzione del Senato sopra un'omissione avvenuta nella stampa della relazione, là dove si riporta l'ordine del giorno votatosi nella Camera dei deputati. E l'omissione consiste inciò, che in quell'ordine del giorno che invita il Governo a studiare e riferire altresi quali risultati si sono ottenuti dalla clausola compromissoria e se convenga o meno escludere dalle funzioni da arbitro i funzionari dello Stato, manca questa frase: « e i membri del Parlamento ».

Debbo poi anche dichiarare che il pigliar atto delle dichiarazioni del Governo, com'è detto nella nostra relazione, non riguarda l'accettazione dell'ordine del giorno della Camera dei deputati, sibbene riguarda la dichiarazione contenuta nella relazione fatta al Senato, di avere il Governo accettato quell'ordine del giorno cel proposito di adempierlo in ogni sua parte, e pigliar atto della dichiarazione, la quale conclude con queste parole, che sono la conclusione anche della intera relazione stessa, che il Governo, cioè, si riserva di riferire anche al Senato

circa le ricerche e gli studi che saranno fatti in esecuzione del suddetto ordine del giorno.

Era a questo complesso di dichiarazioni, le quali rassicurano pienamente che da parte del Governo non si mancherà ad ogni studio e adogni diligenza intorno a questo increscioso affare, che noi ci riferivamo nell'invitare, nella nostra relazione, il Senato a prendere atto delle dichiarazioni del Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Tommasini.

TOMMASINI. Io aveva chiesto di parlare per rilevare la omissione che aveva avuto luogo nel riferire l'ordine del giorno votato dalla Camera nella relazione dell' Ufficio centrale. Ora, dopo le dichiarazioni dell'egregio relatore, non ho altro da aggiungere.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici. Como il Senato ha udito, il lodo arbitrale, del quale si discute, trae origine da una esplicita clausola compromissoria, stipulata a termine del capitolato generale del 1895 per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici. Questo capitolato all'art. 43 dispone: « Con la firma del contratto resta convenuto che la nomina dei cinque arbitri sarà fatta nel seguento modo: due saranno scelti dal presidente del Consiglio di Stato fra i consiglieri di Stato, duo dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici tra gli ispettori del Genio civile componenti il Consiglio, uno dal presidente della Corte d'appello di Roma tra i consiglieri della Corte d'appello stessa ».

A termini di tale art. 43 fu proceduto anche nell'arbitrato Borelli. Il Governo non potevà avere e non ebbe alcuna ingerenza neppure nella nomina degli arbitri; essi furono nominati due dal presidente del Consiglio di Stato, due dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, uno dal presidente della Corte d'appello di Roma.

Gli arbitri procedettero all'esamo della controversia e pronunciarono la grave condanna di cui il Senato ha avuto natizia. Tosto che io ebbi comunicazione del lodo arbitrale, stimai, siccome era mio dovere, di interrogare l'Avvocatura erariale per sapere se fosse possibile impuguare il lodo, non per Cassazione, non per

LEGISLATURA XXII - 1º SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 10 LUGLIO 1907

Appello, ma con uno dei due gravami che soltanto sono esperibili ai termini del capitolato, cioè l'azione di nullità e la rivocazione.

L'Avvocatura erariale con rapporto del 10 maggio scriveva così (il rapporto era firmato dall'avvocato generale senatore De Cupis): « Ho esaminato con tutta la necessaria attenzione la sentenza arbitrale e ho dovuto convincermi che essa non sia impugnabile, nè col rimedio della nullità, nè con quello della revocazione che, come è noto a codesto onor. Ministero, sarebbero gli unici gravami di cui potrebbe valersi l'Amministrazione. E concludeva:

- « Un giudizio di nullità sarebbe a mio avviso affatto insostenibile, e tale sarebbe anche un giudizio per revocazione, non ricorrendo alcuna delle ipotesi per le quali la legge ha riservato quello straordinario rimedio.
- « A queste conclusioni sono giunto dopo la critica e l'esame della sentenza arbitrale da me compinto col proposito di voler trovare modo d'impugnare il lodo che porta così rilevante condanna a carico dell'Amministrazione; ma debbo assicurare, che, nonostante il mio buon volere, non ho trovato alcun motivo che renda fondata l'impugnativa».

Dopo ciò non rimaneva che domandare al Parlamento l'autorizzazione a pagare, assinche sulla somma non decorresso l'interesso del 5 per cento. Io non trascurai neppure d'indagare, prima ancora che la Camera deputati me ne facesse invito, sulle eventuali responsabilità dell'Amministrazione per il ritardo degli ordinativi, ritardo, che costituisce il fondamento della sentenza; l'appaltatore che avrebbe dovuto ricevere gli ordinativi entro un certo termine, non li ha ricevuti secondo la sentenza che in un tempo molto più lungo, sicchè l'aumento della mano d'opera e il deperimento dei materiali deve andare a carico dello Stato che ha ritardato la consegna degli ordinativi.

Ebbene, io interrogai chi è stato per molti anni, cioè dal 1900, alla direzione dei lavori del Palazzo di Giustizia. L'ingegnere stesso rispondeva: «Il ritardo nella consegna degli ordinativi fu fatale ed indipendente dalla volontà di alcuno. Esso fu dovuto al tempo insufficiente assegnato per la esecuzione dell'opera e di conseguenza per l'allestimento degli ordinativi necessari, nonchè alla grandissima mole del lavoro. È a conoscenza del sottoscritto che il pre-

detto tempo fu molto dibattuto, e che dall'Ufficio speciale costituito con decreto del 1907 fu fatta rilevare l'insufficienza di tale tempo... L'esame degli ordinativi di cui trattasi basterebbe a dimostrare l'immensa mole del lavoro che ha dovuto compiere il personale posto alla diretta dipendenza dell'architetto. Sono in numero di 800 con molte tavole di disegni al vero o alla metà del vero. La difesa dell'Amministrazione non ha mancato di far emergere le dette circostanze, ma se ciò ha valso a scagionare l'Amministrazione, non ha valso a liberare la stessa da ogni responsabilià nei rapporti giuridici coll'Impresa, a cui non si è potuto opporre che non avesse predisposto potenti mezzi per eseguire un'opera di tanta importanza».

Questo rapporto non mi parve esauriente, anche perchè non comprende il periodo anteriore dal 1897 al 1900, che è forse quello che deve essere più minutamente esaminato e durante il quale la direzione tecnica dell'opera era affidata ad altri funzionari; sicchè quando la Camera mi fece invito, non di discutere il giudicato, ma di esaminare se i funzionari avessero tutti fatto il loro dovere, se il ritardo fosse imputabile ad essi, sicchè vi fossero provvedimenti di carattere disciplinare o d'altra natura da prendere, accettai volentieri l'invito.

Accettai puro la seconda parte dell'ordine del giorno, per la quale si domanda se la clausola compromissoria abbia fatto effettivamente buona prova, e se non vi sia da stabilire una qualche incompatibilità, fra l'ufficio di funzionario dello Stato, o menbro del Parlamento, e la funzione di arbitro dello Stato. Non dirò al Senato quale sia la mia opinione intorno a questo argomento, poichè verrei a prevenire il giudizio della Commissione che deve giudicare con piena indipendenza. Dichiaro solo che ho già pregato l'onor, senatorè Astengo di assumere la presidenza della Commissione chiamata a fare queste indagini, che saranno intraprese e condotte innanzi, ne sono sicuro, con la maggiore alacrità, e comunicate ai due rami del Parlamento.

Dirò al Senato, come gia dichiarai alla Camera, che ho creduto, in una riforma parziale del capitolato, da me studiata parecchi mesi or sono, di limitarmi ad un piccolo argomento, che per la sua importanza morale è tuttavia degno dell'attenzione del Senato, ed è che la LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

liquidazione degli onorari non venga fatta dagli arbitri stessi nel loro proprio e personale interesse, ma venga invece affidata all'autorità giudiziaria secondo le norme e le garanzie del dritto comune. (Approvazioni).

Volevo comprendere in questo riforma, già approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e trasmessa al Consiglio di Stato, alcune disposizioni sull'ammissibilità dell'appello nelle controversie più gravi, ma poichè la Commissione d'inchiesta dovrà anche esaminare questo punto, mi astengo da ogni altra considerazione.

Tengo però, per l'onore dell'Amministrazione a dichiarare che il senatore Vischi, soltanto per equivoco, ha detto al Senato: Quest'opera preventivata per 10 milioni è costata 37 milioni, solo per i ritardi accaduti nel suo compimento.

VISCHI. No, non ho detto questo.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici. La verità la dirà la Commissione che assoderà come i progetti siano via via andati trasformandosi, si sia voluto con la monumentomania che affligge gl'Italiani, fare un'opera grandiosa, colossale, senza riguardo ai preventivi. Gli effetti del lodo arbitrale sono stati gravi, ma non tali da lasciar credere ad un salto nel buio da 10 a 37 milioni.

Assicuro quindi il Senato che adempirò la promessa con la diligenza e la scrupolosità necessarie in un tema così grave.

PRESIDENTE. Mi perviene dal senatore Vischi il seguente ordine del giorno:

«Il Senato prende atto delle dichiarazioni del Governo, e confidando che nei contratti non stabilisca clausole compromissorie, ed in ogni caso escluda dalle funzioni di arbitro i funzionani dello Stato ed i membri del Parlamento, passa alla votazione dell'articolo».

DE CUPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE CUPIS. Mi consenta il Senato brevissimo parole.

L'onor. ministro dei lavori pubblici ha già detto della possibilità o meno d'impugnare di nullità o per revocazione la sentenza arbitrale. E per questo rispetto non potrei che confermare quello che già scrissi nel mio rapporto di cui lo stesso onorevole ministro ha fatto cenno; rapporto abbastauza diffuso e detta-

gliato in ogni sua parte, del quale il ministro, eminente giurista, ha potuto fare giusto apprezzamento.

Mi permetterà però il Senato che dia qualche spiegazione su di un punto, che pure è
parso potesse, in qualche modo, essere tuttavia
oggetto di discussione. È stato rilevato, che
forse la sentenza arbitrale, avrebbe potuto dare
occasione d'impugnazione di nullità per quella
parte in cui aveva rimesso ad altro tempo il
pronunciare sopra certe domande dell'Impresa.
Conviene che il Senato sappia che anche questa parte è discussa nell'indicato rapporto,
e v'è dimostrato come la mancata pronunzia
non potrebbe sostenersi; essendo stata quella
riserva dalle parti consentita per mancanza del
collaudo e del conto finale.

Ma più a me preme dar notizia al Senato di cosa che non gli sarà discara.

Nell'ordine del giorno presentato alla Camera c'è questa parte: « Considerando che la clausola compromissoria, quale di regola viene introdotta nei contratti dello Stato per la costituzione anche del Collegio arbitrale a mezzo di funzionari governativi, non pare abbia corrisposto a quegli intenti di ottenere giustizia migliore e meno costosa». Or bene: a questo proposito non mi pare convenga lasciarsi troppo turbare il giudizio, dalla impressione disastrosa che certo produce la condanna dalla quale l'erario dello Stato è stato così fortemente colpito.

Della indagine consigliata dalla Camera al Governo del Re, io credo che si possa dire che esista già quanto occorre ad un giusto giudizio in un documento che è di pubblica ragione.

Nella relazione sui lavori dell'Avvocatura erariale nel quadriennio 1901-901 esiste un prospetto di tutti i giudizi arbitrali che durante quel periodo di tempo hanno avuto luogo.

Da quel prospetto risulta che le pretese che sono state sollevate dalle ditte appaltatrici (e sono 93 giudizi arbitrali, di cui si ragiona) ammontarono a L. 56,621,847.65. Ebbene sapete voi per mezzo di questi Collegi quanti di questi 56 milioni sono stati poi attribuiti alle imprese? Sono stati attribuiti 6,546,518.98 dimochè l'effetto di questi giudizi arbitrali è stato per lo Stato il risparmio, rispetto alle dimande proposte dalle imprese, di ben 50,008,428.65!

63.

Non ho altro da dire.

 \mathbf{C}^{\bullet}

LEGISCATURA IXII — 1ª SESSIONE 1994-907 — DISCUSSIONI — TORNATA, DELL'11 LUGLIO 1907

VISCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISCIII. Sento il dovere di rettificare un equivoco in cui è caduto l'onorevolo ministro dei lavori pubblici. Io non dissi che il palazzo di giustizia costi 37 milioni per essetto di ritardi posti dall'Amministrazione. Ciò sarebbe avvenuto soltanto ora dando luogo all'ultima contestazione, e neanche per colpa dell'Amministrazione. Accennai alla spesa aumentata, e riconosco che ciò avvenne anche pel cambiamento di progetti oltre alle tante liquidazioni che l'Impresa ottenne di danni e di interessi.

Non entro più nella discussione fatta, perchè ormai credo tutti concordi nel pensiero di affermare, anche con un nostro voto, quello che disse l'altro ramo del Parlamento. È questa una questione così alta e che s'inspira a tali principî, oltre quelli dell'interesse dell'Amministrazione dello Stato, da rendere indispensabile un voto del Senato.

Il Senato deve confortare l'azione del Governo del Re, azione giusta ma rigida. E perchè il Senato sia anche più persuaso della necessità di tale azione rilevo quanto è accennato in documento parlamentare, cioè nella relazione fatta alla Camera da quella Giunta del bilancio, cicè che il lodo fu pronunciato il giorno 18 aprile, fu depositato nella cancelleria il giorno 19, fu registrato il 23 e venne notificato il 24, quantunque fosse di 133 pagine.

Io non dico che la Ditta ne avesse avuto in anticipazione una copia, perchè credo bene che nessuno seppe mai del lodo, prima che fosse stato pubblicato col deposito in cancelleria, ma dico che le date autorizzano tante supposizioni, che vorrei sempre tener lontane dai funzionari dello Stato e dagli uomini politici.

Egli è perciò che col mio ordine del giorno confido che il Governo, anche quando nell'interesse della cosa pubblica non possa prescindere da patti compromissori relativi a giudizi arbitramentali, non stabilisca condizioni come quelle ricordate dal ministro dei lavori pubblici; ed escluda sempre gli uomini politici. E così si chiuda questo incidente, anche perchè il Collegio arbitrale ha avuto pure fretta (e questo è umanoj di liquidare le sue competenze nella somma di 33 mila liro! (Vive approvazioni).

PRESIDENTE. Il Governo accetta l'ordine del giorno presentato dall'onor. Vischi?

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici. L'accetto.

PRESIDENTE. Allora lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (Approvato).

Nessun altro chiedendo la parola, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Accordi postali internazionali firmati in Roma il 26 maggio 1906 - (N. 686).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Accordi postali internazionali firmati in Roma il 26 maggio 1906 ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI F., segretario, legge:

(V. Stampato N. 686).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione sarà data, dal 1º ottobre 1907, alle convenzioni ed accordi internazionali relativi al servizio postale, dei quali segue il tenore, firmati a Roma il 26 maggio 1906:

- 1º Convenzione postale universale, seguita da un protocollo;
- 2º Accordo per lo scambio di lettere e scatolette con valore dichiarato, seguito da un protocollo:
- 3º Accordo per lo scambio di vaglia postali, seguito da un protocollo;
- 4º Convenzione per lo scambio di pacchi postali, seguita da un protocollo;
- 5º Accordo per il servizio delle riscossioni;
 - 6º Accordo per i libretti di ricognizione:
- 7º Accordo per l'intervento della posta nello associazioni ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche.

(Approvato).

LEGISLATURA IXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare esecuzione alle clausole contenute nelle Convenzioni e negli accordi enunziati all'articole 1°, che hanno carattere facoltativo dilatorio, quando crederà giunto il momento opportuno, a mezzo di decreto Reale.

(Approvato).

NB. — Per le convenzioni vedi stampato della Camera dei deputati n. 742.

Questo progetto sarà poi votato a scrutinio segreto.

Einvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: «Autorizzazione della spesa di L. 35,000 per la transazione con gli credi degli ingegneri Ferdinando Savino e Federico Travaglini e con gl'ingegneri Eduardo Travaglini e Carlo Laneri» (N. 690).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Autorizzazione della spesa di L. 35,000 per la transazione con gli credi degli ingegneri Ferdinando Savino e Federico Travaglini e con gl'ingegneri Eduardo Travaglini e Carlo Laneri».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI F., segretario, leggo:

Articolo unico.

Per dare esecuzione alla transazione stipulata con l'atto 11 febbraio 1907 tra il Ministero di grazia e giustizia e dei culti e gli eredi del gli ingegneri Ferdinando Savino e Federico Travaglini, e gli ingegneri Eduardo Travaglini e Carlo Laneri, relativa alle contestazioni giudiziali circa il compenso per i progetti di sistemazione del palazzo Castelcapuano in Napoli, è autorizzata l'iscrizione della somma di 35 mila lire nella parta straordinaria del bilancio passivo del detto Ministero per l'esercizio 1906-1907.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione e, trattandesi di un solo articolo, questo progetto di legge sarà poi votato a scratinio segreto. Approvazione del disegno di legge: «Sistemazione degli Uffici finanziari, della Sonola di guerra, dell'Officina carte-valori e della biblioteca Nazionale Universitaria in Torino e approvazione di una Convenzione con quel comune per la sistemazione predetta » (N. 707).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione degli Uffici finanziari, della Scuola di guerra, dell'Officina carte-valori e della biblicteca Nazionale Universitaria in Torino e approvazione di una Convenzione con quel comune per la sistemazione predetta ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI F., segretario, legge.

(V. Stampato N. 707).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvato l'annesso schema di Convenzione, concordato tra le Amministrazioni delle finanze, della guerra, del tesoro e della pubblica istruzione, da una parte, ed il comune di Torino, dall'altra, per la sistemazione degli Uffici finanziari, della Scuola di guerra, dell'Officina carte-valori e della biblioteca Nazionale universitaria in quella città.

(Approvato).

Art. 2.

In dipendenza della detta Convenzione è autorizzata la cessione al comune e la permuta con esso degli immobili e diritti immobiliari descritti negli articoli 10 e 12 della Convenzione medesima.

(Approvato).

Art. 3.

A compensare il patrimonio speciale, amministrato dal Demanio per conto della pubblica istruzione, della perdita della parte del fabbricato, denominato di S. Francesco da Paola, che viene ceduta al comune in forza dell'articolo precedente, è iscritta nella categoria dei

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

beni costituenti il patrimonio predetto una parte del palazzo demaniale, denominato del Debito pubblico, corrispondente per valore a quella del fabbricato S. Francesco da Paola, oggetto della cessione suaccennata.

(Approvato).

Art. 4.

Con decreti del Ministero del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, saranno inscritte nella parte straordinaria, categoria la, spese effettive, dei bilanci dei Ministeri delle finanze, della guerra, del tesoro, della pubblica istruzione e nella parte straordinaria, categoria la, entrate effettive, del bilancio della entrata, alle scadenze stabilite, le seguenti somme:

nel bilancio del Ministero delle finanze L. 211,200, da ripartirsi in quattro annualità, di L. 52,800 ciascuna;

nel bilancio del Ministero della guerra L. 1,060,000, da ripartirsi in quattro annualità di L. 265,000 ciascuna;

nel bilancio del Ministero del tesoro lire 1,300,000 da ripartirsi in quattro annualità, di L. 325,000 ciascuna;

nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione L. 500,000, da ripartirsi in quattro annualità di L. 125,000 ciascuna;

nel bilancio della entrata L. 300,000 da ripartirsi in cinque annualità, di L. 60,000 ciascuna.

La somma di L. 1,060,000 a carico del Ministero della guerra sarà prelevata per 200,000 lire dagli stanziamenti normali assegnati alla detta Amministrazione e per le rimanenti lire 860,000 sarà iscritta in aumento agli stanziamenti stessi.

· (Approvato).

Art. 5.

Le espropriazioni che si rendessero necessarie per la sistemazione e costruzione degli edifici contemplati nella Convenzione sono dichiarate di pubblica utilità, giusta la legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(Approvato).

Art. 6.

La Convenzione sopracitata e le altre che intervenissero, in dipendenza della medesima, fra lo Stato ed il comune, saranno registrate e trascritte col diritto fisso di L. 1.20.

(Approvato).

Schema delle Convenzione

Col municipio di Torino per la sistemazione degli Uffici finanziari, della Scuola di guerra, dell' Officina carte-valori e della biblioteca Nazionale Universitaria di quella città.

Art. 1.

Il comune di Torino si obbliga di costruire nei termini e nelle condizioni di cui ai seguenti articoli:

a) un edificio ad uso dell'Intendenza di finanza, degli altri uffici finanziari e della Regia Avvocatura erariale distrettuale, sull'area di proprietà del comune stesso, sita nel corso Vinzaglio, delle dimensioni all'incirca di m. 100 per metri 60, coi lati maggiori prospicienti sul corso Vinzaglio e sul prolungamento della via Guicciardini e coi lati minori prospicienti a nord-est e sud-ovest sul prolungamento delle vie Sebastiano Valfrè ed Ettore De Sonnaz, come risulta dal tipo planimetrico allegato alla presente Convenzione;

b) un edificio ad uso della Scuola di guerra sull'area di proprietà comunale sita nel corso Vinzaglio; delle dimensioni all'incirca di metri 87 per 57, coi lati maggiori prospicienti sul corso Vinzaglio e sul prolungamento della via Guicciardini, e coi lati minori prospicienti a nord-est e sud-ovest sul prolungamento delle vie Pacciotto e Sebastiano Valfrè, come risulta dal tipo planimetrico allegato alla presente;

c) un edificio ad uso della Officina cartevalori sull'area di proprietà comunale, ora occupata dall'Ospedale militare di Santa Croce, iscritta nel catasto terreni della sezione Po isolato n. XXXII con una superficie di metri quadrati 11,635, coerente a nord piazza Carlo Emanuele II e via S. Croce, ad est la via S. Massimo, a sud la via dell'Ospedale, ad ovest la via Accademia Albertina; si e come pervenne al comune colla Convenzione 14 aprile 1904, approvata con legge 18 agosto 1904 (n. 52);

d) si obbliga ancora di trasformare convenientemente i locali del palazzo, denominato del Debito pubblico, situato in via Bogino, per collocarvi la biblioteca Nazionale ed universitaria e di provvedere alla costruzione di nuovi scaffali incombustibili che dovranno presentare uno sviluppo di circa dicci mila metri lineari di palchetti. LEGISLATURA XXII — 1° SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

Art. 2.

L'edificio ad uso degli Uffici finanziari consterà di un piano terreno sopraelevato di metri 1.50 circa dal suolo e di due piani superiori in modo da raggiungere un'altezza complessiva dal marciapiede alla gronda del cornicione non inferiore a 19 metri.

I tre piani dovranno fornire una superficie complessiva coperta nou inferiore a m. 12,300.

L'edificio avrà inoltre nel sottosuolo locali sufficientemente aerati ed illuminati di una estensione corrispondente al piano terreno e adatti a servire di magazzino di carte, stampati, mobili ed utensili; avrà ancora, al di sopra del secondo piano, soffitte ben riparate ed illuminate da servire per archivi.

Nel cortile avrà un porticato sporgente e chiuso da invetriate, che si svilupperà lungo i quattro lati del fabbricato fino all'altezza del pavimento del primo piano con soprastante terrazzo munito di lucernari, per dare maggior luce ai locali terreni interni prospicienti sul porticato.

L'area di questo non fa parte della superficie complessiva dei locali coperti, di cui al secondo capoverso del presente articolo.

L'edificio dovrà essere costruito in modo da prestarsi ad eventuali sopraelevazioni, qualora se ne presentasse la necessità.

Art. 3.

· L'edificio ad uso della Scuola di guerra consterà:

1º di un fabbricato principale a diversi piani, prospicienti sul corso Vinzaglio e rivoltantisi per brevi tratti lungo le vie laterali;

2º di due altri fabbricati a solo piano terreno (casermette e scuderie) addossati al muro di cinta delle vie laterali in prosecuzione dei risvolti, di cui al numero precedente;

3º di una cavallerizza coperta addossata al muro di cinta della parte opposta al fabbricato principale.

Il fabbricato principale comprenderà tre piani (incluso quello terreno), oltre ad un piano ammezzato fra il piano terreno ed il primo piano, ed ai sottotetti che dovranno essere abitabili.

L'area coperta del fabbricato principale non sarà inferiore a metri quadrati 1700.

L'altezza totale del fabbricato dalla linea di

gronda al piano del marciapiede non sarà inferiore a metri 19,50.

La parte centrale del fabbricato per una superficie pari ad un terzo della fronte verso il corso Vinzaglio sarà provvista di sotterranei adatti per l'impianto del caloriferi e per uso di magazzini.

Le casermette, le scuderie e la cavallerizza, saranno dei tipi adottati dal Genio militare per le costruzioni analoghe più recenti, quali ad esempio quelle della costruenda caserma di cavalleria sita ad est della nuova piazza d'armi presso la barriera di Stupinigi e conforme ai disegni del progetto di cui al seguente art. 6.

' Art. 4.

L'edificio ad uso dell'Officina carte-valori dovrà comprendere tutti i laboratori, magazzini ed uffici necessari per le sue esigenze e per i vari servizi che l'Amministrazione del tesoro crederà di impiantarvi, non che per il prevedibile suo sviluppo.

Art. 5.

4. La spesa complessiva dovrà essere contenuta nei seguenti limiti, compresa la quota degli imprevisti di cui al seguente art. 6:

a) per la costruzione dell'edificio ad uso degli Uffici finanziari nel limite massimo di L. 1,450,000, compresi gli impianti per il riscaldamento, per la ventilazione dei locali, per la distribuzione di acqua e per la illuminazione; oltre il prezzo dell'area convenuto in L. 450,000;

b) per la costruzione dell'edificio ad uso della Scuola di guerra nel limite massimo di L. 700,000, compresi gli impianti come sopra; oltre il prezzo dell'area convenuto in L. 260,000;

c) per la costruzione dell'edificio ad uso dell'Officina carte-valori nel limite massimo di L. 1,300,000, compresi gli impianti come sopra;

d) per la sistemazione della biblioteca Nazionale ed Universitaria nel palazzo del Debito pubblico, nel limite massimo di L. 500,000, compresi gli impianti come sopra e la scaffalatura.

Art. 6.

Il progetto dell'edificio ad uso degli Uffici finanziari sarà compilato per cura del comune d'accordo col Ministero delle finanze, e dovrà LEGISLATURA XXII - 1° BESSTONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

riportare l'approvazione del Consiglio superiore dei laveri pubblici.

Il progetto dell'edificio ad uso della Scuola di guerra sarà compilato dalla Direzione del genio militare di Terino, d'accordo col comune, e dovrà riportare l'approvazione del Ministero della guerra, previo esame da parte dei superiori uffici tecnici militari.

Il progetto definitivo dell'edificio ad uso della Officina carte valori sarà compilato, per cura del comune, in base ad un progetto di massima che sarà fornito dal Ministero del tesoro, e dovrà riportare l'approvazione del Ministero stesso e del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il progetto definitivo dei lavori di adattamento del palazzo del Debito pubblico ad uso della biblioteca Nazionale ed universitaria, compresa la scaffalatura, sarà compilato per cura del comune in base ad un progetto di massima che sarà fornito dal Ministero dell'istruzione pubblica, e dovrà riportare l'approvazione del Ministero stesso e del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Tutti i detti progetti dovranno essere compilati in mode, nessuna eccezione ammessa, da contenere le spese di costruzione e di adattamento entro i limiti massimi rispettivamente fissati dall'articolo 5, lasciando entro questi limiti un sufficiente margine, non inferiore al ventesimo di essi, per le spese impreviste, così da guarentire anche il comune da qualsiasi eccedenza di spesa.

Art. 7.

Le somme definitive che lo Stato dovrà corrispondere al comune per le spese di cui all'articolo 5, saranno quelle risultanti dalle contabilità finali dei lavori, rivedute dagli uffici governativi competenti.

Resta espressamento convenuto che qualsiasi eccedenza di spesa che venisse incontrata, oltre i limiti massimi stabiliti dall'articolo 5 per ogni singolo edificio e per le opere di adattamento della nuova sedo della biblioteca, resterà ad esclusivo carico del comune, a meno che l'eccedenza non provenga da varianti ai progetti già concordati col comune e debitamente approvati ai sensi dell'articolo 6, le quali siano ordinato dalle Amministrazioni governative interessate e consentite dal Ministero del tesoro.

Art. 8.

I nnovi edifici ad uso degli Uffici finanziari, della Scuola di guerra e dell'Officina carte-valori dovranno essere ultimati entro tre anni dal giorno in cui saranno consegnati al comune di Torino i progetti concordati e definitivamente approvati nei modi di cui all'articolo 6.

I lavori di adattamento della biblioteca dovranno essere compiuti nello stesso termine di tre anni dalla data della consegna al comune del progetto concordato ed approvato come sopra, semprechè, ben inteso, i locali da trasformare siano sgombri e disponibili per l'esecuzione dei lavori.

Il collaudo dovrà essere compiuto nel termine massimo di sci mesi dalla ultimazione dei singoli edifici ed opere e vi si procederà secondo le norme vigenti.

Ait. 9.

Lo Stato si riserva la facoltà di far sorvegliare a sue spese e nel modo che reputerà migliore l'esecuzione di tutti i lavori.

Art. 10.

Lo Stato cede al comune i seguenti stabili situati nella città di Torino:

- a) Il fabbricato e relative dipendenze costituenti l'ex-manifattura dei tabacchi in via della Zecca, nn. 20 e 22, descritta in catasto ai mappali nn. 2767 e 2768, confinante a nord con via della Zecca e caserma di cavalleria; ad est easerma predetta ed Engelfred Pietro Enrico; ad ovest comune di Torino, Conterno Giuseppe fu Luigi e Montu Ernesto; a sud parrocchia dell'Annunziata e Sacerdote Camillo;
- b) Fabbricato dei Ss. Martiri in via Garibaldi, nn. 25, 27 e 29 ed altri nelle circostanti vie, descritto in catasto al mappale n. 1747 sub 1, 2, 3 e 4, confinante ad ovest con via Stanpatori; ad est via Botero; a sud via Barbaroux; a nord via Garibaldi, esclusa la chiesa e le sue dipendenze e i locali di spettanza della Congregazione della SS. Annunziata, detta dei Nobili ed Avvocati, e deila Congregazione dei Mercanti.
- c) Il fabbricato ex-convento S. Francesco da Paola, descritto in catasto ai numeri di mappa dal 2701 al 2716, confinante ad ovest

LEGISLATURA XXII - 1° SESSIONE 1904-907 - DISCUSSION. - C-RNATA 08: L'11 LUGLIO 1907

con Righini Carlo fu Giacomo e via S. Francesco da Paola; ad est via Accademia Albertina; a sud via Principe Amedeo; a nord via Po, esclusa la chiesa e le dipendenze e tutti i locali occupati attualmente dall'Accademia Albertina.

Art. 11.

Il prezzo degli stabili ceduti dallo Stato, da computarsi nel prezzo dell'area e della costruzione dell'edificio ad uso degli uffici finanziari, rimane stabilito:

Per lo stabile di cui alla lettera a), 280,000

Per lo stabile di cui alla lettera b), 550,000 lire:

Per lo stabile di cui alla lettera c), 858,800 lire; e così complessivamente in lire 1,688,800.

- Art. 12.

Per la nuova sede dell'Officina carte-valori, il comune cede allo Stato lo stabile indicato all'art. I lett. c), e lo Stato a sua volta cede a titolo di permuta al comune il fabbricato, area e dipendenze ora occupati dalla Officina e dagli Uffici postali, descritto in catasto al mappale n. 2336, confinante ad est con via Carlo Alberto, a nord con via Principe Amedeo, ad ovest colla chiesa di S. Filippo, alloggio del parroco e dipendenze, a sud con via Maria Vittoria e la parrocchia di S. Eusebio detta di S. Filippo.

Art. 13.

Alla spesa per la costruzione della sede dell'Officina carte-valori preventivata in lire 1,300,000, il comune si obbliga di concorrere con L. 300,000 da pagarsi in ciuque rate annuali con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui saranno iniziati i lavori.

Art. 14.

La consegna del fabbricato dell'ex-Manifattura tabacchi sara fatta dallo Stato al comune entro un anno dall'approvazione della presente Convenzione.

La consegna del fabbricato, detto dei Ss. Martiri, sarà fatta dopo che gli Uffici finanziari e della Regia Avvocatura ivi esistenti si saranno

trasferiti nel nuovo edificio, di cui all'art. 1 lett. a).

Se per quell'epoca la Sezione degli Archivi di Stato piemontesi esistenti nel detto fabbricato non sarà ancora stata altrove sistemata, il comune di Torino avrà l'obbligo di lasciarla nella sua sede attuale per un termine non superiore a tre anni dalla data della consegna, col diritto però a percepire dal Ministero dell'interno il canone annuo di affitto di L. \$500 corrispondente al prezzo d'uso, che oggi il detto Ministero corrisponde al Demanio.

La consegna del fabbricato ex-convento San Francesco da Paola si farà entro due anni dall'approvazione della presente convenzione. A partire dalla data della consegna, l'Ammini strazione militare corrisponderà al comune di Torino l'annuo canone di L. 30,023.50, che ora corrisponde al Patrimonio amministrato per conto della pubblica istruzione, come corrispettivo dell'uso dei locali di detto fabbricato destinati a sede dei Comandi e di altri uffici militari.

L'Amministrazione della pubblica istruzione, che ora occupa alcuni locali del detto fabbricato (oltre a quelli destinati ad uso dell'Accademia Albertina esclusi dalla cessione) avrà facoltà di continuare ad occuparli gratuitamente fino a che, avvenuto il trasferimento della biblioteca nella nuova sua sede, diverranno disponibili per l'Amministrazione stessa i locali ora occupati dalla biblioteca nel palazzo Universitario.

La consegna dei fabbricati, aree e dipendenze ora occupati dall'Officina carte-valori e dagli ufilci postali, sarà fatta man mano che si renderanno sgombri col trasferimento degli uni e deil' altra nelle nuove loro sedi.

Dalla data della consegna dei singoli fabbricati al comune decorreranno a favore di questo i frutti civili, salve le eccezioni sopra convenute.

Art. 15.

Gli immobili suddescritti sono rispettivamento ceduti a corpo nelle condizioni in cui si trevano e come sono posseduti dalle parti contraenti con tutto le servitù attive e passive, ma liberi da ogni peso od ipoteca con garanzia per la evizione, nel qual caso il compenso spettante all'acquirente sarà limitato al puro rimborso

LEGISLATURA XXII - 1ª SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

della quota di prezzo che, secondo perizia, sarà da assegnarsi alla parte evitta.

Sono escluse dalla cessione le dotazioni di acqua potabile spettanti ai detti immobili in virtu della concessione di favore accordata dalla legge 22 giugno 1857, n. 2309.

Art. 16.

Dalla Cassa depositi e prestiti sarà mutuata al comune di Torino al tasso del 4 per cento, la somma di L. 2,000,000 ammortizzabile in 35 anni, salvi diversi accordi colla Cassa me desima quanto all'ammortamento.

Questo mutuo sarà concesso e pagato per L. 800,000 al 1º luglio 1908, per L. 800,000 al 1º luglio 1909 e per la residua somma di lire 400,000 al 1º luglio 1910.

Art. 17.

La disserenza tra il debito dello Stato verso il comune di Torino per il prezzo dell'area e per la spesa di costruzione dell'edificio degli Usici finanziari, determinata nel modo stabilito dall'art. 5, ed il credito dello Stato per gli stabili demaniali ceduti, di cui all'articolo 11, (L. 1,900,000 — 1,688,800 = 211,200), sarà soddisfatta al comune di Torino, a cura del Ministero delle finanze, in quattro eguali rate annuali a partire dal mese successivo a quello in cui saranuo stati iniziati i lavori di costruzione dell'edificio stesso, salva la limitazione contenuta all'ultimo capoverso.

Colle stesse modalità saranno soddisfatte:

- a) a cura del Ministero della guerra le somme dovute al comune per il prezzo dell'area e per la spesa di costruzione dell'edificio ad uso della Scuola di guerra (L. 1,060,000);
- b) a cura del Ministero del tesoro le somme dovute per la spesa di costruzione dell'Officina carte-valori (L. 1,300,000);
- c) a cura del Ministero della pubblica istruzione le somme dovute per i lavori di adattamento della nuova sede della biblioteca (L. 500,000).

La metà dell'ultima rata di ciascuna delle predette somme sarà pagata dopo il collaudo.

Art. 18.

Gli edisici, di cui alle lettere a, b, c dell'articolo 1°, non appena saranno ultimati e col-

laudati, diverranno con le relative aree di piena e libera proprietà dello Stato.

Art. 19.

Qualora in dipendenza della presente Convenzione, tra lo Stato ed il comune di Torino sorgessero contestazioni, resta convenuto che le parti dovranno sottoporle ad un collegio di tre arbitri; uno di essi sara nominato dallo Stato, un altro dal comune ed il terzo sara designato dai due primi, e in caso di disaccordo dal presidente della Corte di cassazione di Torino.

Art. 20.

Le Amministrazioni interessate rinunciano reciprocamente alla iscrizione delle ipoteche legali che potrebbero derivare dalla presente Convenzione, dispensando fin d'ora il conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità in riguardo.

Art. 21.

La presente Convenzione e le altre che intervenissero in dipendenza della medesima, fra lo Stato ed il comune, saranno registrate e trascritte col diritto fisso di L. 1.20.

Art. 22.

La presente Convenzione dovrà riportare per parte del comune l'approvazione delle Autorità tutorie; per parte dello Stato quella dei Ministeri interessati.

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a sorutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora procederemo alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge, votati oggi per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale. PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della prima votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

LEGISLATURA XXII — 1" SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

	Assetto	giuridico	dell'insegnamento	agra-
rio	ambulan	te:	•	
	~ .			

 Senatori votanti.
 .
 .
 83

 Favorevoli
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .<

Il Senato approva.

Riforma dell' ordinamento organico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi:

Senatori votanti. . . . 83
Favorevoti 71
Contrari 12

Il Senato approva.

Istituzione di una scuola pratica di agricoltura in Pescia:

Il Senato approva.

Spesa per la tassa di successione della colzione di armi legata da Costantino Ressman alla città di Firenze:

Favorevoli 80
Contrari 3

Il Senato approva.

Autorizzazione della spesa di L. 35,000 per i lavori di finimento del nuovo edifizio in uso della clinica chirurgica nella R. Università di Parma:

Il Senato approva.

Autorizzazione della spesa di L. 60,000 per le opere di finimento e per l'arredamento del nuovo edifizio della clinica psichiatrica nella R. Università di Pavia:

Provvedimenti per il passaggio alla Regia Università degli studi in Napoli dei locali dell'ex-convento di S. Marcellino:

Senatori votanti 82

Favorevoli 68

Contrari 14

Il Senato approva.

Provvedimenti per il funzionamento dello nuove cliniche degli Istituti di patologia della R. Università degli studi di Napoli e del palazzo costruito come sede dell'Università medesima e per la manutenzione dei nuovi locali:

Il Senato approva.

Proroga a tutto il 31 luglio 1908 del termine stabilito dall'art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 395, per conseguire agevolazioni in tema di volture catastali:

Senatori votanti 82

Favorevoli 79

Contrari 3

Il Senato approva.

Istituzione di uffici tecnici centrali pei monopoli dei sali e dei tabacchi e modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione delle privative e dell'Amministrazione centrale delle finanze:

Il Senato approva.

Impianto di due fattorie per la coltivazione del tabacco, una nel territorio del comune di Padula, l'altra in quello del comune di Castelnuovo Cilento nella provincia di Salerno da esercitarsi direttamente dal Ministero delle finanze per la durata di nove esercizi finanziari:

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXII - 1º SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

Provvedimenti per la sistemazione della R. scuola del setificio di Como:

Il Senato approva.

Approvazione del disegno di legge: «Biscatto di linee e reti telefoniche esercitate dall'industria privata e ordinamento dell'azienda dei telefoni dello Stato» (N. 709).

PRESIDENTE. Proseguendo nell'ordine del giorno, viene ora la discussione del disegno di legge: «Riscatto di linee e reti telefoniche esercitate dall'industria privata e ordinamento dell'azienda dei telefoni dello Stato».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo a voler dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI F., segretario, legge:

(V. Stampato N. 709).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola la discussione generale è chiusa; passeremo era alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'annessa Convenzione, allegato A, stipulata dal Governo colla Società generale italiana di telefoni ed applicazioni elettriche per il riscatto delle reti telesoniche urbane di: Venezia, Genova, San Remo, Palermo, Messina, Catania, Napoli, Bologna, Firenze, Livorno, Roma, Oneglia, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Mestre, Albano Laziale, Frascati, Pontedecimo; e delle linee telefoniche interurbane di: Venezia-Mestre, Genova-Sestri Levante, Napoli-Pozzuoli, Roma Albano, Roma-Frascati, Albano-Frascati, Roma-Tivoli, Torre Annunziata-Castellammare di Stabia, Venezia-Padova, Napoli-Torre Annunziata, Castellammare di Stabia-Massalubrense, Genova-Pontedecimo.

(Approvato).

Art. 2.

È pure approvata l'annessa Convenzione, allegato B, stipulata dal Governo con la Società telefonica per l'alta Italia, per il riscatto delle

reti telefoniche urbane di: Milano, Como, Monza, Torino, Biella, Alessandria, Legnano, Rho, Pinerolo e Lecco; e delle linee telefoniche interurbane di: Torino-Pinerolo, Milano Lecco, Milano-Rho, Milano Monza, Milano Legnano, Milano-Como, Milano-Novara.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo è autorizzato a inscrivere nel bilancio della spesa per il Ministero delle poste e telegrafi, le spese dipendenti dalla esecuzione delle convenzioni approvate con gli articoli precedenti.

(Approvato).

Art. 4.

Le reti telesoniche urbane e le linee interurbane riscattate in virtù delle convenzioni approvate coi precedenti articoli, saranno esercitate direttamente dallo Stato, per mezzo del Ministero delle poste e dei telegrasi.

Agli effetti amministrativi e contabili, l'esercizio delle reti suddette si considererà come assunto il 1º luglio 1907.

(Approvato).

Art. 5.

I.' Amministrazione dei telesoni dello Stato assumerà anche l'esercizio di tutte le linee telesoniche interurbane e delle reti urbane costruite e da costruirsi, di proprietà dello Stato, di quelle costruite o da costruirsi per conto di terzi, a norma dell'articolo 29 del testo unico della legge sui telesoni, ed infine delle linee telesoniche internazionali costruite o da costruirsi, pure di proprietà dello Stato.

La stessa Amministrazione provvederà:

l' alla sorveglianza sull' impianto e sull' esercizio delle linee e reti telefoniche concesse all'industria privata;

2º alla liquidazione e riscossione dei relativi canoni dovuti per legge all'erario;

3º alla liquidazione e riscossione dei canoni dovuti dai concessionari di linee ad uso privato;

4º alla concessione di linee e reti ad uso pubblico e di linee ad uso privato.

Le disposizioni di cui ai comma 2° e 3° avranno essetto retroattivo al 1° luglio 1907.

(Approvato).

LEGISLATURA ZEII - 1º SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

Art. 6.

L'assunzione da parte dello Stato dell'esercizio di altre linee e reti telefoniche concesse all'industria privata, per scadenza o per revoca delle concessioni o per decadenza di esse per spontanea rinunzia dei concessionari, dovrà essere fatta per decreto reale su proposta dei ministri delle poste e dei telegrafi e del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.

Il riscatto di altre linee o reti telefoniche non potrà effettuarsi se non per legge speciale. (Approvato).

Art. 7.

Le nuove concessioni di lince e reti telefoniche all'industria privata, saranno accordate con decreto del ministro delle poste e dei telegrafi, sentito il Consiglio tecnico amministrativo di cui all'art. 8.

(Approvato).

Art. 8.

Il servizio dei telefoni dello Stato e gli aliri servizi di cui all'art. 5 della presente legge, sono affidati, sotto la responsabilità del ministro delle poste e dei telegrafi, ad una apposita Direzione generale, retta da un direttore generale, dal quale dipende la relativa Amministrazione provinciale.

Presso la Direzione generale dei telefoni dello Stato è istituito un Consiglio tecnico-amministrativo dei telefoni con voto consultivo. (Approvato).

Art. 9.

Il direttore generale è nominato per decreto Reale, su proposta del ministro delle poste e dei telegrafi, sentito il Consiglio dei ministri.

Lo stipendio del direttoro generale è fissato in L. 9000 annue.

(Approvato).

Art. 10.

Il Consiglio tecnico-amministrativo dei telefoni si compone del direttore generale che ne è il presidente, e di otto consiglieri nominati per decreto ministeriale, scelti, tre fra i funzionari superiori dell'Amministrazione dei tele-

foni dello Stato, due fra i funzionari superiori dei telegrafi dello Stato, due tra i funzionari superiori del Ministero del tesoro, ed uno fra i professori universitari di elettrotecnica.

(Approvato).

Art. 11.

Tutte le linee e le reti telesoniche esercitate dallo Stato e le linee e reti sulle quali lo Stato esercita le sunzioni di vigilanza, di cui all'articolo 5 della presente legge, sono ripartite in nove Direzioni compartimentali come dall'allegato C annesso alla presente legge.

Il direttore compartimentale esercita le funzioni direttive e di vigilanza che saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge, su tutte le linee e reti comprese nelle provincie del compartimento.

Le funzioni di direttore compartimentale saranno affidate ai funzionari del Ministero delle poste e dei telegrafi di cui all'ultimo capoverso dell'art. 21 della presente legge.

Le modificazioni alle circoscrizioni delle Direzioni compartimentali sono fatte per decreto Reale su proposta del ministro delle poste e dei telegrafi, sentito il Consiglio tecnico-amministrativo dei telefoni ed il Consiglio dei ministri.

(Approvato).

Art. 12.

Nel bilancio dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi sono inscritte, in sede separata, lo entrate e le spese della Direzione generale dei telefoni. (Approvato).

Art. 13.

Le entrate e le spese si dividono in ordinarie e straordinarie.

Sono entrate ordinarie:

- a) le quote di abbonamento dovute dagli abbonati a tarissa intera e ridotta per apparecchi principali e in derivazione e per accessori;
- b) le tasse riscosse dai posti telefonici pubblici;
 - c) i compensi per traslochi di apparecchi;
- d) i compensi per servizi telefonici a bordo di piroscufi;

LEGISLATURA XXII — 1º SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL'11 LUGLIO 1907

- 7584 -

- e) le quote di concorso nelle spese d'impianto di nuovi apparecchi;
- f) le tasse per conversazioni intercomunali sulle linee governative;
- g) i crediti verso Amministrazioni estere per scambio di conversazioni sulle linee internazionali;
- h) i canoni spettanti all'erario per reti telefoniche urbane esercitate dalla industria privata;
- i) la compartecipazione dello Stato sui prodotti lordi delle linee interurbane esercitate dalla industria privata;
- k) i canoni di concessione per linee ad uso privato.

Sono entrate straordinarie:

- a) i concorsi e le anticipazioni di enti interessati alla costruzione di nuove linee e reti telefoniche;
- b) il provento della vendita dei beni immobili e di materie fuori uso ricavato dagli impianti telefonici;
- c) i concorsi degli enti interessati per la protezione delle linee telefoniche dalle condutture di energia elettrica.

(Approvato).

'Art. 14.

Sono spese ordinarie:

- a) quelle di personale, di manutenzione ordinaria degli impianti interni, esterni e delle installazioni presso gli abbonati ed i posti pubblici;
- b) le somme di cui eventualmente l'Amministrazione potrà essere debitrice verso le Amministrazioni estere ed i concessionari di linee e reti esercitate dall'industria privata per effetto delle liquidazioni di conti trimestrali di debito e credito;

Sono spese straordinarie:

- a) quelle indicate nell'art. 17 della presente legge dalla lettera a alla lettera g;
- b) i lavori eseguiti per conto di terzi con anticipazioni di fondi;
- c) il rimborso agli enti interessati degli utili dell'esercizio delle linee e reti telefoniche costruite con anticipazioni di fondi a norma dell'art. 29 del testo unico delle leggi telefoniche;
- d) le riparazioni per danni cagionati da incendi, da intemperie, da furti;

- e) l'impianto delle 17 reti urbane, l'impianto di nuovi uffici telefonici governativi e la sistemazione di quelli esistenti previsti dalla legge 24 marzo 1907, n. 111;
- f) i lavori di cui al secondo capoverso dell'articolo seguento.

(Approvato).

Art. 15.

La Direzione generale dei telefoni dello Stato tiene in conto separato la gestione delle linee e reti telefoniche costruite per conto di terzi, a norma dell'art. 29 del testo unico delle leggi telefoniche.

La stessa Amministrazione provvede alla costruzione delle reti e linee, qui appresso indicate, per le quali, in vista del riscatto, furono sospese le pratiche in corso per le relative concessioni alla Società generale italiana ed Alta Italia.

Reti di: Anzio con estensione a Nettuno; Genazzano con estensione a Valmontone, Paliano, S. Vito Romano, Serrone, Piglio e Anticoli di Campagna; Palestrina con estensione a Cave e Zagarolo; Recco con estensione a S. Ilario, Bogliasco, Pieve di Sori, Sori e Camogli; Sestri Levante con estensione a Casarza; Tivoli con estensione a Palombara Sabina, Montecelio e San Polo dei Cavalieri; estensione della rete di Torino ad Alpignano e Pianezza e della rete di Biella a Netro e Graglia.

Linea di: Albano-Anzio-Nettuno;

- Frascati-Colonua-Palestrina-Genazzano;
- Bologna-Budrio;
- » Pontedecimo-Busalla.

Le Società versano o cedono all'Amministrazione dei telefoni dello Stato i concorsi convenuti all'uopo con gli enti interessati, e l'Amministrazione, dal canto suo, rimborsa le Società delle eventuali spese che queste avessero già incontrate per la predisposizione dei relativi lavori.

(Approvato).

Art. 16.

Le Casse delle Direzioni compartimentali raccolgono tutti gli introiti degli uffici telefonici governativi per tasse di corrispondenza intercomunale e internazionale, tutti i prodotti del LEGISLATURA XXII — 1° SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907"

servizio urbano governativo, i canoni delle reti urbane esercitate dalla industria privata ed il canone per linee ad uso privato e tutti gli altri introiti ordinari e straordinari, eseguendone il versamento nella sezione di Regia tesoreria provinciale del capoluogo del compartimento alle scadenze che saranno stabilite dal regolamento.

Alle spese da eseguirsi nel compartimento sarà provveduto o con mandati diretti, o mediante mandati di anticipazione à favore del direttore compartimentale o di chi ne fa le veci.

Tali mandati saranno quietanzati altresi dal cassiere della Direzione compartimentale, il quale provvederà al pagamento delle spese in base ad ordinativi emessi dal capo del compartimento.

I detti mandati di anticipazione potranno essere emessi fino al limite di lire 200,000.

La contabilità e le liquidazioni dei conti del servizio intercomunale affidato all'industria privata, le liquidazioni dei conti coll'estero e la contabilità degli altri proventi che saranno determinati con regolamento, è fatta presso l'Amministrazione centrale, ed i relativi fondi sono gestiti dal cassiere compartimentale di Roma. (Approvato).

Art. 17.

È autorizzata l'assegnazione di lire 25 milioni da inscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei te'egrafi, ripartita in ragione di lire 3,000,000 per il 1906-907, di lire 1,000,000 per il 1907-908, di lire 3,000,000 per ciascuno degli esercizi 1908-909 e 1909-910, di lire 2,000,000 per ciascuno degli esercizi 1910-911 al 1916-917 e di lire 1,000,000 per l'esercizio 1917-918.

Con la predetta somma di L. 25,000,000 l'Amministrazione dei telefoni dello Stato provvederà:

- a) al pagamento delle scorte di magazzino che il Governo crederà di acquistare dalle due Società concessionarie, agli effetti degli articoli 6 e 4 delle rispettive convenzioni annesse alla presente legge, ed al pagamento degli stabili di cui agli articoli 10 ed 8 delle convenzioni medesime;
- b) al pagamento a saldo di altre somme di cui lo Stato possa risultare eventualmente debitore in seguito alle operazioni di conguaglio e di consegna;

- c) alle spese occorrenti al primo impianto dell'Amministrazione centrale e provinciale;
- d) agli ampliamenti degli impianti, per collegamenti di nuovi abbonati, ed in genere per qualsiasi spesa di carattere patrimoniale;
- e) all'impianto di nuove centrali urbane, in sostituzione delle attuali, dove non siano possibili ulteriori ampliamenti per insufficienza dei locali o per difetto delle loro condizioni statiche;
- f) alla graduale trasformazione in cavi delle linee aeree;
- g) alla graduale sostituzione del filo di bronzo al filo di ferro e di acciaio attualmente in opera;
- h) alle spese di cui al 2º capoverso dell'art. 15.

(Approvato).

Art. 18.

La direzione generale dei telefoni dello Stato ha una ragioneria centrale propria, la quale esercita, per i servizi attribuiti alla Direzione generale stessa, le funzioni che la legge di contabilità conferisce alle ragionerie centrali dei Ministeri.

Il capo ragioniere è nominato per decreto Reale su proposta del ministro del tesoro d'accordo col ministro delle poste e dei telegrafi.

Lo stipendio del capo ragioniere è fissato in L. 7000 annue, oltre alla indennità annua di L. 1000 stabilità dal Regio decreto 25 dicembre 1881, n. 581.

Art. 19.

La Corte dei conti, secondo i precetti della legge, esercita la sua vigilanza sulla riscossione delle entrate e fa il riscontro delle spese.

Il capo ragioniere ed i cassieri compartimentali sono sottoposti alla giurisdizione della Corta dei conti.

(Approvato).

Art. 20.

I contratti che stipula la Direzione generale dei telefoni sono regolati dalle norme della legge sulla contabilità generale dello Stato:

I contratti di abbonamento alle reti urbane o alle linee interurbane esercitate direttamente dallo Stato sono esenti dalle tasse di registro e di bollo.

(Approvato).

LEGISLATURA XXII — 1º SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

Art. 21.

Il Governo è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per attuare l'esercizio da parte dello Stato del telefono pubblico urbano ed interurbano, procedendo agli opportuni accordi con le Amministrazioni centrali delle due Società concessionarie cessanti.

Con decreto del ministro delle poste e dei telegrafi, registrato alla Corte dei conti, saranno nominati i funzionari dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi che passano a far parte della Direzione generale dei telefoni dello Statocon la indicazione delle funzioni alle quali ciascuno di essi è destinato.

(Approvato).

Art. 22.

Il Governo è autorizzato a mantenere in servizio tutto il personale tecnico, amministrativo e contabile, e quello di commutazione e manutenzione delle linee e degli apparati, nominati dalle due Società concessionarie anteriormente alla data di presentazione della presente legge e con stipendi non superiori alle L. 3000 annue.

E pure autorizzato il Governo a mantenere in servizio i funzionari appartenenti alle due Società concessionarie provvisti di stipendio superiore alle L. 3000 e non eccedente le L. 6000 annue; ma a questi funzionari la differenza frai lo stipendio di cui godono attualmente, e quello di L. 3000 che loro si assegna provvisoriamente sino alla compilazione del ruolo organico, di cui nell'art. 25, verrà corrisposta a titolo d'indennità ad personam.

Prima della definitiva sistemazione organica di cui all'art. 25₇ il Governo dovrà esigére che tutto il personale provi, mediante l'esibizione dei relativi documenti, di possedera i seguenti: requisiti:

cittadinanza italiana; condotta incensurata;

sana e robusta costituzione fisica ed assenza di difetti od imperfezioni che rendano l'impiegato o l'agente inadatto al servizio telefonico.

Inoltre i funzionari muniti di stipendio di L. 3000 o più, che col le luglio 1907 passano alla temporanea dipendenza dello Stato, dovranno dare prova di conoscere le leggi ed i regolamenti dell'Amministrazione dello Stato nei limiti e secondo le norme che verranno stabilite con decreto ministeriale.

A tutto il personale di commutazione e di manutenzione il Governo ha facoltà di migliorare gli stipendi, a decorrere dalla data della presa di possesso delle reti, in misura non eccedente L. 200 annue lorde per ciascun impiegato. Ha facoltà inoltre di provvedere agli aumenti necessari all'arrotondamento degli stipendi di tutto il personale per l'applicazione della ritenuta di ricchezza mobile. L'arrotondamento (compreso l'aumento per la ricchezza mobile) sarà considerato come assegno ad personam, sino alla sistemazione definitiva del personale di cui all'art. 25.

A tutto il personale telefonico di ruolo, residente in Roma sarà inoltre corrisposta l'indennità di residenza in applicazione della legge 3 luglio 1902, n. 243.

Sino a che non sia avvenuta la sistemazione del personale, di cui all'art. 25 della presente legge, i funzionari dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, destinati al servizio dei telefoni dello Stato, continueranno a far parte del proprio ruolo con i loro rispettivi stipendi e con le indennità che, agli incaricati di funzioni direttive, saranno assegnate per decreto Reale su proposta del ministro delle poste e dei telegrafi, di concerto col ministro del tesoro.

(Approvato).

Art. 23.

Il personale occorrente ai servizi di commutazione diurna e notturna sarà scelto, provio accertamento della idoneità e dei requisiti che saranho stabiliti dal regolamento, tra il personale completivo in servizio delle Società, tra i supplenti maschi e femmine degli uffici postali e telegrafici di 2° e 3° classe, tra gli orfani e le orfane di funzionari dell'Amministrazione, ed anche per pubblico concorso.

1. Per l'assunzione di personale tecnico amministrativo contabile sarà provveduto mediante pubblici concorsi e per quello avventizio e di fatica mediante disposizioni del direttore genorale dei telefoni.

Sarà tuttavia in facoltà del ministro, pel nuovo personale occorrente, di provvedere pel primo anno di esercizio con criteri diversi, LEGISLATURA XXII - 1° SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907.

quando ciò fosse richiesto da urgenti esigenze

(Approvato).

Art. 24.

Al personale addetto ai felefoni esercitati dallo Stato sono applicabili le disposizioni del primo e del terzo comma dell'art. 18 della legge 22 aprile 1905, n. 137.

(Approvato).

Art. 25.

Entro un anno dalla data della promulgazione della presente legge, il Governo presenterà al Parlamento i seguenti disegni di legge:

a) per il riordinamento e per la riforma delle attuali tariffe pel servizio urbano;

b) per garantire più efficacemente i fili telegrafici e telefonici dalle condutture di energia elettrica, sia rispetto all'andamento del servizio, sia rispetto alla incolumità delle persone;

c) per la sistemazione definitiva del personale con ruolo organico proprio.

(Approvato).

Art.: 26.

Le eventuali indennità per servitù di appoggio o passaggio di linee telefoniche governative decorrono dal giorno in cui vengono domandate dal proprietario del fondo servente, semprechè siano riconosciute effettivamente dovute nei modi di legge.

(Approvato).

Art. 27.

Sarà ognicanno comunicata cal Pariamento una relazione sull'andamento di tutti i servizi affidati alla Direzione generale dei telefoni dello Stato.

(Approvato)...

Art. 28.

Il Governo è autorizzato ad emanare per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, le normo regolamentari per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 29.

In allegato al disegno di legge per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1907-908 saranno presentate all'approvazione del Parlamento le proposte per le previsioni delle entrate e delle spese della Direzione generale dei telefoni dello Stato, per l'esercizio stesso.

Fino all'approvazione di dette proposte la Direzione generale dei telefoni prelevera idai produtti le somme occorrenti per provvedere alle spese ordinarie di esercizio.

(Approvato).

LEGISLATURA XXII - 1º SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

ALLEGATO A.

Convenzione pel riscatto delle linee e reti telefoniche date in concessione dal Governo ed esercitate dalla Società generale italiana di telefoni ed applicazioni elettriche.

Tra S. E. il Grande uff. prof. avv. CARLO SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi, S. E. il Cavaliere avv. Giovanni Giolitti, presidente del Consiglio e ministro dell'interno, ed il comm. Giulio Navone, presidente del Consiglio di amministrazione della Societa generale italiana di telefoni ed applicazioni elettriche;

Premesso che la Società generale italiana di telefoni ed applicazioni elettriche, ottenne la concessione delle linee e reti telefoniche qui appresso indicate mediante i decreti ministeriali con effetto e con le scadenze pure qui di seguito riportate:

RETI URBANE DELLA SOCIETÀ GENERALE DI TELEFONI.

===		•		to Prairie Partie Control and Annual Control
Numero	Rete di	Decorrenza	Scadenza	Termine pel riscatto
	Genova.	1• gennaio 1893	31 dicembre 1917	1º gennaio 1905
2	San Remo	Id.	Id.	Id.
3	Palermo	Id.	Id.	Id.
4	Messina	Id.	Id.	Id.
5	Catania	Id.	Id.	Id.
6	Napoli	Id.	Id.	Id.
7	Bologna	Id.	īd.	Id.
8	Firenze	Id.	Id.	Id.
9	Livorno	Id.	Id.	Id.
10	Roma	1º giugno 1893	Id.	le giugno 1905
11	Oneglia	l* aprile 1893	31 marzo 1918	1º aprile 1905
12	Torre Annunziata	18 febbraio 1905	31 dicembre 1917	
13	Castellammare di Stabia	8 giugno 1905	Id.	_
14	Mestre	15 settembre 1898	Id.	15 settembre 1910
15	Albano Laziale	27 agosto 1900	26 settembre 1925	27 agosto 1912
16	Prascati	Id.	Id.	Id.
17	Pontedecimo	16 agosto 1904	31 dicembre 1917	16 agosto 1916

LEGISLATURA XXII — 1° SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

LINEE INTERURBANE DELLA SOCIETÀ GENERALE DI TELEFONI.

Numero	Linea	Linea Decorrenza Scadenza		Termine pel riscatto
1	Venezia-Mestre	1° dicembre 1898	31 dicembre 1917	I° dicembre 1910
2	Genova-Sestri L	3 novembre 1906	2 novembre 1924	3 novembre 1912
3	Napoli-Pozzuoli	Id. 27 agosto 1900	Id. 26 agosto 1925	Id. 27 agosto 1912
5	Roma-Frascati.	Id.	Id.	Id.
6	Albano-Frascati	Id. 13 dicembre 1905	Id. 31 dicembre 1917	Id. 13 dicembre 1917
8	Torre Annunziata - Castellam- mare di Stabia	8 novembre 1905	Id.	8 novembre 1917
9	Venezia-Padova	le dicembre 1905	Id.	1° dicembre 1917
10	Napoli-Torre Annunziata	8 novembre 1905	Id.	_
11	Castellamare-Massalubrense.	30 ottobre 1906	Id.	-
12	Genova-Pontedecimo	20 giugno 1906	Id.	

Che agli effetti del riscatto delle linee e reti suddette la Società predetta rinuncia all'anno di preavviso di cui al primo paragrafo dell'articolo dodici del testo unico delle leggi sui telefoni e rinuncia alla condizione del dodicennio della concessione per le reti per le quali ancora non è compiuto;

Si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

La data di decorrenza del riscatto delle reti di Roma, 'Napoli, Palermo, Messina, Catania, Bologna, Firenze, Livorno e Genova-San Remo, viene stabilita con effetto dal primo luglio millenovecentosette, dal qual giorno il Governo prenderà possesso delle reti.

Art. 2.

Il riscatto della rete di Venezia dovrà considerarsi come avvenuto il primo gennaio millenovecentoquattro, le perciò s'intendono già liquidati a favore del Governo gli utili netti per il periodo di gestione sociale che va dal primo gennaio al quindici febbraio millenovecentoquattro.

Il riscatto delle reti urbane di Oneglia, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Mestre, Albano-Laziale, Frascati e Pontedecimo, e delle linee intercomunali di Venezia-Mestre; Genova-Sestri-Levante; Napoli-Pozzuoli; Roma-Albano Laziale; Roma-Frascati; Albano Laziale-Frascati; Roma-Tivoli; Torre Annunziata-Castellammare di Stabia; Venezia-Padova; Napoli-Torre Annunziata; Castellammare di Stabia-Massalubrense; Genova-Pontedecimo dovrà considerarsi con effetto dal primo luglio milleno-vecentosette.

Art. 3.

Il prezzo di riscatto delle reti di: Roma, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Bologna, Firenze, Livorno e Genova-San Remo da pagarsi in undici annualità eguali, senza interessi, con pagamento della prima rata al primo settembre millenovecentotto viene stabilito in lire nove milioni seicentoventidue mila ottocento (lire 9,622,800).

Quaudo il pagamento delle annualità fosse eseguito dopo il primo settembre successivo

alla chiusura dell'esercizio finanziario cui riferiscesi l'annualità, decorreranno da questa data gli interessi del quattro per cento a favore della Società. Ad ogni modo il pagamento non potrà essere 'ritardato oltre il trentuno dicembre.

Art. 4.

Il prezzo di riscatto della rete di Venezia resta stabilito in lire novecentottantun mila centosessanta e centesimi settantadue (lire 981,160.72) la quale somma si eleva poi per effetto di operazioni di conguaglio, risultanti dal qui unito allegato 1, a lire un milione ventiquattromila duecentodicci (lire 1,024,210) che lo Stato riconosce come quella effettivamente da pagarsi alla Società, egualmente in undici annualità, senza interessi, versando la prima rata al primo settembre millenovecentotto.

La Società generale rinuncia espressamente a qualunque azione di risarcimento di danni che potesse sperimentare per la revoca della concessione della rete di Venezia.

.Art., 5.

S'intende compreso nel prezzo di riscatto tutto il materiale in esercizio il primo luglio millenovecentosette, e cioè: apparati, mobili, ed accessori costituenti gli uffici centrali; tutte le reti esterne, cioè fili aerei, cavi aerei o sotterranei di qualsiasi natura, nonchè gli appoggi e relativi accessori; tutte le installazioni presso gli abbonati, ed i posti pubblici, compresi gli apparecchi accessori e supplementari se di proprietà sociale; tutte le officine con i rispettivi utensili ed attrezzi, ed il materiale per i lavori di linea, scale, cinture, taglie, fornelli, ecc., tutti i mobili d'ufficio dell'Amministrazione e degli uffici delle singole agenzie.

Art. 6.

All'infuori del prezzo di riscatto sarà pagato dal Governo in una sol volta ed in contanti tutto il materiale non compreso nell'articolo precedente che il Governo crederà di acquistare e cioè: le scorte di magazzino, gli apparecchi di misurazioni elettriche, esclusi quelli che sono necessari per l'esercizio, e che sono quindi compresi nel prezzo di riscatto; e le uniformi del personale.

58 · \(\frac{1}{6}\)

Il Governo dovrà entro giorni sessanta dal primo luglio dichiarare quale parte di detto materiale intenda acquistare.

Il pagamento sarà fatto nel termine di tre mesi dalla data della consegna del materiale acquistato.

Art. 7.

Per le reti urbane di Oneglia, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Mestre, Albano Laziale, Frascati e Pontedecimo e per le linee intercomunali di Venezia-Mestre; Genova-Sestri Levante; Napoli-Pozzuoli; Roma-Albano Laziale; Roma-Frascati; Albano Laziale-Frascati; Roma-Tivoli; Torre Annunziata-Castellammare di Stabia; Venezia-Padova; Napoli-Torre Annunziata; Castellamare di Stabia-Massalubrense; Genova-Pontedecimo; è stato convenuto il prezzo di lire duecentottantaquattromila trecentonovantaquattro (lire 284,394) da pagarsi senza interessi, in undici annualità eguali a partire per la prima rata dal primo settembre millenovecentotto.

Sarà pure pagata dal Governo in undici annualità eguali, senza interessi, a partire pel pagamento della prima rata dal primo settembre millenovecentotto, l'ammontare delle scorte d'impianto in opera valutate d forfait secondo i calcoli della Commissione in lire seicentodiecimila novecentonovantacinque (lire 610,995).

Art. 8.

Per il personale della Società, che lo Stato crederà di mantenere in servizio, la Società si obbliga a far consegna della situazione relativa alle assicurazioni per la vecchiaia e per gl'infortuni regolarizzata a tutto il trenta giugno millenovecentosette.

Art. 9.

La consegna della rete di Venezia s' intende avvenuta il sedici febbraio millenovecentoquattro, epoca dell' effettiva presa di possesso da parte del Governo, in base ai verbali di stima e di consegna che ebbero luogo in quell'epoca.

Per le lines e reti di cui all'articolo 7, dovranno valutarsi all' atto della consegna soltanto quelle deficienze dovute a trascurata ma-

nutenzione che fossero posteriori alla visita di stima.

Per le altre reti di Genova-S. Remo, Livorno, Firenze, Roma, Napoli, Palermo, Catania, Messina, Bologna, resta stabilito che il Governo, prima di prenderne possesso, farà procedere dai propri funzionari, in contraddittorio con quelli sociali, ad un'accurata ricognizione degli impianti per constatare tutte le eventuali deficienze, non riparate, dovute a trascurata manutenzione.

La Società Generale, all'atto della consegna al Governo, dovrà aver provveduto a riparare a tali deficienze quali risulteranno dai relativi verbali.

Per tutti quei lavori di cui nel capoverso precedente che la Società non avesse fatto eseguire, s'intende, che le spese occorrenti per i lavori stessi saranno dalla Società rimborsate, al Governo in sede di liquidazione e di operazioni di conguaglio.

Art. 10.

Per i locali d'ufficio la Società subaffitterà, al Governo, con decorrenza dal le luglio 1907, i locali attualmente da essa occupati per l'esercizio delle linee e reti, se non vi si opporranno gli attuali contratti d'affitto.

Lo stesso vale per i locali adibiti ad uso magazzino di deposito generale e di ogni singola :

Per i locali di proprietà della Società resta stabilito che la Società dovrà cedere in vendita al Governo i locali di Roma, di Genova e di Livorno, che sono di sua proprietà, ai prezzi qui appresso indicati, corrispondenti ai valori di stima attribuiti ai detti stabili dal Corporeale del Genio civile:

Per lo stabile di Roma . . . L. 292,000

Id. di Genova . . > 160,220

Id. di Livorno . . > 22,000

ed in totale . L. 474,220

che il Governo si obbliga di pagare in una soi volta in contanti nel termine di tre mesi dalla data di registrazione del relativo contratto di acquisto.

Art. 11.

La Società dovrà pagare all'Amministrazione le somme di cui risulterà debitrice per canoni

59

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

Che agli effetti del riscatto delle linee e reti suddette la Società predetta rinuncia all'anno di preavviso di cui al primo paragrafo dell'articolo dodici del testo unico delle leggi sui telesoni e rinuncia alla condizione del dodicennio della concessione per le reti per le quali ancora non è compiuto;

Si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

La data di decorrenza del riscatto delle reti di Roma, 'Napoli, Palermo, Messina, Catania, Bologna, Firenze, Livorno e Genova-San Romo, viene stabilita con effetto dal primo luglio millenovecentosette, dal qual giorno il Governo prenderà possesso delle reti.

Art. 2.

Il riscatto della rete di Venezia dovrà considerarsi come avvenuto il primo gennaio millenovecentoquattro, le perciò s'intendono già liquidati a favore del Governo gli utili netti per il periodo di gestione sociale che va dal primo gennaio al quindici febbraio millenovecentoquattro.

Il riscatto delle reti urbane di Oneglia, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Mestre, Albano-Laziale, Frascati e Pontedecimo, e delle linee intercomunali di Venezia-Mestre; Genova-Sestri-Levante; Napoli-Pozzuoli; Roma-Albano Laziale; Roma-Frascati; Albano Laziale-Frascati; Roma-Tivoli; Torre Annunziata-Castellammare di Stabia; Venezia-Padova; Napoli-Torre Annunziata; Castellammare di Stabia-Massalubrense; Genova-Pontedecimo dovrà considerarsi con effetto dal primo luglio milleno-vecentosette.

Art. 3.

Il prezzo di riscatto delle reti di: Roma, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Bologna, Firenze, Livorno e Genova-San Remo da pagarsi in undici annualità eguali, senza interessi, con pagamento della prima rata al primo settembre millenovecentotto viene stabilito in lire nove milioni seicentoventidue mila ottocento (lire 9,622,800).

Quando il pagamento delle annualità fosse eseguito dopo il primo settembre successivo

alla chiusura dell'esercizio finanziario cui riferiscesi l'annualità, decorreranno da questa data gli interessi del quattro per cento a favore della Società. Ad ogni modo il pagamento non potrà essere 'ritardato oltre il trentuno dicembre.

Art. 4.

Il prezzo di riscatto della rete di Venezia resta stabilito in lire novecentottantun mila centosessanta e centesimi settantadue (lire 981,160.72) la quale somma si eleva poi per effetto di operazioni di conguaglio, risultanti dal qui unito allegato 1, a lire un milione ventiquattromila duecentodieci (lire 1,024,210) che lo Stato riconosce come quella effettivamente da pagarsi alla Società, egualmente in undici annualità, senza interessi, versando la prima rata al primo settembre millenovecentotto.

La Società generale rinuncia espressamente a qualunque azione di risarcimento di danni che potesse sperimentare per la revoca della concessione della rete di Venezia.

Art., 5.

S'intende compreso nel prezzo di riscatto tutto il materiale in esercizio il primo luglio millenovecentosette, e cioè: apparati, mobili, ed accessori costituenti gli uffici centrali; tutte le reti esterne, cioè fili aerei, cavi aerei o sotterranei di qualsiasi natura, nonchè gli appoggi e relativi accessori; tutte le installazioni presso gli abbonati, ed i posti pubblici, compresi gli apparecchi accessori e supplementari se di proprietà sociale; tutte le officine con i rispettivi utensili ed attrezzi, ed il materiale per i lavori di linea, scale, cinture, taglie, fornelli, ecc., tutti i mobili d'ufficio dell'Amministrazione e degli uffici delle singole agenzie.

Art. 6.

All'infuori del prezzo di riscatto sarà pagato dal Governo in una sol volta ed in contanti tutto il materiale non compreso nell'articolo precedente che il Governo crederà di acquistare e cioè: le scorte di magazzino, gli apparecchi di misurazioni elettriche, esclusi quelli che sono necessari per l'esercizio, e che sono quindi compresi nel prezzo di riscatto; e le uniformi del personale.

LEGISLATURA XXII - 1° SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DEI L'11 LUGLIO 1907

Il Governo dovrà entro giorni sessanta dal primo luglio dichiarare quale parte di detto materiale intenda acquistare.

Il pagamento sarà fatto nel termine di tro mesi dalla data della consegna del materiale acquistato.

Art. 7.

Per le reti urbane di Oneglia, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Mestre, Albano Laziale, Frascati e Pontedecimo e per le linee intercomunali di Venezia-Mestre; Genova-Sestri Levante; Napoli-Pozzuoli; Roma-Albano Laziale; Roma-Frascati; Albano Laziale-Frascati; Roma-Tivoli; Torre Annunziata-Castellammare di Stabia; Venezia-Padova; Napoli-Torre Annunziata; Castellamare di Stabia-Massalubrense; Genova-Pontedecimo; è stato convenuto il prezzo di lire duecentottantaquattromila trecentonovantaquattro (lire 284,394) da pagarsi senza interessi, in undici annualità eguali a partire per la prima rata dal primo settembre millenovecentotto.

Sarà pure pagata dal Governo in undici annualità eguali, senza interessi, a partire pel pagamento della prima rata dal primo settembre millenovecentotto, l'ammontare delle scorte d'impianto in opera valutate d forfait secondo i calcoli della Commissione in lire seicentodiecimila novecentonovantacinque (lire 610,095).

Art. 8.

Per il personale della Società, che lo Stato crederà di mautenere in servizio, la Società si obbliga a far consegna della situazione relativa alle assicurazioni per la vecchiaia e per gl'infortuni regolarizzata a tutto il trenta giugno millenovecentosette.

Art. 9.

La consegna della rete di Venezia s'intende avvenuta il sedici febbraio millenovecentoquattro, epoca dell' effettiva presa di possesso da parte del Governo, in base ai verbali di stima e di consegna che ebbero luogo in quell'epoca.

Per le linee e reti di cui all'articolo 7, dovranno valutarsi all' atto della consegna soltanto quelle desicienze dovute a trascuratá manutenzione che fossero posteriori alla visita di stima.

Per le altre reti di Genova-S. Remo, Livorno, Firenze, Roma, Napoli, Palermo, Catania, Messina, Bologna, resta stabilito che il Governo, prima di prenderne possesso, farà procedere dai propri funzionari, in contraddittorio con quelli sociali, ad un'accurata ricognizione degli impianti per constatare tutte le eventuali deficienze, non riparate, dovute a trascurata manutenzione.

La Società Generale, all'atto della consegna al Governo, dovrà aver provveduto a riparare a tali deficienze quali risulteranno dai relativi verbali.

Per tutti quei lavori di cui nel capoverso precedente che la Società non avesse fatto eseguire, s'intende, che le spese occorrenti per i lavori stessi saranno dalla. Società rimborsate, al Governo in sede di liquidazione e di operazioni di conguaglio.

Art. 10.

Per i locali d'ufficio la Società subaffitterà, al Governo, con decorrenza dal 1º luglio 1907, i locali attualmente da essa occupati per l'esercizio delle linee e reti, se non vi si opporranno gli attuali contratti d'affitto.

Lo stesso vale per i locali adibiti ad uso magazzino di deposito generale e di ogni singola i Agenzia.

Per i locali di proprietà della Società resta stabilito che la Società dovrà cedere in vendita al Governo i locali di Roma, di Genova e di Livorno, che sono di sua proprietà, ai prezzi qui appresso indicati, corrispondenti ai valori di stima attribuiti ai detti stabili dal Corporeale del Genio civile:

che il Governo si obbliga di pagare in una sol volta in contanti nel termine di tre mesi dalla data di registrazione del relativo contratto di acquisto.

Art. 11.

La Società dovrà pagare all'Amministrazione le somme di cui risulterà debitrice per canoni LEGISLATURA XXII — 1ª SSSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

ed abbonamenti o per altre partite di competenza dell'esercizio sino al 30 giugno 1907.

La Società resterà obbligata a pagare all'erario quanto ancora debba per ricchezza mobile e per altri diritti fiscali fino al 20 giugno 1907.

Art. 12.

La consegna delle reti dovrà farsi dai delegati della Società in contraddittorio con quelli del Governo, con verbale firmato dagli uni e dagli altri, nel quale saranno liquidate le eventuali refusioni da eseguirsi dalla Società ai termini dell'art. 9 e le somme che il Governo debba alla Società per effetto dell'art. 6.

Le contestazioni che sorgessero in eccezione di tali conteggi e così pure in ordine a tutte le altre liquidazioni di cui al primo capoverso dell'art. II, saranno risolute da arbitri nominati con poteri di amichevoli compositori: uno dal Governo, uno dalla Società ed un terzo scelto dal presidente del tribunale civile e penale di Roma su di una terna proposta dalla locale Camera di commercio. · [] 1.54

Art. 13. 11 £ 3

La Società avrà diritto alla restituzione delle oauzioni depositate a garanzia dell'esercizio, al rimborso dei canoni in dipendenza della sentenza della Corte di cassazione di Roma in data 8-16 febbraio 1907 ed al rimborso dell'importo delle comunicazioni intercomunali annullate.

La restituzione delle cauzioni ed il rimborso delle dette somme avverrà soltanto quando la Societá avrà pagato le somme delle quali eventualmente risultasse debitrice per effetto delle

liquidazioni di cui nella presente convenzione, nonchè quelle che fossero ancora da essa dovute per imposta di ricchezza mobile e per altri diritti fiscali fino al 30 giugno 1907.

Art. 14.

Le annualità da pagarsi dallo Stato per effetto degli articoli 3, 4 e 7 della presente convenzione sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, della quale si è già tenuto conto nella determinazione del reddito netto, e le annualità stesse dovranno essere intestate a quell'ente che la Società si riserva d'indicare almeno sei mesi prima della scadenza della prima rata.

Art. 15.

Salve le liquidazioni di cui agli articoli 6, 9 e 12, le parti costituite dichiarano formalmente di avere inteso di sistemare e definire ogni qualsiasi questione che potesse sorgere pel riscatto delle dette reti e linee, anche se non esplicitamente menzionata.

Art. 16.

Company of the State of the State of

La presente convenzione ed i contratti di acquisto degli immobili di cui all'art. 10, saranno registrati colla tassa fissa di L. 1.20. Resta convenuto che la presente convenzione non diventerà obbligatoria pel Governo se prima non sarà stata approvata per legge.

> CARLO SCHANZER GIOVANNI BIOLITTI GIULTO NAVONE, presidente della -Società generale dei telefoni. 4

LEGISLATURA EXII - 1ª SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

ALLEGATO ALLA CONVENZIONE.

Bilancio delle operazioni di conguaglio relative al riscatto della rete di Venezia.

SOCIETÀ GENERALE.

DARE		AVERE				
Crediti del Governo per quote di abbona- mento incassate dalla Società il 1º gen- naio 1904	25,65d.70	Prezzo di riscatto della rete	981,160.72			
Somme a pareggio - Creditò della Società	1,024,218.41	Scorte di magazzinol	1,754.28			
:		Sub-locazione locali dal 16 febbraio 1904 al 31 dicembre 1906	8,625 »			
:		Quote riscosse dal Governo per conto Società	1,838.82			
•	1,049,87411		1,049,874.11			

LEGISLATURA XXII - 1 SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

ALLEGATO B.

Convenzione pel riscatto di linee e reti telefoniche date in concessione dal Governo, ed esercitate dalla Società telefonica per l'Alta Italia.

Tra S. E. il grande uff. prof. avv. CARLO SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi, S. E. il cav. avv. Giovanni Giolitti, presidente del Consiglio e ministro dell'interno, e l'ingegnere Guido Semenza, consigliere delegato della Società telefonica per l'Alta Italia;

Premesso che la Società telefonica per l'Alia Italia ottenne la concessione delle linee e reti telefoniche qui appresso indicate mediante i decreti ministeriali con effetto e con le scadenze pure qui di seguito riportate:

RETI URBANE DELLA SOCIETÀ « ALTA ITALIA ».

Numero	Reti di	Decorrenza	Scadenza.	Termine pel riscatto
1	Milano	1• gennaio 1893	31 dicembre 1917	l° gennaio 1905
2	Como	13. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14	Id.	Id.
3	Monza	Id.	Id.	Id.
4	Torino	Id.	Id.	Id.
5	Biella	Id.	i Id.	· Id.
6	Alessandria	Id.	' Id.	Id.
7	Legnano	12 novembre 1895	11 novembre 1920	12 novembre 1907
8	Rho	7 novembre 1905	21 dicembre 1917	novembre 1917
9	Pinerolo	1º marzo 1893	28 febbraio 1923	l* marzo 1910
10	Lecco	Id.	Id.	Id.

LINEE INTERURBANE DELLA SOCIETÀ « ALTA ITALIA ».

Numero	Linea	Decorrenza	Scadenza	Termine pel riscatto		
i 2	Torino-Pinerolo	17 febbraio 1898 Id.	16 febbraio 1923 Id.	17 febbraio 1910 Id.		
3	Milano-Rho	28 dicembre 1905	31 dicembre 1917	28 dicembre 1917		
4	Milano-Monza	11 marzo 1894	in esper:mento per 2 anni	11 marzo 1906		
5	Milano-Legnano	l° gennaio 1898	Id.	1° gennaio 1908		
6	Milano-Como	26 ottobre 1896	31 dicembre 1899 in esperimento	26 ottobre 1908		
7	Milano-Novara	28 giugno 1897	in esperimento	23 giugno 1909		

LEGISLATURA XXII - 1ª SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DEI L'11 LUGLIO 1907

Che agli effetti del riscatto delle linee e reti su ldette, la Società predetta rinuncia all'anno di preavviso di cui al primo paragrafo dell'articolo 12 del testo unico delle leggi sui telefoni, e rinuncia alla condizione del dodicennio della concessione per le reti per le quali ancora non è compiuta;

Si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

La data di decorrenza del riscatto delle reti di Milano, Como, Monza, Torino, Biella, Alessandria, Legnano, Rho, Pinerolo e Lecco e delle linee intercomunali di Torino-Pinerolo; Milano-Lecco; Milano-Rho; Milano-Monza; Milano-Legnano; Milano-Como; Milano-Novara; viene stabilita con effetto dal primo luglio millenovecentosette, dal qual giorno il Governo prenderà possesso delle reti.

Art. 2.

Il prezzo del riscatto delle reti di Milano, Como, Monza, Torino, Biella ed Alessandria, da pagarsi in undici annualità eguali, senza interessi, con pagamento della prima rata al l'settembre millenovecentotto, viene stabilito in lire cinquemilioni seicentosettantatremila ottocentosettantaquattro (L. 5,673,874).

Quando il pagamento delle annualità fosse eseguito dopo il primo settembre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario cui riferiscesi l'annualità, decorreranno da questa data gl'interessi del quattro per cento a favore della Società. Ad ogni modo, il pagamento non potrà essere ritardato oltre il trentuno dicembre.

Art. 3.

S'intende compreso nel prezzo di riscatto tutto il materiale in esercizio al primo luglio millenovecentosette, e cioè apparati, mobili ed accessori costituenti gli uffici centrali; tutte le reti esterne, cioè fili aerei, cavi aerei e sotterranei di qualsiasi natura, nonchè gli appoggi e relativi accessori; tutte le installazioni presso gli abbonati, ed i posti pubblici, compresi gli apparecchi accessori e supplementari se di proprietà sociale, tutte le officine con i rispettivi utensili ed attrezzi, ed il materiale per i lavori di linea, scale, cinture, taglie, for-

nelli ecc.; tutti i mobili d'ufficio dell'Amministrazione e degli uffici delle singole agenzie.

Art. 4.

egic i alterna i d**eal** como

All'infuori del prezzo di riscatto sarà pagato dal Governo in una sol volta ed in contanti tutto il materiale non compreso nell'articolo precedente, che il Governo credera di
acquistare; e cioè: le scorte di magazzino, gli
apparecchi di misurazioni elettriche, esclusi
quelli che sono necessari per l'esercizio è che
sono quindi compresi nel prezzo di riscatto, e
le uniformi del personale.

Il Governo dovrà entro sessanta giorni dal primo luglio dichiararo quale parte di detto materiale intenda acquistare. Il pagamento sarà fatto nel termine di tre mesi dalla data di consegna del materiale acquistato.

Art. 5.

Per le reti urbane di Legnano, Rho, Pinerolo e Lecco e per le linee intercomunali di
Torino-Pinerolo; Milano-Lecco; Milano-Rho;
Milano-Monza; Milano-Legnano; Milano Como;
Milano-Novara; è stato convenuto un prezzo
di riscatto in lire quattrocentoventisettemila
seicentonovantuno (Li 427,691) da pagarsi,
senza interessi, in undici annualità eguali, a
partire per la prima rata dal primo settembre
millenovecentotto.

Sarà pure pagato dal Governo in undici annualità eguali, senza interessi, a partire pel pagamento della prima rata, dal primo settembre millenovecentotto, l'ammontare delle scorte d'impianto in opera valutato à forfuit secondo i calcoli della Commissione in lire trecentosessantaseimila seicento (L. 366,600).

- Art. 6.

Per il personale della Società, che lo Stato crederà di mantenere in servizio, la Società si obbliga a far consegna della situazione relativa alle assicurazioni per la vecchiaia e per gli infortani regolarizzata a tutto il trenta giugno millenovecentosette.

Art. 7.

... Per la consegna delle lince e reti, di cui all'articolo 5°, dovranno valutarsi all'atto della LEGISLATURA XXII — 1° SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

consegna soltanto quelle deficienze dovute a trascurata manutenzione che fossero posteriori alla visita di stima.

Per le altre reti di Milano, Como, Monza, Torino, Biella ed Alessandria resta stabilito che il Governo, prima di prenderne possesso, farà procedere dai propri funzionari in contraddittorio con quelli sociali ad un'accurata ricognizione degli impianti per constatare tutte le eventuali deficienze, non riparate, dovute a trascurata manutenzione.

La Società Alta Italia, all'atto della consegna al Governo, dovrà aver provveduto a riparare a tali deficienze quali resulterauno dai relativi verbali.

Per tutti quei lavori di cui nel capoverso precedente, che la Società non avesse fatto eseguire, s'intende che le spese occorrenti per i lavori stessi saranno dalla Società rimborsate al Governo in sede di liquidazione e di operazioni di conguaglio.

Art. 8.

Per i locali d'ufficio la Società subaffitterà al Governo, con decorrenza dal primo luglio millenovecentosette i locali attualmente da essa occupati per l'esercizio delle linee e reti, se non vi si oppongono gli attuali contratti di affitto.

Lo stesso vale per i locali adibiti ad uso magazzino di deposito generale e di ogni singola agenzia.

Per i locali di proprietà della Società resta stabilito che la Società dovrà cedere in vendita al Governo il locale di Como al prezzo di lire diciannovemilasettecento (L. 19,700) stabilito dal Corpo Reale del Genio civile.

Detto prezzo verrà pagato in una sol volta in contanti nel termine di tre mesi dalla data di registrazione del relativo contratto di acquisto.

Art. 9.

La Società dovrà pagare all'Amministrazione le somme di cui risulterà debitrice per canoni di abbonamenti o per altre partite di competenza dell'esercizio sipo al trenta giugno millenovecentosette.

La Società resterà obbligata a pagare all'Erario quanto ancora debba per ricchezza mobile e per altri diritti fiscali fino al trenta giugno millenovecentosette.

Art. 10.

La consegna delle reti devrà farsi dai delegati della Società in contraddittorio con quelli del Governo, con verbale firmato dagli uni e dagli altri, nel quale saranno liquidate le eventuali refusioni da eseguirsi dalla Società ai termini dell'articolo 7 e le somme che il Governo debba alla Società per effetto dell'articolo 4.

Le contestazioni che sorgessero in eccezione di tali conteggi e così pure in ordine a tutte le altre liquidazioni di cui al primo capoverso dell'art. 9, saranno risolute da arbitri nominati con poteri di amichevoli compositori: uno dal Governo, uno dalla Società ed un terzo scelto dal presidente del tribunale civile e penale di Milano su di una terna proposta dalla locale Camera di compercio.

Art. 11.

La Società avrà diritto alla restituzione delle cauzioni depositate a garanzia dell'esercizio, al rimborso dei canoni in dipendenza della sentenza della Corte di cassazione di Roma in data 6-16 febbraio 1907 ed al rimborso dell'importo delle comunicazioni intercomunali annullate.

La restituzione delle cauzioni ed il rimborso delle dette somme avverrà soltanto quando la Società avrà pagato le somme delle quali eventualmente risultasse debitrice per effetto delle liquidazioni di cui nella presente convenzione, nonchè quelle che fossero ancora da essa dovute per imposta di ricchezza mobile e per altri diritti fiscali fino al trenta giugno millenovecentosette.

Art. 12.

Le annualità da pagarsi dallo Stato per effetto degli articoli 2 e 5 della presente convenzione sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile della quale si è già tenuto conto nella determinazione del reddito netto, e le annualità stesse dovranno essere intestate a quell'ente che la Società si riserva di indicare almeno sei mesi prima della scadenza della prima rata.

LEGISLATURA XXII - 1ª SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

Art. 13.

Salvo le liquidazioni di cui agli articoli 4,7 e 10, le parti costituite dichiarano formalmente di avere inteso di sistemare e definire ogni qualsiasi questione che potesse sorgere pel riscatto delle dette reti, anche se non esplicitamente menzionata.

Art. 14.

La presente convenzione ed il contratto di acquisto dello stabile di Como saranno registrati colla tassa di lire 1.20. Resta convenuto che la presente convenzione non diventerà obbligatoria pel Governo, se prima non sarà stata approvata per legge.

Carlo Schanzer
Giovanni Giolitti
Guido Semenza, Consigliere
delegato della Società telefonica per l'Alta Italia.

ALLEGATO C.

Direzioni compartimentali dei telefoni.

1. — Direzione compartimentale di Torino, comprendente le provincie di:

Alessandria

Cuneo

Novara

Torino.

2. — Direzione compartimentale di Genova, comprendente le provincie di:

Genova

Porto Maurizio.

 Direzione compartimentale di Milano, comprendente le provincie di:

Bergamo

Brescia

Como

Cremona

Milano

Mantova

Pavia

Sondrio.

4. — Direzione compartimentale di Venezia, comprendente le provincie di:

Belluno

Padova

Rovigo

Treviso

Udine

Venezia

Verona

Vicenza.

5. — Direzione compartimentale di Bologna, comprendente le provincie di:

Bologna

Ferrara

Forli

Modena

Parma

Piacenza

Ravenna

Reggio Emilia.

6. — Direzione compartimentale di Firenze, comprendente le provincie di:

Arezzo

Firenze

Grosseto

Livorno

Lucca

Massa

Pisa

Siena.

7. — Direzione compartimentale di Roma, comprendente le provincie di:

Ancona

Aquila

Ascoli Piceno

Cagliari

Chieti

Macerata

Perugia

Pesaro

Roma

Sassari

Teramo.

8. — Direzione compartimentale di Napoli, comprendente le provincie di:

Avellino

Bari

Benevento

Campobasso

GEGISLATURA XXII - 1ª SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DEI L'11 LUGLIO 1907

Caserta

Catanzaro

Cosenza

Foggia

Lecce

Napoli

Potenza

Reggio Calabria

Salerno.

9. — Direzione compartimentale di Palermo, comprendente le provincie di:

Caltanissetta

Catania

Girgenti

Messina

Palermo

Siracusa

Trapani.

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo sorutinio segreto del disegno di legge: «Sistemazione della condizione giuridica dei maestri provvisori» (N. 712).

that the secret is not a second and the

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del disegno di legge: « Sistemazione della condizione giuridica dei maestri provvisori » del quale do lettura:

È accordata la stabilità nel suo ufficio attuale ad ogni insegnante delle scuole elementari, il quale nel giorno della promulgazione della presente legge presti servizio straordinario, con qualsivoglia nome sia chiamato, come insegnante provvisorio, supplente, assistente, sottomaestro e simili, purche sin dal momento della sua assunzione in ufficio, comunque avvenuta, avesse i requisiti legali.

Un attestato del provveditore degli studi, sopra relazione dell'ispettore scolastico, dovrà provare, che l'insegnante abbia prestato effettivo e lodevole servizio per un triennio, e non sia stato licenziato a seconda degli articoli 6 e 7 della legge 19 febbraio 1903, n. 45 (articoli 10 e 16 del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431).

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda di parlare, la discussione è chiusa, è trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni speciali per gli infortuni del lavoro nelle solfare della Sicilia » (N. 671).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni speciali per gli infortuni del lavoro nelle solfare della Sicilia ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti F. di dar lettura di questo progetto di legge.

MARIOTTI F., segretario, legge:

(V. Stampato N. 671).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda di parlare, la discussione generale è chiusa, e procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Nell'applicazione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gl'infortuni del lavoro, agli operai occupati nelle miniere di zolfo della Sicilia si osserveranno le disposizioni della legge stessa in quanto non siano derogate o modificate dalle disposizioni seguenti.

(Approvato).

Art. 2.

La liquidazione delle indennità stabilite nell'art. 9 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sarà fatta, salvo il caso preveduto nell'art. 3 della presente legge, in base ai salari medi determinati in apposite tabelle compilate con le norme seguenti:

Le tabelle debbono distinguere gli operai delle zolfare in varie categorie.

Per ogni categoria sarà indicato il salario annuo da assumere a base per la liquidazione dell' indennità nei casi d'inabilità permanente o di morte e il salario giornaliero per la liquidazione dell' indennità nei casi d'inabilità temporanea.

Il salario annuo sarà determinato in base alla somma che in media gli operai di ogni singola categoria percepiscono nel corso di un anno solare, come retribuzione del loro lavoro. LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 10 LUGLIO 1907

Il salario giornaliero sarà determinato dividendo il salario annuo per il numero medio annuo delle giornate di effettivo lavoro.

Le tabelle terranno conto, per le diverse provincie, delle variazioni nella media annua delle giornate di effettivo lavoro.

(Approvato)

Art. 3.

Qualora il salario sia fissato in ragione d'anno, sarà preso senz'altro il salario così fissato come base per la liquidazione delle indennità nei casi d'inabilità permanente e di morte. Nei casi di inabilità temporanea l'indennità sarà determinata in base al salario giornaliero calcolato dividendo il salario annuo per 365.

(Approvato).

Art. 4.

Le tabelle dei salari medi saranno formate dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio sulla scorta delle proposte fatte dall'Ufficio distrettuale delle miniere di Caltanissetta, dopo sentite le autorità locali e le locali Associazioni industriali ed operaie, e saranno approvate con Regio decreto.

Le tabelle sono soggette a revisione ad intervalli non inferiori ad un biennio nè superiori ad un quinquennio ed alle condizioni che saranno stabilite nel regolamento di cui all'articolo 12.

Per la revisione sarà seguita la procedura stessa stabilita nella prima parte del presente articolo per la formazione delle tabelle. (Approvato).

Art. 5.

Al cottimista che per l'esecuzione del lavoro si valga di altri operai da lui assunti e pagati, sarà assegnato il salario più alto fissato nelle tabelle per le categorie di operai addetti alle specie di lavoro assunto dal cottimista stesso. (Approvato).

Art. 6.

Il regolamento di cui all'articolo 12 stabilirà le norme da osservarsi da ogni esercente per l'assegnazione dei propri operai nelle varie categorie indicate nelle tabelle di cui all'articolo 4. Stabilirà inoltre il modo e i termini entro i quali l'operaio potrà reclamare contro la sua assegnazione ad una delle categorie indicate nelle tabelle.

(Approvato).

Art. 7.

Ogni esercente dovrà denunziare, nel termine di tre giorni, al Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gl'infortuni degli operai sul lavoro o a qualunque Istituto assicuratore che potrà succedergli, l'assunzione per parte sua, dei suoi cottimisti e sub-cottimisti di ogni operaio, coll'indicazione della categoria a cui l'operaio medesimo venne assegnato. La denunzia s'intenderà data colla consegna all'ufficio postale di una lettera raccomandata che la contenga. La omessa o falsa denunzia, al pari dell'iscrizione in una catego... ria diversa da quella a cui l'operaio effettivamente appartiene, saranno punite colle pene indicate nell'articolo 30 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51.

(Approvato).

Art. 8.

In occasione di ogni infortunio, ed anche prima dell'esperimento di qualunque azione giudiziaria, il Sindacato obbligatorio o qualunque Istituto assicuratore che gli potrà succedere, avrà il diritto di chiedere al pretore del luogo dell'infortunio o di quello dove si trova l'operaio, di far procedere, a sue spese, a perizia giudiziaria sull'operaio colpito da infortunio. Il pretore, assunte, se del caso, sommarie informazioni, nominerà il perito e farà procedere alla perizia colla maggior possibile celerità di procedura.

(Approvato).

Art. 9.

Nel termine e nei modi che saranno stabiliti con apposito regolamento da approvarsi con Regio decreto, dopo sentiti l'ingegnere distrettuale delle miniere, i medici provinciali ed il Consiglio di Stato, il Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gl'infortuni degli operai sul lavoro provvederà ad organizzare un servizio di posti di soccorso e prime cure per gli operai delle zolfare colpiti da infortunio sul lavoro.

LEGISLATURA XXII - 1 SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

I posti di soccorso predetti sono obbligati a prestare agli operai colpiti da infortunio le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica, senza alcuna spesa a carico degli esercenti di miniere di zolfo.

I medici addetti ai posti di soccorso rilasceranno:

- a) senza alcuna spesa, il primo certificato medico che deve essere unito alla denunzia d'infortunio da presentarsi all'autorità locale di pubblica sicurezza e alla denunzia d'infortunio da presentarsi all'Istituto assicuratore;
- b) senza alcuna spesa, il certificato medico definitivo.

Alla spesa occorrente per l'organizzazione e il funzionamento dei posti di soccorso e per quanto in genere concerne il servizio sanitario, il Sindacato provvede con apposito fondo alimentato da un contributo da pagarsi dagli esercenti e dai proprietari di zolfare nelle proporzioni e nella forma stabilita nella legge Il luglio 1904, n. 396, e nella misura che sarà stabilita nel regolamento di cui alla prima parte del presente articolo, e in ogni caso non eccedente 50 centesimi per ogni tonnellata di zolfo prodotto e trasportato.

Il detto contributo sarà imposto soltanto per la durata di due anni e potrà la imposizione di esso, ove la necessità perduri, essere prorogata di anno in anno con decreto Reale per altri due anni.

(Approvato).

Art. 10.

In riguardo alle miniere poste entro una zona di cinquecento metri da uno dei posti di soccorso a prime cure di cui all'articolo precedente e dal giorno della istituzione di esso posto di soccorso, si intendono abrogate le disposizioni dell'art. 11 della legge 30 marzo 1893, n. 90. (Approvato).

Art. 11.

È data facoltà al Governo del Re di nominare per un tempo determinato o permanentemente un proprio delegato presso la sede del Sindacato obbligatorio siciliano, da scegliersi fra i pubblici funzionari specialmente competenti. I poteri e la durata del mandato conferito al delegato governativo verranno stabiliti nel Regio decreto di nomina.

L'amministrazione del Sindacato obbligatorio Siciliano sarà affidata ad un commissario Regio, nominato con decrete Reale, su proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, qualora il Consiglio d'amministrazione del Sindacato stesso cessi di funzionare o non sia più in grado di funzionare regolarmente.

Il commissario Regio, entro il termine di quattro mesi dalla pubblicazione del Regio decreto di nomina, convocherà l'assemblea generale dei soci del Sindacato affinchè proceda alla nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione e resterà in carica fino a che il nuovo Consiglio d'amministrazione non sia nominato.

Le competenze spettanti al commissario Regie saranno stabilite nel regolamento di cui all' articolo 12 e saranno pagate sui fondi del Sindacato.

(Approvato).

Art. 12.

All'esecuzione della presente legge sarà provveduto con regolamento da approvarsi con Regio decreto, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 13.

Le disposizioni degli articoli 2 a 6 della presente legge entreranno in vigore 15 giorni dopo quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno del Regio decreto indicato nella prima parte dell'art. 4:

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegne di legge: - Provvedimenti per la costruzione di case economiche per i ferrovieri con capitali degli Istituti di previdenza del personalo delle ferrovie dello Stato > (N. 698).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la costruzione di case economiche per i ferrovieri con capitali degli Istituti di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato».

LEGISLATURA XXII — 1° SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEI L'11 LUGLIO 1907

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo, di dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI F., segretario, legge:

(V. Stampato N. 698).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale, e si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Gli Istituti di previdenza ferroviari, di cui alle legge 24 marzo 1907, n. 132, possono investire una parte dei loro capitali, fino al limite massimo di 30 milioni, dandoli a mutuo all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, al fine di acquistare o di costruire case economiche ad uso dei funzionari e agenti di cui all'art. 8 della presente legge.

Sui capitali così investiti sarà corrisposto l'interesse annuo del 4 per cento.

(Approvato).

Art. 2.

Ai redditi provenienti dai capitali prestati dagli Istituti di previdenza, ai termini del precedente articolo, sono applicabili lo disposizioni dell'art. 61 della legge per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile, testo unico 24 agoste 1877, n. 4021.

Le case economiche godono di tutti i benefici consentiti alle case popolari dalla legge 31 maggio 1903, n. 254, o da altre che venissero in seguito emanate.

(Approvato).

Art. 3.

Una Commissione composta di due membri di ciascuno dei Comitati amministratori 'degli Istituti e sezione d'Istituto, nominati dai 'Comitati medesimi, stabilirà la ripartizione fra gli Istituti e sezioni d'Istituto dei capitali, di cui all'art. 1 da prestare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sopra sua richiesta, e delibererà il passaggio del credito dall'uno all'altro Istituto, allorquando ad alcuno di essi per far fronte agli impegni verso i compartecipanti, sia necessario di dover realizzare in

tutto o in parte il proprio capitale impiegato secondo la presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

Il canone di affitto delle case deve comprendere la quota d'interesse e quella di ammortamento in ottanta anni, la quota delle riparazioni e manutenzioni ordinaria e straordinarie, l'ammontare delle imposte e sovraimposte, le spese d'amministrazione e quelle per illuminazione, acqua potabile e riscaldamento.

L'Amministrazione ferroviaria dovrà tenere sempre una contabilità separata degli introiti e delle spese per l'azienda delle case economiche

· (Approvato).

'Art. 5.

Nel bilancio delle ferrovie dello Stato verranno inscritte, in apposito capitolo, le somme necessarie per ricostituire, in 50 anni, i capitali man mano prestati dagli Istituti di previdenza per le case economiche, le quali saranno di esclusiva proprietà dell' Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

(Approvato)

Art. 6.

Le espropriazioni per la costruzione delle dette case oconomiche sono dichiarate di pubblica utilità e sono regolate dalle disposizioni legislative riguardanti le espropriazioni per impianti e lavori ferroviari da eseguirsi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

(Approvato).

Art. 7.

Per quanto concerne l'acquisto o la costruzione e la gestione delle case economiche saranno istituite una Commissione consultiva centrale e Commissioni consultive compartimentali.

Tanto la Commissione centrale, quanto ciascuna delle Commissioni compartimentali saranno composte di otto membri, dei quali cinque nominati dall'Amministrazione delle ferrovie e tre eletti dai ferrovieri iscritti agli Istituti di previdenza ed anche residenti nel LEGISLATURA XXII - 1º BESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TOUNATA URI L'11 LUGLIO 1907

compartimento se si tratti di Commissioni compartimentali.

I membri delle Commissioni compartimentali non possono contemporaneamente essere membri della Commissione centrale.

Le attribuzioni delle Commissioni centrale e compartimentali saranno determinate secondo le norme del regolamento per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 8.

Le case economiche saranno date in amtto a ferrovieri in attività di servizio aventi stipendio o salario annuo non superiore a L. 3600.

In caso di deficienza di domande da parte di detti ferrovieri, le case saranno date in affitto a ferrovieri pensionati o sussidiati, e in caso di deficienza di domande anche da questi ultimi, saranno date in affitto ad altre persone, con preferenza però agli impiegati in attività di servizio o pensionati di altre Amministrazioni dello Stato.

Nel regolamento sarauno stabiliti i criteri da seguire per graduare i titoli di preferenza degli aspiranti agli affitti nei casi indicati negli alinea precedenti.

(Approvato).

Art. 9.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato riscuoterà mediante ritenuta sui ruoli di paga o sulle pensioni o sui sussidi il canone di affitto dovuto dai ferrovieri affittuari delle case economiche, anche oltre il limite del quinto stabilito dalla legge 7 luglio 1902, n. 276.

Per gli affitti agli impiegati di altre Amministrazioni dello Stato, il canone sarà pure riscosso mediante ritenuta sugli stipendi o salari o sulle pensioni auche oltre il limite del quinto indicato nella prima parte del presente articolo.

L'Amministrazione delle ferrovie delle Stato è autorizzata a fare le medesime ritenute di cui nel presente articolo nell'interesse di Società cooperative legalmente costituite per il personale delle ferrovie dailo Stato per la costruzione di case economiche.

(Approvato).

Art. 10.

Le modificazioni da introdurre negli statuti degli Istituti di previdenza ferroviari, le norme relative alla nomina, alla elezione ed alle attribuzioni delle Commissioni consultive indicate nell'articolo 7 e tutte le altre per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge, saranno stabilite nel regolamento da approvarsi per decreto Reale su proposta dei ministri dei lavori pubblici, del tesoro e di agricoltura, industria e commercio, udito il Consiglio della previdenza e delle Assicurazioni sociali ed il Consiglio di Stato.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: «Provvedimenti relativi al passaggio della ferrovia Palermo-Marsala-Trapani nella rete ferroviaria eseroliata dallo Stato» (N. 697).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti relativi al passaggio della ferrovia Palermo-Marsala-Trapani nella rete ferroviaria esercitata dallo Stato».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI F., segretario, legge:

(V. Stampato N. 697).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessnuo domanda la parela, dichiaro chiusa la discussione generale, e si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie delle Stato è autorizzata ad assumere l'esercizio della ferrovia Palermo-Marsala-Trapani.

(Approvato).

.. Art. 2.

Il personale stabile e provviscrio, addetto all'esercizio della ferrovia Palermo-Marsala-Trapani, contemplato nel quadro organico del personale dell'esercizio in vigore dal 1º genunio 1903 e nella tabella graduatoria degli operai LEGISLATURA XXII - 1" SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DEI L'11 LUGLIO 1907

dell'officina, passa alla dipendenza dell'Amministrazione delle ferrovie ed avrà, a decorrere dal giorno della consegna della linea, il trattamento risultante dall'ordinamento approvato col Regio decreto 22 luglio 1906, n. 417.

Dal Comitato di amministrazione delle ferrovie di Stato saranno stabilite la qualifica della tabella graduatoria e la posiziono nel quadro di classificazione da assegnarsi a ciascun agente.

(Approvato).

Art. 3.

Entro il 31 dicembre 1907, il Governo del Re presenterà al Parlamento le opportune proposte per regolare gli effetti finanziari del riscatto e il trattamento di previdenza del personale di cui all'art. 2.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo è autorizzato a prendere le disposizioni necessarie per regolare i rapporti dipendenti dall'esercizio della ferrovia Palermo-Marsala-Trapani fatta dalla Società per conto dello Stato a decorrere dal 1º gennaio 1905. (Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegné di legge: « Censimento del bestiame e statistica agraria » (M. 597).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Censimento del bestiame e statistica agraria ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI F., segretario, legge:

(V. Stampato N. 597).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il censimento generale degli animali equini, bovini, suini ed ovini sarà fatto nell'anno 1908. A questo scopo è autorizzata la spesa di L. 360,000, che sarà iscritta in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero di agricoltura industria e commercio, dell'esercizio finanziario 1906-1907. I fondi non erogati nell'esercizio stesso saranno conservati fino a lavoro compiuto.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo fornirà ai comuni gli stampati occorrenti per le operazioni del censimento.

I rilievi sopra luogo saranno eseguiti dai comuni, ai quali il Governo corrisponderà, per rimborso di spesa, un contributo di centesimi dieci per ogui scheda riempita.

(Approvato).

Art. 3.

Con regolamento, da approvarsi per decreto Reale, sarà determinato il modulo da adoperarsi e si daranno le istruzioni necessarie ad assicurare la buona riuscita del censimento, fissandone la data.

(Approvato).

Art. 4.

Nell'anno 1907 sarà iniziata la compilazione delle statistiche agrarie.

Per le relative operazioni statistiche è autorizzata la spesa di L. 40,000 da iscriversi in apposito capitolo, nella parte straordinaria del bilancio del Ministere di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1906 e 1907.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: «Proroga del termine assegnato dalla legge 30 dicembre 1906, n. 642, sulla esportazione degli oggetti d'antichità e belle arti e istituzione di un fondo destinato agli acquisti di cose mobili d'interesse archeologico ed artistico» (N. 700).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine assegnato dalla legge 30 dicembre 1906.

LEGIBLATURA XXII - 1° SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

n. 642 sulla esportazione degli oggetti di antichità e belle arti e istituzione di un fondo destinato agli acquisti di cose mobili ed immobili d'interesse archeologico ed artistico».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI F., segretario, legge:

(V. Stampato N. 700).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1,

Le disposioni della legge 27 giugno 1903, n. 242, che modifica quella del 12 giugno 1902, n. 185, per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte, rimarranno in vigore fino al 31 luglio 1908.

(Approvato).

Art. 2.

Per provvedere agli eventuali acquisti di cose immobili e mobili che abbiano importante interesse storico, archeologico o artistico è autorizzata l'assegnazione straordinaria di 5 milioni di lire da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1906-907.

La somma di L. 5,000,000 verrà prelevata dall'avanzo accertato col conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1905-906, e inscritta in uno speciale capitolo dello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio finanziario 1906-907. A tale effetto con decreto del Ministero del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, il fondo di cassa dell'esercizio 1906-907 sarà ridotto della somma di L. 5,000,000, che verrà imputata come versamento avvenuto allo speciale capitolo di cui sopra.

(Approvato).

Art. 3.

La somma di L. 5,000,000 di cui al precedente articolo verrà investita fino alla concorrenza di L. 4,000,000 in rendita consolidața da depositarsi alla Cassa depositi e prestiti e per la rimanente somma di L. 1,000,000 verrà versata ad un conto corrente fruttifero da isti-

tuirsi presso la Cassa stessa, intestato al Ministero dell'istruzione pubblica.

Al detto conto corrente oltre a un milione di lire di cui sopra saranno versati gl'interessi sulla rendita acquistata coi 4 milioni di lire, di cui al precedente comma, nonchè gli interessi liquidati sullo stesso milione, fino a che venga altrimenti disposto per legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: «Estensione ai comuni/con popolazione superiore a 60,000 ed inferiore ai 100,000 abitanti delle disposizioni della legge 13 luglio 1905, n. 399, concernenti i concersi da parte dello Stato per l'esecuzione d'opere riguardanti la provvista di acque potabili » (N. 594).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione ai comuni con popolazione superiore ai 60,000 ed inferiore ai 100,000 abitanti delle disposizioni della legge 13 luglio 1905, n. 399, concernenti i concorsi, da parte dello Stato, per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI F., segretario, legge:

(V. Stampato, N. 594).

PRESIDENTE, È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessupo chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le disposizioni della legge, 13 luglio 1905, n. 399, concernenti i concorsi, da parte dello Stato, per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili, sono estese ai comuni, che, secondo il censimento del 1901, abbiano una popolazione superiore ai sessantamila ed inferiore ai centomila abitanti.

(Approvato).

LEGISLATURA XXII - 1ª SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

Art. 2.

L'onere dello Stato per questi concorsi non potrà eccedere, in ciascun esercizio finanziario, la somma di 40,000 lire.

La somma occorrente per effettuare il pagamento dei concorsi dipendenti dalla presente legge, e da quella del 13 luglio 1905, n. 399, sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno.

(Approvato).

Art. 3.

I fondi, rispettivamente stabiliti come limite annuo di concessione, nell'articolo che precede, e nell'art. 4 della legge 13 luglio 1905, saranno tenuti, nella loro gestione, separati; però se si rendesse disponibile, a fine d'esercizio, un avanzo in uno di detti fondi, andrà in aumento degli altri e potrà essera impiegato a favore delle domande che rimanessero da soddisfare. (Approvato).

Art. 4.

Il concorso complessivo dello Stato, tenuto conto del rateale ammortamento annuo del capitale da parte dei comuni, sarà pagato in rate annue costanti.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Einvio della discussione di un progettó di legge.

PRESIDENTE. Dovrebbe ora venire in discussione il disegno di legge: «Assistenza agli esposti ed all'infanzia abbandonata»; ma trattandosi di un argomento di molta importanza, credo sarebbe bene rimandarne la discussione alla ripresa dei lavori parlamentari.

Domando all'onor. ministro dell'interno se acconsente a questo rinvio.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Acconsento al riuvio, perchè credo sia un argomento che meriti di essere discusso maturamente.

PRESIDENTE. Nessuno facendo opposizione, il rinvio della discussione di questo disegno di legge s'intende accettato.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori, segretari, di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori, segretari, fanno lo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Autorizzazione di spese per esecuzione di nuove opere marittime:

Senatori votanti	•	٠	•	_	86
Favorevoli .		•	•		76
Contrari					10

Il Senato approva.

Convenzione conclusa fra l'Italia ed altri Stati a Berna il 19 settembre 1906, addizionale a quella del 14 ottobre 1890 pel trasporto internazionale delle merci in ferrovia:

Senatori votanti	•	•	•	•	- 80
Favorevoli .		•	•		71
Contrari					θ

Il Senato approva.

Autorizzazione di vendere a trattativa privata alcuni immobili al comune di Casale Monferrato:

Senatori votanti		•			87
Favorevoli.	•			•	7 9
Contrari	•	•	÷	•	8

Il Senato approva.

Assegni vitalizi a favore dei superstiti delle guerre per l'indipendenza nazionale:

Senatori votanti	•	•	•	•	88
Favorevoli .	•	٠	٠		76
Contrari	٠	•	•		12
Sanata annuara					

Il Senato approva.

Assunzione allo Stato della proprietà dell'isola di Caprera:

Senatori votanti		•	•	•	87
Favorevoli .	•	•		•	77
Contrari	•	٠.	•	•′	10

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXII — 1ª BESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

Modificazioni alla legge 25 giugno 1906, n. 255, portante provvedimenti a favore della Calabria e conseguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1907-908:

Senatori vota	nti					87
Favorevoli		•		•		80
Contrari .	•	•	•	•	•	7

Il Senato approva.

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1907-903:

Senatori votanti		•	•	87
Favorevoli .	•			78
Contrari		•	•	9
Il Senato approva.				

Autorizzazione di maggiore spesa per la costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma:

Senatori votanti		•		87
Favorevoli.	•.			63
Contrari	•	•	•	24
Il Senato approva.				

Accordi postali internazionali firmati in Roma il 26 maggio 1908:

Senatori votanti	•	•		86
Favorevoli .			•	79
Contrari				.7

Il Senato approva.

Autorizzazione della spesa di lire 35 mila per la transazione congli eredi degli ingegneri Ferdinando Savino e Federico Travaglini e con gli ingegneri Edoardo Travaglini e Carlo Laperi:

Senatori votanti		•		86
Favorevoli.	•		•	7 9
Contrari				· 7

Il Senato approva.

Sistemazione degli uffici finanziari, della scuola di guerra, dell'officina carte-valori e della biblioteca Nazionale Universitaria in Torino e approvazione di una convenzione con quel comune per la sistemazione predetta:

Senatori votanti	•	,•	•	•	86
Favorevoli	•		.•	•	80
Contrari		•		•	в
Il Senato approva.		•			

Votazione a sorutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto degli ultimi disegni di legge, oggi discussi.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, segretario, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che, avendo esaurito l'ordine del giorno, domani alle ore 15 il Senato è convocato in Comitato segreto per dichiararsi costituito in Alta Corte di giustizia.

Saluto al Presidente.

CANNIZZARO. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNIZZARO. Voglia accogliere il Presidente i più vivi ringraziamenti per l'opera, veramente meravigliosa di attività, di cui ha dato prova in questo non breve periodo finale dei nostri lavori.

A lui vadano gli augurii del Senato. (Vivi applausi).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Consenta il Senato che rivolga anch'io un caldo ringraziamento al Presidento di quest'altissima Assemblea, alla cui opera, come ben disse il senatore Cannizzaro, è in gran parte dovuto il lavoro grandissimo, che è stato compinto in questi ultimi giorni; e mi sia lecito di ringraziare pure il Senato, che ha esaminato moltissime leggi che risolvono svariati vitalissimi problemi, introducendo in alcune di esse dei miglioramenti, la cui utilità il Governo ha dovuto immediatamente riconoscere. (Bene).

Certo, nelle condizioni di un paese, come il nostro, in cui le trasformazioni sone rapidissime, si presentano problemi di grande urgenza, e in grandissimo numero, che giustificano quest'attività veramente eccezionale del Parlamento.

Io ringrazio l'Assemblea della dimostrazione di fiducia che ha dato al Governo, approvando LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

le sue proposte, e ripeto i più vivi ringraziamenti al Presidente di questa Assemblea, al quale mi sia lecito di ricordare pure, che 47 anni fa era mio professore, e che io devo a lui molti degli studi compiuti. (Vivissimi applausi).

PRESIDENTE. (Si alza e con lui si alzano tutti i ministri e i senatori). Ringrazio vivamente l'egregio collega Cannizzaro delle benevole e cordiali parole, il Senato intero della dimostrazione di benevolenza che mi ha dato, e il Presidente del Consiglio delle sue parole, che veramente mi hanno toccato il cuore.

Onorevoli colleghi, è nella vostra benevolenza che sta la mia forza. Essa è quella che sostiene la debolezza mia, e ad essa è altresì di grande aiuto l'opera sapiente dei miei colleghi della Presidenza e la cooperazione solerte di tutti gli impiegati del Senato. (Benissimo).

Mercè l'operoso vostro zelo noi abbiamo potuto smaltire il grande lavoro sopra disegni di legge importantissimi, che il Governo del Re, con un'alacrità veramente ammirabile, ha presentato al Parlamento in questi ultimi mesì.

Il Senato mostrò come sempre che, malgrado i capelli bianchi, o almeno grigi, di una gran parte di noi, è sempre in esso viva e gagliarda la giovinezza dell' animo e l'abnegazione di sè, quando si tratta del servizio del paese.

Io quindi auguro a voi tutti, onorevoli seuatori, auguro al Presidente del Consiglio e a tutti i suoi colleghi del Ministero, un ricostituente e meritato riposo.

Chiudo per ora i nostri lavori con un grido che riassume in sè l'unità dalla patria e il sentimento nostro per essa: Viva l'Italia! Viva il Re! (Applausi generali e prolungati, anche dalle tribune; grida di viva il Re!)

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della voaziono a scrutinio segreto sui seguenti disegui di legge: Riscatto di linee e reti telefoniche esercitate dall'industria privata e ordinamento dell'azienda dei telefoni dello Stato:

Senatori votanti				•	77
Favorevoli .					63
Contrari	•	•	•		14

Il Senato approva.

Sistemazione della condizione giuridica dei maestri provvisori:

Senatori votar	nti	•	•		•	77
Favorevoli	•			•	•	66
Contrari .						11

Il Senato approva.

Disposizioni speciali per gl'infortuni del lavoro nelle zolfare della Sicilia:

Senatori vota	nti		•	•		77
Favorevoli		•	•			62
Contrari.				_	_	15

Il Senato approva.

Provvedimenti per la costruzione di case economiche per i ferrovieri con capitali degl'Istituti di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato:

Senatori votani	ti	•	•		76
Favorevoli ,	•		•		70
Contrari		_	_	_	ß

Il Senato approva.

Provvedimenti relativi al passaggio della ferrovia Palermo-Marsala-Trapani nella rete ferroviaria esercitata dallo Stato:

Senatori votanti	•		•	•	76
Favorevoli .		•			70
Contrari					6

Il Senato approva.

Censimento del bestiame e statistica agraria:

Senatori votan	ti	•	•		76
Favorevoli	•		•		6કં
Contrari .					8

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXII - 1º SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

Proroga del termine assegnato dalla legge 30 dicembre 1906, n. 642, sulla esportazione degli oggetti d'antichità e belle arti e istituzione di un fondo destinato agli acquisti di cose mobili ed immobili d'interesse archeologico ed artistico:

Senatori votanti				78
Favorevoli .	•			71
Contrari	•		•	5
Il Senato approva.				

Estensione ai comuni con popolazione superiore a 60,000 ed inferiore ai 100,000 abitanti delle disposizioni della legge 13 luglio 1905, n. 399 concernente i concersi, da parte dello Stato, per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili:

Senatori votai	ıti		٠.			·76
Favorevoli			•	٠.	•	71
Contrari .	•	•	٠.	•	•	5

Il Senato approva.

Il Senato è convocato a domisilio.

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 17 luglio 1907 (cre 20). F. DE LUGI

Direttore dell' Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.